

Comm. Mag. Ettore Rossi  
e Ministero delle Finanze  
per  
l'Ente dei consumi di Parma



non ha difficoltà a provvedere perché  
l'ente ~~non~~ ~~abbia~~ già da lui <sup>prechi-</sup> ammor-  
samente amministrato, non abbia  
a risentire alcun danno. A tale  
~~fine~~ fine si dichiara che  
la moglie Adele ~~de~~ Taroli in  
Poggi, che ha vaste proprietà immobiliari  
completamente libere in provincia  
di Cremona, <sup>e di Brescia</sup> e si è pronta a confermare  
ancora una volta che essa garantisce  
il recupero all'ente di ciò che  
~~essa~~ l'ente stesso non riuscisse  
a recuperare dalla fallita Banca, e  
perciò la suddetta si è pronta a  
sostituire la già fatta dichiarazione  
giura con altra di cui si  
unisce la copia, avvertendo che  
essa rimane in attesa di

conservare la forma con la  
quale - a giudizio di questa  
amministrazione - l'atto si deve  
perfezionare.

Ma poiché tale garanzia  
della sig. Adele Paroli pare non  
si ritenga sufficiente, talché si  
~~richieda~~ domanda nella lettera  
della S. R. S. una fidejussione bancaria  
il sottoscritto propone ~~per~~ <sup>per</sup>  
di aggiungere alla garanzia della  
signora Paroli, la fidejussione  
del sig. Orfeo Paroli ~~per~~ <sup>per</sup> consigliere  
provinciale di Milano ~~per~~ <sup>e del sig. Carlo</sup>  
~~ambidue~~ <sup>ambidue</sup> proprietari d'immobili  
nel cremones. <sup>il primo nel Belfiasco il secondo</sup>  
che si aggiunge alla ~~garanzia~~  
sicura e solvibile ~~per~~ <sup>per</sup> garanzia  
della Paroli può sostituire benissimo

quella faccenda che nel <sup>presente</sup> momento <sup>finanziario</sup> riuscirebbe a farsi difficile. Si nutre perciò l'idea che questa garanzia (la quale dopo tutto dovrebbe proteggere una percentuale scoperta ~~non scoperta forse dovuta~~ assai piccola) possa essere accolta ed ~~risolvere~~ <sup>eliminare</sup> ~~per il~~ <sup>nel</sup> ~~modo~~ <sup>per</sup> ~~il~~ <sup>una</sup> ~~trario~~ <sup>questo</sup> ~~che~~ <sup>veggendo</sup> che non potrebbe risolversi per il trario in modo più sicuro e più pronto.

9° Quanto al compenso richiesto dal sottoscritto per le cure prestavisi quale liquidatore dell'ente, non crede di indugiarsi a congetturare lungamente gli appalti fatti dal Ministero alla sua parcella e di cui è traccia nella lettera del 19/11/19. ~~La~~ <sup>Questa</sup> ~~ammontava~~ <sup>quasi</sup> ~~ad~~ <sup>ogni</sup>

verità che il sottoscritto abbia  
computato operazioni non compiute,  
che ~~essi~~ sia ancora in degli <sup>capitoli</sup>  
di compensi, che ~~non~~ <sup>non</sup> abbia <sup>ingiustificate</sup> ~~giustificate~~  
~~giustificate~~ <sup>intrinsechi</sup> ~~capitoli~~ di rita a calcolo.

Il sottoscritto riafferma quindi  
per intero il suo buon diritto  
alla somma esposta nella sua  
parcella ~~ed~~ in conformità ai  
~~contenuti~~ criteri della Federazione dei  
Popoli Italiani della quale generazione  
ha sollecitato un chiaro giudizio  
che non si terà ad allegare e  
dimostrazione della sua <sup>piena</sup> correttezza.

Se non che ~~per riaffermando~~  
~~che~~ ad un amichevole <sup>per pervenire incontro</sup> ~~soluzione~~  
<sup>per una</sup> ~~soluzione che~~ <sup>preferibile</sup>  
~~come~~ buon cittadino, <sup>preferibile</sup>  
ad una contesa giudiziaria, della  
quale non temerebbe certo il  
risultato, egli non ha difficoltà.

ad accedere ai criteri indicati  
nella ~~lettera~~ della S. M. J. dalla  
S. M. J. e cioè rimborso delle  
spese erogate e compensi  
per le prestazioni fornite in  
rapporto alla vastità e all'importan-  
za del compito eseguito.

Quanto alle spese si di-  
tutta evidenza che esse non possono  
essere giustificate, ma per un  
colpo di <sup>giacche</sup> appoggio, ~~che~~ <sup>che</sup> ne  
questo era nello spirito e nella  
lettera dell'incarico ricevuto, né  
questo era nella possibilità  
della pratica quotidiana. Le spese  
vanno giustificate globalmente  
con attestazioni e opinione di  
dieci funzionari che hanno coordinato

il sottoscritto nell'esercizio ~~per~~  
giudiciale del suo mandato. E tale  
documento - che è in corso di  
redazione - verrà ~~per~~ poco  
consegnato alla S. P. S.

~~Per~~ Deve però restare fin  
l'ora stabilito che dette spese  
non sono ridicole, giacché  
effettivamente erogate e che  
il loro rimborso deve essere  
integrale.

Per quanto al compenso per le  
prestazioni professionali  
il sottoscritto deve distinguere  
due incarichi: l'uno minore  
per la liquidazione dell'ente  
di Borgo S. Donnino, l'altro  
senza compenso maggiore  
per <sup>la liquidazione del</sup> l'ente degli enti.  
Per il primo il sottoscritto

in vista delle ~~modeste~~ modeste  
proporzioni del Ente, l'urgenza  
e le sue richieste a ~~qualche~~ <sup>qualche</sup> decina  
di migliaia di lire.

Per il secondo invece il sottoscritto  
~~non~~ dichiara di non credere al  
criterio del prefetto di Parma  
che vorrebbe assegnargli una  
diaria annua di lire 50,000. Tale  
compenso è assolutamente sproposito  
nato e alla delicatezza del compito,  
e alla vastità dell'azienda, e ai  
risultati finora conseguiti.  
È in verità di tutta evidenza  
che se anche il compenso  
non si vuole commisurare  
alla cifra degli affari, così come  
si usa nelle liquidazioni commerciali.

e così come prescrive la tariffa  
dei ragionieri italiani) ~~in~~ <sup>non si</sup>  
~~base alla quale~~  
non prescrivere ~~che~~ nella  
misura stessa dall'utile conse-  
gnato con una azienda, saggia  
e fortunata amministrazione, <sup>occupata</sup>  
nella liquidazione delle <sup>liquidate</sup>  
degli Enti di Ferrara si sono  
consegnati risultati assai diversi  
da quelli che funzionari dello  
Stato avevano previsto, talché da  
una ~~preveduta~~ <sup>presagita</sup> ~~liquidazione~~ si  
è giunti ad una liquidazione che  
aprirà allo Stato il recupero inte-  
grale del suo credito e in gran  
parte gli interessi <sup>stessi</sup> del credito  
~~stessi~~, ~~esecuti~~ ~~con un~~

~~Adunque~~  
Data ~~per~~ la svolta di questo vasto  
lavoro e i risultati ottenuti, <sup>di cui</sup>  
di cui è illustrazione in una ~~nota~~ <sup>nota</sup> che qui si allega

sembra

giusto al sottoscritto <sup>risultato</sup>  
per un compenso non molto  
inferiore al richiesto.

Tanto ~~ragione~~ al mio  
desiderio di corrisporre assai  
evolvemente la vertenza  
e di ~~di~~ gravare il meno  
possibile sopra un Ente che  
egli ha amministrato  
con tanto amore, lo induco  
a proporre una base di  
trattativa che accolga gran  
~~parte della~~ parte dei  
desideri del Ministero e  
cioè una riduzione ~~di~~  
alquanto vicina alla metà <sup>di</sup>

precedentemente come compreso  
della somma ch'è chiesta ~~che~~ <sup>concreta in</sup> ~~si~~ <sup>non</sup> ~~è~~ <sup>mezzo</sup>,  
non è uno e mezzo.

Naturalmente questa base  
di trattativa è avanzata  
~~essa~~ con piena salvezza  
dei suoi <sup>eventuali</sup> maggiori diritti da  
far valere in ogni <sup>di</sup> ~~man~~ <sup>comunicato</sup> ~~comunicato~~ <sup>comunicato</sup> e  
soltanto come una efficace  
dimostrazione del suo buon  
~~suo~~ <sup>volere</sup> di giungere con  
grave e non più aumentabile  
sacrificio ad un <sup>intera</sup> ~~comunicato~~ <sup>comunicato</sup>  
soddisfacente ~~al suo abito~~  
~~di~~ <sup>così</sup> ~~al suo~~  
~~al~~ <sup>al</sup> suo spirito di  
cittadino assoggettato allo Stato  
come al senso di equità ~~che~~  
è la base dello Stato stesso.

M. com. De Bellis  
Ragioniere Generale dello Stato,

Il lungo indugio a concludere  
le due vertenze relative al Consorzio degli Enti  
di Consumo di Parma e il silenzio fatto intorno  
alla mia ultima dichiarazione con la quale  
~~mi rifiutavo~~ la misura del compenso  
offerirmi; mi consigliavo a rivolgermi  
~~direttamente~~ a Lei, da cui direttamente  
dipende l'Ufficio Straordinario di Provvidenze  
Mi permetta, a questo punto, di riassumere  
lo stato attuale delle due vertenze.

1.° Deposito di L. 650.000 del Consorzio nella  
Banca Spagnola di Parma ora in fallimento.

Per quanto io ritenga che nessuna  
responsabilità possa competermi per  
avere depositato ~~in~~ detta somma in una  
Banca che, al momento del deposito, ~~era~~  
~~mostrava~~ segni di ~~debolezza~~ in buona e  
non sospettabile situazione, pure, ~~per~~  
nell'interesse del Consorzio e quindi del  
Erario, ho consentito a ~~per~~  
garantire l'integrale restituzione  
della somma capitale, non rifiutandomi  
neppure a rimborsare e garantire  
gli interessi su detta somma dal giorno  
del deposito al giorno del recupero.





Tale essendo lo stato attuale delle due  
questioni (che si vorrebbero risolvere  
separatamente per una presunzione  
di sospetto che sento di non meritare)  
io mi rivolgo fiducioso a Lei, di cui  
conosco l'alta equità, perché voglia  
angittato mi conoscere la grande spon-  
taneità con la quale sono finora  
arrivato incontro a tutte le richieste  
dell'Erario.

Per conseguire le soluzioni che  
ho più sopra indicate, il Consorzio  
e l'Erario ~~senza la mia spontanea~~  
~~offerta di arrendere~~ avrebbero dovuto  
(e dovranno eventualmente) ~~affrontare~~  
affrontare, per l'una e l'altra  
questione, il civile giudiziario,  
il quale - lo si vorrà onestamente  
ammettere - è sempre ~~del~~ incerto  
e di estrema lentezza.

Una soluzione amichevole invece,  
quale io vivamente desidero e a  
cui credo ~~si possa arrivare~~ con equità  
di proposito si possa arrivare, mentre  
tutela efficace e celermente e gli

5  
~~giudicamento~~ interessi) ~~La~~ mette all'altro  
subito  
dal riparo dalle ~~conseguenze~~ vicende di carattere  
patrimoniale che si sta affrontando  
in seguito al fallimento della Banca  
Squicola di Parma.

Per questo mi lusingo che ella, riesaminando  
le due vertenze, voglia riconoscere con  
me che esse vanno risolte equitativamente  
~~tenendo conto dei vantaggi che dall'una~~  
~~dall'altra~~ e che la misura del compenso  
~~non~~ con il relativo rimborso di spese, deve  
essere ~~con~~ raggiunta non solo al mio  
lungo triennale lavoro, non solo al disagio  
~~di lasciare i miei affari~~ di dover <sup>quasi</sup> quotidianamente  
abbandonare la mia <sup>britannica</sup> residenza, non solo  
~~agli utili~~ che la mia liquidazione ha fatto  
ragli utili risultati  
conseguire al consorzio, ma anche alla mia  
~~costante~~ ~~effettiva~~ devozione verso lo Stato  
i cui interessi ~~sono~~ di cui ~~proprio~~ ~~che~~ ~~sono~~  
~~peraltro~~ ~~in~~ ~~ossequio~~ al quale ho ~~proposto~~ soluzioni che  
~~trimenti~~ sarebbero per me ~~impossibili~~, ~~in~~ ~~ogni~~  
~~modo~~ ~~lungo~~ ~~tempo~~ ~~raggiungere~~.  
per altre ~~vie~~ ~~si~~ ~~potrebbero~~ ~~difficilmente~~ ~~raggiungere~~.  
~~che~~ ~~assai~~  
non

tal essendo lo stato attuale delle due questioni  
~~che si vorrebbero risolvere separatamente~~  
(che si vorrebbero risolvere separatamente ~~con~~ per  
una presunzione di sospetto che sento di non  
rinventare) io mi rivolgo fiducioso a Lei, di cui  
conosco l'alta equità, perché voglia anzitutto  
riconoscere ~~la grande~~ <sup>la grande</sup> spontaneità <sup>con la quale</sup> sono andato  
incontro a tutte le richieste dell'Erario.

Per ~~raggiungere~~ <sup>raggiungere</sup> ciò che io ~~so~~ <sup>spontaneamente</sup> liberamente  
consento nella prima questione, il Consorzio dovrebbe  
ottenere dall'autorità giudiziaria una pronuncia  
di responsabilità e poi agire in conseguenza. <sup>Laio</sup>  
riflettere a Lei ~~e~~ e ai legami dello Stato ~~la~~  
~~la difficoltà e l'incertezza di una tale via~~  
~~per il quale grave è il rischio di un tale provvedimento.~~

Per raggiungere ciò che io propongo per la  
seconda questione ~~il~~ <sup>il</sup> Consorzio dovrebbe  
anche <sup>apportare</sup> ~~la~~ <sup>buone</sup> ~~liti~~ <sup>liti</sup> ~~che~~ <sup>per</sup> ~~investire~~ <sup>per</sup>  
~~di superare~~ <sup>di superare</sup> la lettera ministeriale del 2 febbraio 1926  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~propone~~ <sup>propone</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~consorzio~~ <sup>consorzio</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~base~~ <sup>base</sup> ~~alla~~ <sup>alla</sup> ~~quale~~ <sup>quale</sup> ~~venne~~ <sup>venne</sup> ~~prelevato~~ <sup>prelevato</sup>  
l'acconto. E in seguito <sup>da me</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~potrebbe~~ <sup>potrebbe</sup> ~~litigare~~ <sup>litigare</sup>  
davanti al magistrato per la misura del  
compenso.

Invece una soluzione amichevole, quale  
io vivamente desidero e a cui credo che con  
equità di proposti si possa <sup>arrivare,</sup> ~~raggiungere~~  
~~giungere~~ <sup>giungere</sup> mentre ~~assicura~~ <sup>assicura</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~consorzio~~ <sup>consorzio</sup>  
tutela efficacemente e

Parma 10 Novembre 1926

N. 20149

Al Sig. Rag. ETTORE ROSSI

ISOLA DOVARESE

OGGETTO/ Consorzio degli Enti di produzione e approvvigionamento  
e consumo di Parma.

Il Sig. Prefetto, al quale ho comunicato la lettera di V.S. 22 ottobre u.s. nonché gli atti relativi ha osservato che l'offerta della Signora Adele Varoli intesa ad assicurare al Consorzio l'integrale recupero della somma di lire 650.000 depositata dalla S.V. presso la Banca Popolare Agricola deve essere estesa anche agli interessi relativi a tale somma.

Nell'atto da stipulare occorre poi aggiungere l'impegno della stessa Signora Varoli di assoggettarsi al pagamento della tassa di registro e bollo dovute sull'atto stesso.

Quanto alla fidejussione offerta dalla Signora Adele Varoli, il Sig. Prefetto ritiene preferibile - dal momento che non viene data una fidejussione bancaria - la garanzia ipotecaria sui beni di proprietà della Signora Varoli o quanto meno sui beni del Sig. Orfeo Varoli e Carlo Rossi

Circa la seconda vertenza, relativa al pagamento del compenso dovuto, il Sig. Prefetto prima di pronunciarsi definitivamente, desidera dallo scrivente un dettagliato rapporto in merito all'esposizione fatta col l'apposito memoriale prodotto dalla S.V.

Per quanto infine riflette il rimborso delle spese che V.S. dichiara

ra di avere incontrate nell'adempimento del proprio compito, il Sig. Prefetto non ravviserebbe ammissibile una semplice prova testimoniale.

Comunque mi ha autorizzato a vagliare ogni circostanza ed a vedere quali determinazioni sia più conveniente prendere in argomento, dopo di che in base alla mia relazione egli emetterà i definitivi provvedimenti.

Resto in attesa di conoscere le decisioni di V.S. e sarò grato se prima vorrà avere un abboccamento con me.

L'INTENDENTE

Liquidatore del Consorzio Enti

1° Costa

Parma 10 Novembre 1926

N. 26149

Al Sig. Rag. ETTORE ROSSI

ISOLA DOVARESE

OGGETTO/ Consorzio degli Enti di produzione e approvvigionamento  
e consumo di Parma.

Il Sig. Prefetto, al quale ho comunicato la lettera di V.S. 22 ottobre u.s. nonché gli atti relativi ha osservato che l'offerta della Signora Adele Varoli intesa ad assicurare al Consorzio l'integrale recupero delle somme di lire 650.000 depositate dalla S.V. presso la Banca Popolare agricola deve essere estesa anche agli interessi relativi a tale somma.

Nell'atto da stipulare occorre poi aggiungere l'impegno della stessa Signora Varoli di assoggettarsi al pagamento delle tasse di registro e bollo dovute sull'atto stesso.

Quanto alla cauzione offerta dalla Signora Adele Varoli, il Sig. Prefetto ritiene preferibile - dal momento che non viene data una fidejussione bancaria - la garanzia ipotecaria sui beni di proprietà della Signora Varoli o quanto meno sui beni del Sig. Orfeo Varoli e Carlo Rossi.

Circa la seconda vertenza, relativa al pagamento del compenso dovuto, il Sig. Prefetto prima di pronunciarsi definitivamente, desidera dallo scrivente un dettagliato rapporto in merito all'esposizione fatta col l'apposito memoriale prodotto dalla S.V.

Per quanto infine riflette il rimborso delle spese che V.S. dichia

ra di avere incontrate nell'adempimento del proprio compito, il Sig. Prefetto non ravviserebbe ammissibile una semplice prova testimoniale. Comunque mi ha autorizzato a vagliare ogni circostanza ed a vedere quali determinazioni sia più conveniente prendere in argomento, dopo di che in base alla mia relazione egli emetterà i definitivi provvedimenti.

Resto in attesa di conoscere le decisioni di V.S. e sarò grato se prima vorrà avere un abboccamento con me.

L'INTENDENTE

Liquidatore del Consorzio Enti

1° Costa

40245

I sottoscritti nella loro qualità di impiegati nella liquidazione del Consorzio fra gli Enti di produzione, di approvvigionamento e di consumo della provincia di Parma, in liquidazione, a richiesta del Rag. Ettore Rossi, già liquidatore del Consorzio stesso, dichiarano che essi Sig. Rossi durante il secondo semestre 1923 a tutto il 1924 venne a Parma quasi tutti i giorni per le cure del Consorzio mentre negli anni successivi limitò le sue visite a Parma a due o tre giorni alla settimana.

Ritengono in via approssimativa che lo stesso Rag. Rossi si sia recato a Roma per gli affari del Consorzio non meno di una ventina di volte.

Parma 30 Ottobre

F.° Arduino Segret. Consorzio

" Rag. Dall'Oglio

NOTA DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE che si indicano in cifra media, non essendo possibile, come già detto nella lettera 22 ottobre u. s., documentarle con pezze di appoggio, perchè nè questo era nello spirito e nella lettera dell'incarico ricevuto, nè nella possibilità della pratica quotidiana.

1°) Almeno 20 volte a Roma per conferire con S.E. De Stefani, S.E. Lissia, Comm. Rag. De Bellis, Comm. Forattini, Avv. Da Ponte, Cav. Mattacotta, Cav. Pulsinelli, ecc.; Viaggio in 1° classe e con vagone letto circa L. 600.= per viaggio e per 20 L. 12.000.=	
Spese di soggiorno a Roma L. 1.500.= per volta e per n° 20 volte .....	" 30.000.=
2°) Spese postali, telegrafiche, telefoniche in tre anni di liquidazione .....	" 5.000.=
3°) N° 525 viaggi in automobile da Isola Dovarese a Parma per la via più breve Km. 100.= a L. 2.= il Km. compreso chaffeur olio benzina gomme ecc. compiuti in mesi 33 in ragione di 16 viaggi al mese 525 X 200 .....	" 105.000.=
4°) Spese di soggiorno a Parma con lo chaffeur con qualche pernottamento n° 525 x 125 .....	" 65.625.=
	-----
Totale delle spese .....	L. 217.625.=
alle quali si debbono aggiungere a forfait .....	" 5.000.=
dovutemi quale compenso per la liquidazione della Azienda Annonaria di Borgo San Donnino ed omesse nella mia nota precedente. Sono così in totale .....	L. 222.625
	=====

(lire duecento ventidue mila seicento venticinque)

Parma / Novem. 1926

To E. Rossi

A documentazioni di quanto sopra si allega una ricevuta firmata dal Rag. e dal Syndacato (confesso) but

I sottoposti nella loro qualità di  
impiegati della liquidazione del Caspense fra gli  
enti di produzione, l'approvazione e  
il consumo della Tes. di Parma, in liquidazione  
a un preteso del Reg. C. Rossi, già liquidatore  
del Caspense stesso, N. N. N. che esp. J. Rossi.  
Durante il secondo semestre 1923 a tutto il  
1924 venne a Parma quasi tutto il  
per le cure del Caspense mentre negli  
anni succeduti hanno le sue uscite a  
Parma a suo o tuo ground della settimana.  
Ritengono in via approssimativa che lo  
stesso Reg. Rossi si sia recato a Roma  
per gli affari del Caspense non meno  
di una ventina di volte  
Parma 20/10 1922

L. Ludovico. Segretario  
F. Reg. dall'agosto -

NOTA DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE che si indicano in cifra media non essendo possibile, come già detto nella lettera 22 ottobre u.s. documentarle con pezze di appoggio, perchè nè questo era nello spirito e nella lettera dell'incarico ricevuto, nè nella possibilità della pratica quotidiana.

- 1) Almeno n. 20 volte a Roma per conferire con S.E. De Stefani, S.E. Lissia, Comm. Rag. De Bellis, Comm. Forattini, Avv. Da Ponte, Cav. Mat. tacotta, Cav. Pulsinelli, ecc. Viaggio in prima classe e con vagone letto circa L. 600.- per viaggio, e per 20 .....L. 12.000.-  
 Spese di soggiorno a Roma L. 1.500 per volta, e per n. 20 volte..... " 30.000.-
- 2) Spese postali, telegrafiche, telefoniche in tre anni di liquidazione ..... " 5.000.-
- 3) N. 525 viaggi in automobile da Isola Dovarese a Parma per la via più breve Km. 100.- a L. 2.- il Km. compreso chauffeur olio, benzina gomma ecc. compiuti in mesi 33 in ragione di 15 viaggi al mese 525 x 200 ..... " 105.000.-
- 4) Spese di soggiorno a Parma con lo chauffeur con qualche pernottamento n. 525 x 125 ..... " 65.625.-

Totale delle spese 217.625.-

alle quali si debbono aggiungere a forfait..... 5.000.- dovute per quale compenso per la liquidazione dell'azienda Anonaria di Borgo S. Donnino ed omesse nelle mie note precedenti. sono così in totale .....L. 222.625.-

(lire duecentoventiduemila seicento venticinque)

Parma 1° Novembre 1926  
 F° E. Rossi

A documentazione di quanto sopra, si allega una dichiarazione firmata dal Ragioniere e dal Segretario del Consorzio

Comm. Mag. Ettore Rossi

- 6 agosto 1926. Esame della pratica
- 9-10 agosto - Primo viaggio a Roma -  
- colloquio con comm. De Bellis -  
- Lettera al comm. De Bellis -
- 17 agosto - Primo viaggio a Parma -  
- Colloquio con l'Intendente di Finanza  
a Salomaggiore - (Si apprende della  
la pratica e all'Avv. Gen. di Parma)  
- Scritto all'avv. gen. er. Scavonetti
- 20-21 agosto - Secondo viaggio a Roma  
- Colloquio con l'avv. Barberis dell'Avv. Gen.  
- Due colloqui al Senato con l'on. Borrelli  
- Stesura dichiarazioni concordate per il Rossi e lo sig. Nelli
- 25 agosto - Secondo viaggio a Parma  
- Colloquio con l'Intendente per riferirgli  
le istanze di Roma, e pregarlo di un suo  
intervento presso la Procura del Re.
- 26 agosto - Viaggio a Milano  
- Conferenza con il cliente -  
- Convegno degli associati nello studio Scavonetti
- 7-8 settembre - Terzo viaggio a Roma  
- Colloquio con l'Avvocato Gen. Gabriele  
avv. Scavonetti e con l'avv. De Bernardinis  
- Colloquio al Ministero delle Finanze (Ragioneria  
Generale dello Stato)
- 23 settembre - Terzo viaggio a Parma -  
- Colloquio con l'Intendente di Finanza per la  
comunicazione delle istanze da lui ricevute  
- Colloquio con l'avv. Panceragi dell'Avv. Gen.

18 ottobre 1926. A Roma. Colloquio con Berenini <sup>Santo</sup>

19 ottobre 1926. A Roma.  
Colloquio nel mio studio con l'Intendente  
di Finanza di Parma.

22 ottobre 1926 (venerdì) - Convegno a  
Parma con i clienti con il sen. Berenini  
e l'avv. Pangrazi.  
Colloquio con l'Intendente -  
Redazione dell'esposto - dichiarazione  
Fossi per l'inizio delle trattative.

15 novembre (venerdì) Convegno a Parma  
1926 con Fossi e Cottarelli.  
Colloquio con il Gov. Proc. Sp. di Parma  
con l'Intendente di Finanza.

26 novembre (venerdì) - Colloquio con  
1926 - il cum. Mattiotta (Min. Fin. Gralato  
Approv.) e consegna dell'incarico Fossi.

(Sospensione 17 dicembre 1926)

10 gennaio 1927 - Collogni con il  
cum. Mattacotta e con l'Avvocato  
Graviale incaricata di dare parere  
sulla misura del compenso.

17 gennaio 1927 - Collogni con il cum. Lombini  
della Reg. Gen.

18-19 gennaio 1927 - Viaggio e due giorni a  
Torna. Collogni con Perennini o Profi-  
Collogni con l'Intendente a cui ho portato  
il deposito bancario di L. 200.000



N.15605 di Repertorio.

MANDATO SPECIALE

Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Cremona questo giorno di sabato 5. cinque febbraio  
1927. Millenovecentoventisette. Anno V<sup>o</sup> - Nella casa  
posta in Via A. Ponchielli N.1

Avanti di me Porro dott. Edgardo Notajo residente in  
Cremona, iscritto al Collegio Notarile di Cremona,  
è personalmente comparso l'Eg. Sig. COMM. ETTORE ROSSI  
fu Natale, nato e domiciliato in Isola Dovarese, indu-  
striale, persona da me Notajo conosciuta, capace, del-  
la cui identità personale sono certo e che dichiara,  
col mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei te-  
stimonj.

Spontaneamente il Sig. Comm. Ettore Rossi, dichiara  
di nominare, siccome nomina e costituisce in suo Spe-  
ciale Procuratore l'Avvocato Prof. IVANCE B O N O-  
M I, Cav. O. SSS.A, con studio legale in Roma, Piazza  
Libertà N.4, affinché per conto, nome, interesse di Es-  
so Mandante abbia a rappresentarlo nella trattazio-  
ne, soluzione e conclusione di tutte le vertenze in-  
sorte fra Esso Ettore Rossi, quale Liquidatore del  
Consorzio degli Enti di Approvvigionamento, Produzio-

Registrato a Cremona  
il 5. febbraio 1927  
N. 1913 Vol. 190 Subb.  
Tassa L. 13.10

IL RICEVITORE

R. Barattini

(L. S.)

è conforme.

ne e Consumo di Parma, ed il detto Consorzio e le Au-  
torità che, a termini del Decreto 2. Novembre 1920 del  
Commissario Generale degli Approvvigionamenti e Con-  
sumi ne hanno la rappresentanza e la tutela.

**SPESA della PRESENTE**  
Bollo L. 4.  
Scritturazione „ 2.  
Onorario „ 4.00  
Marca „ 4.00  
Totale L. 20.60

A tale scopo autorizza il nominato Procuratore a pre-  
sentare occorrendo documenti e memorie a sostegno  
delle ragioni di Esso Mandante, con promessa di rite-  
nere per rato e valido l'operato di detto Procurato-  
re.



L'atto presente steso di mia mano sopra un sol foglio  
con linee 47 di scritto, venne firmato dal Comparente  
e da me Notajo, con avvertenza che l'atto venne da me  
letto a chiara voce al Comparente che ne approvò il  
contenuto.

Fto. Ettore Rossi

" Porro dott. Edgardo Notajo.

*La presente copia è conforme al per-  
originale*

*Comunty. Edgardo Notajo*

*Edgardo Notajo*



V° si legalizza la firma del Sig. Dott.  
Edgardo Porro Notajo residente in Cre-  
mona.

Cremona 7. febbraio 1927 anno V<sup>o</sup>

IL CANCELLIERE DELEGATO



*Edgardo Porro*

Isla d'Orani 24/12/26

Excelleza,  
Stamati, con S. b. l' on Benvenuti,  
abbiamo rifirmato la lettera che  
consegnerò fra pochi minuti all' In.  
tedente di finanza. -

Le come vi abbiamo apportate alcune  
varianti, con le mando una  
copia firmata della lettera con come  
verrà presentata, affinché la consegnisi  
al Direttore delle finanze. -

Con mille auguri, mi abbia

Distotifirma

Stamati

Parma 17 - 12 - 26

Per S. S. l'on avv. Franco Bonomi  
Roma

Eccellenza!

Pare che sia possibile ottenere la liquidazione  
del mio compenso, pel tramite di persone  
vicine a color che possano.....

Desiderano però questi signori, avere l'assicura-  
zione che nessuno inturbi l'opera loro.

Naturalmente io sottopongo a lei la  
questione, assolutamente vergine da  
ogni e qualsiasi compromissione.

Valuti lei l'opportunità di questo nuovo  
tentativo.

L'amico Mora, ha l'autorizzazione di  
valersi della facoltà che gli concedo con  
lettera, alla sola condizione, che ella lo confermi  
e roboramente dopo la di lei autorizzazione  
scritta, che dovrà consegnarmi al tuo ritorno.

Mi stadi bene la questione e la prego dare  
il di lei consenso, solo nel caso che sia a  
me conveniente. - Con grande cordialità  
e devozione mi abbojo affr. L. Houssier

Non ho potuto interpellare in  
proprio l'amico Leonardo, poiché  
non è qui a Parma e pare si tratti di  
cosa urgente.

Veda anche se la lettera che consegnò  
a Mora va bene e la corregga pure se  
lo trova necessario.

Affare J. Hou. Rom.

Car. Gentilissima,

Immaginabile Le chiedo scusa per non essere più venuto da Lei come avevo promesso: Dopo aver avuto la conferma delle cattive intenzioni in merito alla pendenza del nostro amico ho preso subito il treno.

Chi s'è interessato della liquidazione della faccenda è stato - oggi posso dirlo - il Rag. On. D. Fausto al quale è stato detto - dopo il responso dell'Avvoc. Graviale - che il Ministero intende che il Rom. restituisca le 800 mila lire prelevate dopo di che gli verrà liquidato il suo avere - avere che, nelle loro intenzioni, dovrà

aggiarsi sulle 150 mila lire, per complessive. Si ritiene che il Minist. abbia la convinzione che il Rag. Rom. non si farà attore di una causa ed oggi si vorrebbe approfittarne per dettare legge -

Ho compiuto col Rom. il quale oggi sono stive a S. S. Benigno perché fra di loro vedono che ora egli ~~potrebbe~~ <sup>dovrebbe</sup> fare. Al colloquio potrebbe intervenire, se loro vedono, anche l'On. D. Fausto il quale, conoscitore dell'ambiente com. e, potrebbe essere utile - Scrisso ad un amico mio e S. Rom. al Com. Cheri, perché venga da Lei si vede necessario l'intervento dell'On. D. Fausto nel qual caso penserei lui a farlo venire a quell'abbazia

mento che sono finaggl. -

Il Min. mi è ripetuto quanto è stato detto a Lei a proposito di precedenti liquidazioni di Inti parastatali ma non so se si tratti di liquidazioni amichevoli - nel qual caso il liquidatore può acciontarsi di poco od anche di niente - oppure di liquidazioni giudiziali -

In conclusione il Ministero non si attende nemmeno alle proposte dell'Avvocatura Iriale - alla quale, pare non sia stato detto di liquidare in 300 mila ma solo di mandare il parere di sulla possibilità di sostenere una causa.

Il Rom. dovrebbe: 1° Restituire le 800 mila  
2° Garantire l'eventuale perdita della B. Pop. Ag. sul deposito di 650 mila (perdere cioè non meno di 200 mila) = 3° Accontentarsi di una liquidazione della parcella di in lire 150 mila =

E con il mio lavoro - lavoro meraviglioso che tanti utili ha portato allo Stato - gli si può currebbe una perdita di almeno 50 mila lire -

Se da una causa Rom. non ha da temere altre complicazioni egli è del parere di iniziare un'altra milite dopo avute le comuni cazione ufficiale delle decisioni di cui sopra -  
E la decisione della condotta da seguire

devo dire suggerirgliela Lei assieme all'Alf.  
l'In. Berardini con o senza l'intervento dell'In. N. Zan-  
to.

Il Comm. Chini Le telefonerà per essere  
ricevuto e ricevere le istruzioni.

Gradisca i miei più distinti

Onqui del

Mora

Esceccuza!

Sono somamente per la prova che prendo

le cose; ha fatto vedere S. B. l'In. Berardini

e con lui si accorderà sull'azione da

volgere nel mio interesse;

Soniani vedrà Leonardo e lo riferiranno

a lungo

Grazie per l'affettuosa apertura e con

mille speranze la saluto cordialmente

Aff. Aff. Mora



Il Direttore della Segreteria

Parma M. 1. 927

Eccellenza,

oggi ho visto Rom. che  
mi ha parlato di mirante  
più commiserabile che col  
curatore non ha potuto  
concludere alcuna tratta,  
sì e che non sarà così  
utile concludere per  
il curatore non ritiene  
di essere autorizzato  
ad entrare nel merito  
delle convenzioni di Rom.  
Sicché la mirante più  
vittoriosamente sapeva.

Da Roma Rom. ha  
avuta notizia di com-  
plicazioni sorte all'ulti-  
mo momento fu la  
liquidazione della sua  
parcella e vorrebbe che  
ella si incontrasse con  
l'On. Bonomi più  
informato di tutto. -  
all'On Bonomi è  
stato scritto in persona  
per informarlo ed  
avere anche avuta  
la visita di sua

incaricato di Roma -  
la migrazione fu la  
comunicazione fatta  
fu la università e fu  
Bohass -

Amesio io sono emu  
a Milano con Roma e  
Dues fu alta con -

la puzza di salubrità  
la figura anche a  
nome di miei -


disturbò ogni

Affare

Adami

Handwritten text, possibly a signature or name, including the word "München" (Munich) and "Freitag" (Friday).

Handwritten number "266" with a question mark.



Firenze 10/1/27

Illusterrima carissima,

Le dico ora l'informazione

della svolgimento (reunione  
sinodale) della nota

pratica. - Per le ragioni  
che ho detto le dirò, occorre  
che ella parlare subito  
all' avvocatura generale che  
è stata interpellata in  
questi giorni.

Ripeto, che ora le riferirò  
dettagliatamente ogni cosa.

La ringrazio e le presento  
i miei più affettuosi saluti.

Dist. Aff. Luigi

MAGLIERIE - FILATI - MERCERIE

Corso Campi, 12 - **CREMONA** - Telefono 5-16

C. C. I. Cremona N. 2405

Parlati P  
12 gennaio

Grandi Magazzini  
Remonesi

Rag. Ettore Rossi

ISOLA DOVARESE

3

Isola Dovarese, li 1/1/1907

J

(1) un pare di 320 mila

Perrì Professore che io ho venduta la fileria a certo  
Sj Guatelli per oltre trecentomila lire, che ebbi centomila  
lire a titolo di acconto e caparra - che poi, quando  
il Guatelli non <sup>inadempì</sup> ~~inadempì~~ <sup>adempì</sup> incaricai le 100 mila  
a favore del fommorjò.

Quando io abbandonai il posto di liquidatore,  
il commissario e l'intendente, restituirono le 100  
mila e vendettero la fileria per 245 mila !

L'esposizione dei fatti, si commenta da se -  
miene sono le peregrine trovate contenute nella  
lettera della Ragioneria.

Per quanto riguarda l'esposizione al ct. 1 e' oppor-  
tuno ricordar che il lavoro del liquidatore non si  
svolge solo in sede, ma anzi il lavoro vero di  
concetto collo studio delle Pratiche, stesa di effen-  
ziali, analini ecc. le ho volute tutte a casa mia.  
Pardoni se mi sono dilungato un po' troppo, ma  
credo utile lei sappia tutto, per poter, all'occorrenza,  
tutto computare. -

A conclusione del colloquio, all'intendente chiesi

chiedeva che cosa io rispondero all'offerta del  
Ministero e se non mi era possibile accettare  
la proposta, né equa né dignitosa, e che pregavo  
l'autorità di ricraminare con maggiore  
benivolenza e riverenza la pratica. - Siffatti anche  
che non potrei ammettere la possibilità di restitui-  
zione di qualche somma anche se lieve, e  
con documento ufficiale non si fosse riconosciuto  
il mio piccolo diritto al pubblico della somma, come  
da autorizzazione Ministeriale 2/2/26 >>

L'Intendente ripeté che avrebbe subito riferito, ritenendo  
le mie ragioni e si dichiarò convinto che avremmo  
presto, raggiunto il punto di contatto. -  
Non eravamo ora che attendere la futura chiamata  
che, speriamo, conclusiva ed allora la prefero  
telegraficamente di voler venire a Parma. -  
Ho fatto fare la procura che le accludo nel caso  
potesse servirle anche a Roma. - Mi tenga infor-  
mato sull'andamento della pratica. -

Da S. E. Benini sarà certo avuto notizia delle  
conclusioni del P. Off. per l'affare della Banca. -  
Speriamo che il giudice completi l'opera perfetta  
l'opera di giustizia. - All'onorevole amico ho scritto  
e spero aver risposto a casa. - Se ha occasione di  
vederlo, gli prego i miei più affettuosi saluti. -  
Grazie di tutto e ha pregò gradire i miei  
affettuosi pregiati saluti  
L. Rossi

Garo ed Hlustre Avvocato

Ho ricevuta la gradita tua del 4 corrente e francamente non capisco dove voglia andare a finire col mio esattezza il S. di B.; sono del mio parere che i ben noti trapassanti hanno quantato l'ambiente, il che mi secca afas; però non vorrei si potesse dubitare che io tendessi, per vie oblique, di ottenere quanto non mi spetta. Fede di fare nel mio pieno diritto e mi pare proprio che la via dritta sia la più indicata allo scopo.

Feri, chiamatori telegraficamente, andai con Leonardo dall' Intendente, il quale ci diede lettura della lettera della Ragioneria Generale. È un documento fittorio e ben mi spiego la vita raccomandazione, in essa contenuta, di non rilanciare una copia. - Fede opportuno riferirle i punti vitali purché, capitando l'opportunità - li potrà confutare:

1.° Il Rossi affermava che andava a Panna tre o quattro volte la settimana, quindi si occupava evidentemente di altre cose sue e quindi non meritava compenso per il lavoro! >> Decorrerà ricordare a quei signori, che proprio durante i tre anni di liquidazione del bonario, ero anche commissario Governatore

della faccenda di commercio di pecunia, carica, in  
un primo tempo, affatto gratuita, indi retribuita  
con una diaria di 45 al giorno, somma  
che io ho sempre fino all'ultimo soldo, erogata  
in beneficenza, a favore della colonia marina  
francese dei Balilla; non ho mai potuto  
ammettere che si debba ritrarre alcun  
profitto dalla cariche politiche. - Inoltre coprii la  
carica di Segretario Generale del Sindacato  
Raymond Italiano; senza contare qualche altra  
decina di cariche Provinciali e d'Agricoltori, politiche  
ed amministrative, tutte naturalmente gratuite.

2.º « Il Pomi è venuto meno di 20 volte a Roma »  
« desidererei proprio sapere da che dato possono  
ritruere questa loro arbitraria affermazione, in  
contrasto con la vera testimonianza da me fornita ».

3.º « Il Pomi espone la nota opera di viaggio e  
viaggiando a Parma; ma le opere dovrebbero  
essere contenute nella cifra degli onorari ».

L'assurdità di questa pretesa, sta nel fatto che  
la cifra offerta per le opere era stata coprirete  
per tre anni; avvegnanti lavorato per tre anni  
per la gloria!.....

4.º « Se è vero, che il Pomi ha liquidato con capacità  
ed intelligenza, conseguendo risultati ottimi in  
certe pratiche, qual è allora invece ha avuto esito  
negativo, quale per esempio la politica da rif. »  
Questa, francamente, è la più rincarissima

Reg. Ettore Rossi

ISOLA DOVARESE

Isola Dovarese, li 15/2/1927

Ho l'eccezionale l'on. Bossini,

Illustre e caro Avvocato,

Ricordo la cara tua del 12 corrente e  
le dichiaro subito che ho fatto molto  
bene a mettere alla porta quell'incivile  
fasciatore di trappanante.

Ma pur certo c'è costui non si apparda di  
venire da me, purché saprei trattarlo come  
si merita, si serve del buon Leonardo lui  
qui nella di nuovo. - So che il Prefetto ha  
scritto a Roma, comunicandovi la mia risposta  
all'offerta delle 250 mila lire.

Veda Lei se è possibile sapere qualche cosa,  
se no mi pare converrebbe esaminare se  
non sia opportuno contatterlo.

Ad ogni modo l'ho mia promessa e  
farò quello che credo utile nel mio interesse.  
A Lei ed a S. B. Bossini, i miei più  
affettuosi saluti - Dist. Aff. Rossi

GRANDI MAGAZZINI CREMONESI

SOC. AN. CAPITALE L. 500.000 INTER. VERSATO

MAGLIERIE - FILATI - MERCERIE

CORSO CAMPI, 12 - CREMONA - TELEFONO, 5-18

C. C. I. Cremona 2406

Cremona, 19 - 2 1924

fu S. G. l'on. Bonomi

Illustre e caro avvocato

Preso in questo momento la mia del 17 con,  
fredo anch'io - che la Rag. Soc. abbia dato  
istruzioni a Parma, l'una potremmo ci sia  
poco da sperare, circa la buona volontà di  
quel b. pro. D. B.; ma lo ha creduto il  
membro del mio segretario.  
forse, dato l'atto, finì che l'insufficienza  
veramente riparatore dell'istituto  
della Banca S. G. Bonomi l'aveva certo messo  
al corrente di tutto i miei d'avviso di  
fare un piano decisivo, andando  
direttamente da S. G. Volpi, producendogli  
tutti i documenti, ricordandogli la Sua  
lettera del 2 febbraio e comunicandogli  
anche la liquidazione della federazione  
nazionale Pavonieri circa 1.070.000.

È un navigato uomo d'affari e non certo  
esaminare e liquidare la cosa con spirito  
di grande equità.

Se anche Lei è di questo parere, mi lo  
scriva e mi dica se ella ha la  
possibilità di procurarsi l'appuntamento.  
Le dico la verità - che ora che mi sento libero  
dall'altro peso, desidero proprio liquidare anche  
questa vertenza senza trattazioni similanti.

Da Parma, per, amor nulla mi è stato  
comunicato. - Le avrà qualche novità, e  
la comunicherò. -

La puzza salutarissima S. b. Berenini e gradite  
i miei più cordiali Auguri

Tuo  
Storioni

Carissimo

aggiungo il mio modesto parere che è per  
un'idea che chiedere al ministro il quale  
- se non è nato - dovrà compiacere il Re  
l'attore. Fuor a quando l'affare dei campi è  
lavorato a funzionari non si concluderà, a trovar  
più mancare il modo di ottenere l'ubertà, anzi  
no l'hai che tu stesso l'abbia a credere ed accompa-  
gnare poi il Re al convegno; a meno che tu non  
veda di aprire direttamente e personalmente con  
Volpi. Senti se credi anche il parere dell'autore  
Berenini =

Saluti affettuosi

Caro

Rag. Ottore Rossi

ISOLA DOVARESE

Isola Dovarese, li 24 - 2 1927

Caro S. G. Bonomi,

Illustre e caro Avvocato,

Ricevo oggi dall'Intendente di Finanza di  
Parma, la lettera di cui le accludo copia. -  
Gradirei avere da Lei una sentenza per la  
fidejussione che si considera da mia moglie. -  
Speriamo con veder chiarezza definitivamente  
questa parte della vertenza. -

Quanto al rito, il contenuto della mia  
21 corrente, mi ha premurosamente convinto. -

Restiamo dunque intesi che ella parlerà  
con l'avv. Lanielle e, se S. G. Bonomi  
è pure d'accordo, inizieremo le pratiche  
legali per la liquidazione del mio  
avere, s'intende subito dopo che la  
Rag. Gen. avrà fatta la sua nuova  
proposta, e se questa sarà inaccettabile. -

A Lei ed a S. G. Bonomi i miei della mia più  
viva gratitudine e del mio più devoto rispetto  
Fratello ed aff. Ottore Rossi

Rag. Ettore Rossi

ISOLA DOVARESE

Isola Dovarese, li 5 - 3 1927

per S. S. l'on. Bonomi,  
Roma

Milano e caro Avvocato,

Ho ricevuto nuovamente il tuo telegramma, quanto le due lettere del 1.° e 2.° andante mese. Con vivissimo piacere, sapendo che finalmente il Rag. Gen., si è reso giusto conto dell'onestà dei nostri intendimenti e dell'equità delle nostre pretese (per lo meno è lecito ora sperare).

Oggi stavo, in lettera raccomandata, mandando allo stipo, la lettera da lui desiderata in loggia.

In tanto, a corredo della pratica e per mia opportuna norma, accludo alla presente, copia della Relazione stesa dal Rag. Sommariva ed approvata all'unanimità dal Direttorio del collegio Ragionieri di Milano in una seduta del 28 febbraio u.s.

Il Relatore, certo nel dubbio che potesse riservarsi in caso di azione giudiziaria, fu spintato; ma francamente ciò, lungi dall'arrecarmi dispiacere, mi ha confortato perché mi assicura che, in ogni caso, professionalmente, l'opera mia è valutata al giusto merito,

dall' unico ente competente. - Come vede  
in detta relazione - causa - vengono valutate  
le mie competenze nella somma di £ 1075.000.  
Ritengo quindi che sarebbe onesto e giusto  
tranzigere sulla somma già avuta, in  
considerazione che si tratta di un ente  
controllato da Autorità Pubbliche. -

Che se poi si insiste proprio nel volere  
la restituzione parziale della somma  
prelevata, le dico subito che potrei fare  
la restituzione per contanti fino a £ 100 mila.  
In caso di transazione in una somma superiore  
potrei dare garanzia con fidejussione, ed anche  
parenti, solidarietà.

Nel caso che proprio si pretendeva la restitui-  
zione parziale della somma avuta, non  
dimentichi in quale situazione morale  
mi troverei in avvenire. In fede sia  
legittima la pretesa da parte mia, del  
riconoscimento della mia buona fede  
dopo la lettera 2 febbraio 1926 del direttor,  
riconoscimento da stabilirsi con lettera.  
Grazie infinite, illustre amico, per l'opportunità  
veramente paterna che mi presta in questa  
dolorosa vertenza che spero sia finalmente  
a termine con soddisfazione di tutti. - Anche da  
parte della mia spina i signori più vivi ed i più  
devoti sono. - Affettuosamente suo  
Eduardo

Rag. Ettore Rossi

Isola Dovarese  
(Cremona)

Isola Dovarese, li 2 - 6 1924

Illustre e caro avvocato,

Non abbiamo ancora raggiunto il completo accordo, circa la formula da proporre per il concordato.

La mia venuta a Roma è quindi rimandata e mi faccio intanto premura di inviarle:

B. bap. Ripamoni et 1822 di 3000 - in c. me spese e competenze -

Appena miglioreranno le condizioni del commercio (e spero sia dopo pochi mesi) mi farò dovere di farle altre proposte.

Oggi si dovrebbe discutere la causa del bonorizio, ma credo la rinvierebbero al consiglio di Stato, ha già presentato il ricorso? - Abbiamo degli appoggi in quel campo? -

L'interdette mi ha nuovamente richiesto garanzia per le 650 mila. - Le devo dare? - Mi atterro alle sue istruzioni.

La ringrazio vivamente per l'affettuosa sua attenzione e mi spiro la più cordiale simpatia e aggradisco i suoi più affettuosi saluti. Aff. Ettore Rossi

Saluti da Leonard

Appena una che la causa è rinviata al 150 con un



Informazioni a Sua Maestà  
Parma 17-5-27

Munto e caro Signore,

Esco ora da una lunga  
conferenza col <sup>l</sup> Prefetto.

Com'è ella che a già a provveder  
mi; il Prefetto a avuto l'incarico  
dal Rey Generale, di raggiungere il  
terreno e riferire.

Lunga dille dei particolari del  
colloquio piuttosto esauriato una  
corretto, la conclusione fu questa:  
« Sulla somma già erogata di  
di 800 mila, il massimo che potrà  
rendere saranno di 100 mila, ma  
coll'intera etc già chiaramente  
è conosciuto il mio buon diritto

a prelevare l'intera somma  
per la precisa autorizzazione  
data mi dal ministro. >>

Il Prefetto pretendeva che io  
dovessi recedere ancora, ma  
io rifiutai che ogni eventuale  
ulteriore discussione, non  
potesse più farsi; sino a che  
non avessi avuto di contro la  
persona facoltizzata a trattare  
ed a definire; diversamente avrei  
sempre parlato io e mai  
la parte avversaria, il che non

è affatto igienico.

Quanto alle garanzie per le

£ 650 mila ed accessori, ho detto

ben chiaro che se avevo accettato

il sacrificio volontario di rimborsare

all'ente l'eventuale perdita,

non avrei certamente distrutto

quanto bel gesto rifiutandomi

di pagare 15/20 mila d'interesse

quando avevo già dato garanzia

di £ 200 mila.

Lo che stupiva molto il Prefetto

ritornava al de Bellis la mia

lettera (che aveva mandata qui in visione)

non abbiate a malincuore <sup>conoscendo</sup> il mio <sup>affetto</sup> per la <sup>vostra</sup> salute  
che non ho potuto <sup>per me</sup> accompagnarvi con un  
suo rapporto, che non so  
che cosa conterebbe. -

In compenso il colloquio fu  
abbastanza cordiale, se pure  
in qualche punto un po' agitato.

Percepiva anche il ... Prete, che  
mi è rivelato anche in questa  
occasione un vero Prete. -

S. S. Perenni che è qui presente,  
mi incarna di salute tanto  
con pure la mia hyuma ed il  
suo Leonardo. -

Con affetto mi creda tuo  
devoto  
G. Rossi

Sp. Bustipino ecc. ecc. avvocato,

In questo momento, ricevo l'onore  
 lettera dell' Intendente:  
 forse vede siamo sempre alle solite,  
 colpi di spillo ed angurie,  
 nel ritornarmi detta lettera con certa  
 urgenza, ha pregato di mi che cosa devo  
 rispondere. - Meglio ancora, se lo crede  
 necessario, mi telegrafi:-  
 Resto in attesa di sapere anche qualche  
 cosa in merito all'altra vertenza.  
 La prego gradire anche una parte della  
 mia riprova i più affettuosi saluti

E. Rossi

Rag. Ettore Rossi

ISOLA DOVARESE

Isola Dovarese, li 24-3-1997

Illustrissimo e caro Avvocato,

---

Ho ricevuto la gradita mia del 25 corrente  
con unita la bozza della lettera di risposta  
alla ultima dell' Interlocutore. - Se non altro mi è  
parso più opportuno non mandare alcuna  
risposta, nella speranza che Roma, mandando  
nel frattempo, qualche istruzione più  
ragionevole.

Se l' Interlocutore dovesse insistere, allora  
manderò la lettera.

Per però l'ha creata indispensabile o roba  
utile l'invio della stessa, fornisco telegrammi:  
Sono sempre, ed ansiosamente in attesa di  
notizie conclusive. - Fornibili già a crisi altra  
volta, se la ricorrenza dovesse limitarsi all'8/100 mila  
potrei provvedere al numero per contanti, ma se  
è di più necessiterà prendere del respiro, ma pure  
con tutte le garanzie per il banco.

Infine, sempre affettuosamente per l'affettuosa amicizia  
e cordiali saluti. Propriamente anche da parte della mia  
famiglia. Affo. Ettore Rossi

Parma 5/4/27

Alte e caro avvocato,

Esco ora dall' Interimonte di  
Fonaua che mi aveva chiamato  
per comunicarmi la risposta  
della Ragioneria Generale, -

Non le riaccomodo che il contenuto  
della lettera in parola, mi ha  
sivamente sorpreso e turbato,  
perchè in sostanza diceva di  
non poter dare di più di  
L. 300 mila per competenza e spese,  
ed invita il Prefetto, in caso di  
mio rifiuto ad emettere senz'altro  
il decreto per detta somma. -

Mi nasce il dubbio (o speranza?)  
che il Rag. Generale si sia indotto

a questo punto, per tagliar fuori definitivamente il Prefetto  
valso liquidare la pendenza in scote di stesso.

Ch'abbia forse? Attendo da Lei una tranquilla  
risposta.

All'Intendente intanto io ho risposto che avrei comu-  
cato in retromarcia la mia decisione, dopo cioè aver  
interpellato Lei.

La pugo pertanto dirmi come devo rispondere e mi  
dica anche come devo regolarmi nel caso che il  
decreto del Prefetto, contenga l'ordine di restituire subito  
la differenza.

Debbo anche aggiungere che l'Intendente mi ha  
ricordato la sua lettera, che attende sempre risposta,  
circa le garanzie delle 600 mila lire ed interpell.

anche per questo ho detto che  
non è stato preciso e non seguito.  
Ho la sensazione che le  
convolgano rapidamente  
a conclusione e non giungano  
bene.

Attendo a giro di posto un  
mio scritto tranquillo  
e mi è paruta l'occasione  
per presentarle i versi della  
mia più decisa amicizia  
e gratitudine.

Con affetto  
Aureliano

Hôtel Italia  
CREMONA

n. 51

1927

Caro Bonomi

L'ulteriore di Parma insiste per avere mantelli di corda  
il deposito di S. Spirito per le garanzie promesse. Ettore  
ha promesso di comprare all'impiego, ma vorrebbe  
essere appreso da te: Hai la possibilità di trovarli  
mantelli a Parma? In questo caso conferma telefonicamente.  
Se però mantelli tu fossi impegnato  
e ti interessasse più rimando un altro giorno, in  
questo caso chiedi tu direttamente a Parma il rimando  
ed informami.

In tale occasione vorremo parlare anche di  
altre cose sempre in tema di liquidazione della  
quale questione tu sollevasti ~~in~~ ~~il~~ ~~presso~~  
l'amico ~~Leopoldo~~, ricordando a lui il suo  
riconoscimento a liquidatore dell'intero capitale.

Se vuoi su forma anche l'on. Bellini e  
vieni sulle due tavole, prendere altre decisioni  
importanti per la B.

Saluti cordiali e affetti

Leomando

Infinita scuse e cordiali auguri

Aff. Leomando

Roma 26 Novembre 1926

Caro Rossi,

Ho ricevuto ieri l'espresso con la lettera ritoccata, ed ho oggi portato al Comm. Mattacotta così le sue lettere come copia dell'altra sua lettera 22 ottobre con allegate la nota spese, la dichiarazione degli impiegati, l'esposto circa l'opera del liquidatore.

Ho fatto presente al Mattacotta l'opportunità di risolvere a Roma le vertenze, giacchè a Parma fra l'azione del Prefetto e quella dell'Intendente fra il succedersi dei colloqui e l'incrociarsi delle note scritte, non si arriva ad una conclusione concreta.

Ma il Mattacotta è molto restio a trasferire a Roma la risoluzione della pratica, tanto più che, dato il carattere poco malleabile del Ragioniere Generale, crede si possa incontrare maggiori dif-

ficoltà per una proficua discussione.

Invece il Mattacotta non sarebbe contrario, qualora l'Intendente lo richiedesse ad impartire da qui istruzioni dirette ad una risoluzione conciliativa.

Ma anche su questo punto il Mattacotta si mostra restio ad un intervento spontaneo. Bisognerebbe che l'Intendente chiedesse istruzioni a Roma e magari - se crede - chiedesse di essere udito. Finora però l'Intendente non ha comunicato al Ministero nessun elemento della questione, talchè il Mattacotta non ha avuto che il solo incarto che gli ho portato io stamani.

Occorrerebbe, dunque, che Ella dicesse - anche a mio nome - all'Intendente di Parma che se vuole istruzioni da Roma le chieda e intanto prospetti a Roma le sue vedute.

Gradirò conoscere l'esito del futuro colloquio.

Cordiali saluti



A. G. G. ~~Ministro~~ Giuseppe Volpi Conte di Montebello  
Ministro della Finanza

Il sottoscritto mag. comm. Ettore Poggi, già  
liquidatore del Consorzio degli Enti di Apprendimento  
governativo e Consumi di Parma, ~~deve~~  
~~comunicare~~ <sup>deve</sup> esporre ~~al~~ <sup>avuto</sup> al G. G. i fatti  
che ~~hanno~~ <sup>da</sup> ~~che~~ <sup>quali</sup> ~~hanno~~ <sup>ha</sup> ~~dato~~ <sup>origine</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> presente  
ricorso.

Il sottoscritto, ~~che~~ veniva nominato liquidatore  
del predetto Consorzio con decreto 30 giugno  
1925 A. 1478 del Prefetto di Parma, veniva  
~~esonerato~~ <sup>incaricato</sup> da tale ~~incarico~~ e sostituito  
dall'Intendente di Finanza di Parma con  
altro decreto prefettizio del 25 giugno  
1926 A. 2691. ~~Anteriormente~~ <sup>Successivamente</sup> dopo tre  
anni di intenso lavoro, l'applicazione di  
liquidatore, ~~il~~ sottoscritto ~~si~~  
si trova nella necessità di definire  
due debite prestazioni ~~che~~ <sup>che</sup> ~~intorno~~  
delle quali si è ~~consegnate~~ <sup>con lettera, non a lui imputabile</sup> ~~trattate~~  
e discusse ~~durante~~ questi ultimi anni ~~di~~  
sua vita. Durante il periodo della sua opera  
di liquidatore ~~si~~ <sup>si</sup> ~~sono~~ <sup>presentate</sup> due questioni, che rimangono  
ancora oggi insolte.

La prima questione verteva sulla  
~~liquidazione~~ misura del compenso spettante al  
sottoscritto come liquidatore del bilancio  
degli Enti. ~~Assunse la liquidazione~~ Documentava il sotto-  
scritto d'aver esposto, nel rapporto  
al Ministro delle Finanze del 15 dicembre  
1925, che le spese inerenti alla liquidazione  
~~ammontavano~~ a circa L. 1.080.000; e  
che a tale ~~rispetto~~ rapporto il Ministro  
rispondeva in data 9 febbraio 1926  
«avere» alle proposte avanzate» e  
~~autorizzando~~ autorizzando il pagamento  
«delle spese relative alla liquidazione  
consortile.» Fu in base a questa autori-  
zazione che il sottoscritto prelevò, come  
acconto delle sue competenze e delle  
sue spese, la somma di L. 800.000.

~~Il~~ In seguito il sottoscritto ~~per~~  
rinunciando per il momento a ~~far decidere~~ ~~il~~ ~~proprio~~  
~~nel~~ ~~interesse~~ ~~di~~ ~~custodire~~ ~~il~~ ~~proprio~~  
buono, diritto dall'autorità giudiziaria sulla base  
dei documenti sopra indicati, propose all'  
~~autorità~~ ~~competente~~ ~~di~~ ~~concedere~~ ~~il~~ ~~compenso~~  
~~spontaneamente~~ ~~di~~ ~~concedere~~ ~~il~~ ~~compenso~~  
chevolmente ~~in~~ misura ~~del~~ proprio  
che, ~~per~~ ~~pur~~ ~~curando~~.

impegnandosi a ~~non~~ ~~far~~ ad un ~~equo~~  
congegno con la somma da lui legittima-  
mente prelevata. Per dare una base  
concreta a queste amichevoli trattative  
il sottoscritto ~~propone~~ esprime un parere  
del rag. ~~Simone~~ ~~del~~ collegio dei ~~magi~~  
mieri di Milano e indicante ~~in~~  
L. 1.075.000 le competenze ~~effettive~~ <sup>effettivi</sup> al  
liquidatore, e una nota, con conferma  
testimoniale, di spese sostenute e non  
ancora rimborsate di L. 222.625. Né  
con l'indicazione di tali cifre ~~il sottoscritto~~  
~~ha mai voluto~~ il sottoscritto ~~che~~ <sup>il sottoscritto</sup>  
mai ~~voluto~~ <sup>inteso</sup> troncare le amichevoli  
trattative, ben sapendo che un <sup>benigno</sup>  
compromesso della vertenza comporta  
~~leggi~~ sacrifici di pretese da una  
parte e dall'altra. Ma queste sono  
intenzioni, confermate in ~~un~~ ~~trattato~~  
<sup>queste</sup> molte <sup>due</sup> lettere e ~~di~~ recentemente in un  
colloquio con il Prefetto di Parma, <sup>similmente</sup>  
sortirono altro effetto che l'emanazione  
di un decreto prefettizio ~~di~~ <sup>di</sup>  
si dirà in appresso.

La seconda questione: verteva e verte  
all'ora sul deposito fatto del sottoscritto  
di una somma di ~~650,000~~ <sup>di proprietà del</sup> ~~Consorzio degli Enti~~  
nella Banca Agricola di Parma, in  
un momento in cui nulla lasciava  
sospettare che la Banca dovesse cadere in  
fallimento. Assunseva e assume il  
sottoscritto ~~in piena~~ che ne fosse obbligo  
egli aveva, quale liquidatore del Consorzio  
di depositare ~~in una~~ <sup>nell'una</sup> piuttosto che ~~in~~ <sup>in</sup>  
Banca, le somme ~~liquidate~~ <sup>del Consorzio</sup> ~~stesso~~ <sup>altre</sup>  
stesso, e quindi ne forma responsabile  
lità più essere dichiarata ~~per~~ a suo  
carico per il fatto d'averlo depositato  
in una Banca di pari qualità. Ma anche  
qui il sottoscritto, rinunciando per  
il momento a difendersi davanti  
l'autorità giudiziaria <sup>- qualora fosse stato convenuto -</sup> contro la  
pretesa del Consorzio degli Enti di ~~essere~~  
ritenerlo responsabile dell'eventuale  
danno, <sup>affin</sup> spontaneamente  
& per ~~una~~ <sup>una</sup> devozione all'Consorzio  
da lui amorevolmente amministrato,

di' arguersi in proprio agere, ~~risarcimento del danno~~ ~~derivante~~ 5  
~~di' ritenere~~ ~~risarcimento~~ ~~derivante~~  
~~da ogni effetto~~ dal fallimento della Banca depositaria,  
e appreso altresì il pagamento degli interessi della somma depositata  
per tutto il tempo in cui dovesse rimanere  
infruttifera. Ma tutto ciò (cioè la  
rinuncia ad una fondatissima  
difesa davanti l'autorità giudiziaria)  
il sottoscritto desiderava fosse  
considerato nell'intero quadro della  
risoluzione delle due vertenze, intendendo  
che tali vertenze fossero risolte  
contemporaneamente con quei  
principi di equità e di convenienza che  
presiedono sempre <sup>reciproca</sup> le oneste  
transazioni.

Non mancava il sottoscritto di avvertire, ~~con lettera~~ con ripetute istanze,  
che la convenienza <sup>per l'Erario</sup> di evitare lunghe  
liti giudiziarie, ~~era evidente~~ <sup>era evidente</sup> ~~per l'Erario~~  
<sup>osservando come</sup> ~~per l'Erario~~ ~~grazie~~ ~~alle~~ con  
una pronta risoluzione delle due

vertenze si mettesse <sup>subito</sup> il Grario al 6  
risparso dalle vicende di carattere patri-  
moniale che al sottoscritto sta approntando  
in seguito al fallimento della Banca  
Agricola di Parma.

Le trattative queste ~~si~~ ~~le~~ ed aperte  
trattative sono state improvvisamente  
troncate dal decreto prefettizio notificato  
al sottoscritto il 12 corrente mese, e  
col quale il Prefetto di Parma  
separando le due questioni, e senza  
nulla dire della seconda, nella quale  
è pure notevolissimo l'interesse  
del ben sorgio, ~~stabilisce~~ sentenza  
senz'altro sulla <sup>prima</sup> controversia e  
~~di~~ dà ingiunzioni per l'esecuzione  
della sua <sup>pretesa</sup> sentenza.

Ecco il testo del decreto prefettivo n. 5883.

Lasciare in bianco  
il resto del foglio

Incompetenza ed eccesso di potere 7

con piena ~~salvezza~~ <sup>riserva</sup> di ogni altra impugnativa  
e con piena salvezza dei termini per  
l'impugnativa stessa, il sottoscritto  
sottopone all' A. G. le seguenti ~~esce-  
zioni~~ eccezioni.

~~Il~~ prefetto Il decreto ~~del~~ del Consiglio pario  
generale degli Approvigionamenti e Consumi  
del 9 novembre 1920 N. 266 stabilisce <sup>che</sup>  
che gli enti di consumo siano sotto la <sup>ref. art. 3</sup>  
vigilanza del prefetto, al quale debbono  
essere trasmessi i rendiconti di eser-  
zio; stabilisce che il Prefetto può  
sciogliere il Consiglio di Amministrazione  
nominando un Consiglio pario strau-  
nario; stabilisce, in fine, che il Prefetto  
può porre in liquidazione l'ente  
nominando il liquidatore. Nessuna  
altra facoltà è attribuita al  
prefetto, essendo quelle indicate  
tassative e non puramente  
indicative.

Del resto che il Prefetto, dopo

la nomina del liquidatore, non  
avesse più alcuna ingerenza nella  
liquidazione stessa, lo ~~rispose~~ <sup>rispose</sup>  
il fatto che i rapporti del  
liquidatore sono stati ~~essi~~ <sup>essi</sup>  
indirizzati direttamente al Mini-  
stero delle Finanze, e che il  
Ministro delle Finanze, come  
nella ~~lettera~~ <sup>già ricordata</sup> lettera 2 febbraio 1926  
~~essi~~ rispose direttamente al liqui-  
datore. Non compete dunque,  
al Prefetto di ~~assegnare~~ ~~risolvere~~  
~~stabilire~~ compensi di liquidazione  
~~giudicare~~ e di ~~deve~~ ~~assegnare~~ <sup>stabilire</sup>  
con proprio decreto la misura  
di detti compensi.

Merò ancora, pur il prefetto  
giudicare se il liquidatore  
ha o non ha debiti verso  
la gestione, ~~essa~~ per eventuali  
prelevamenti fatti su che le  
~~potrebbe~~ <sup>interesse</sup> per il pagamento  
delle spese di liquidazione si

~~per~~ dichiarare <sup>indebita</sup> ~~il~~ <sup>in seguito alla nota ministeriale 2 febbraio 1856, e</sup> ~~il~~ <sup>Preleva</sup>  
mento fatto dal liquidatore <sup>il</sup> ~~il~~ <sup>Preleva</sup>  
per liquidare la restituzione  
sia voluta e competente ~~da~~ <sup>il</sup>  
magistrato, non si può ~~permettere~~  
~~che~~ ammettere che una parte  
possa farsi ragione da sé,  
emanando un decreto che vuole  
avere ~~il~~ <sup>effetto</sup> di sentenza e  
~~essere~~ <sup>prevedere</sup> di ottenere ~~il~~  
esecuzione in un ~~il~~ <sup>prescritto</sup>  
termine di tempo.

Sulla prima decretazione

Con ogni riserva di ~~adire l'autorità~~  
di ~~autorità~~ <sup>tutela</sup> ~~adire l'autorità~~  
~~la prima decretazione~~ <sup>del</sup> ~~il~~ <sup>autoscritto</sup>  
del ~~compenso~~, ~~che~~ <sup>il</sup> ~~autoscritto~~  
~~si~~ oppone alla prima decretazione  
del Prefetto di Parma che stabilisce  
in lire 300.000 ~~la~~ <sup>liquidazione</sup> ~~ogni~~ <sup>di ogni</sup> ~~ogni~~  
competenza a titolo d'indennità  
e spese, le seguenti deduzioni:

in ~~un~~ <sup>un</sup> ~~tariffe~~ <sup>professioni</sup> ~~ma~~ <sup>che</sup> ~~è il~~ <sup>12</sup>  
parere dei Collegi dei Paggiuieri  
ha, al ~~giudizio~~ <sup>giudizio</sup> lo stesso valore  
dei pareri dell' Consiglio dell' ~~Ordine~~ <sup>Ordine</sup>  
degli Avvocati in materia ~~delle~~ <sup>delle</sup>  
di competenza ~~di~~ <sup>dei</sup> legali. Ora  
sta di fatto che il Collegio dei  
Paggiuieri di Milano ha ~~inviato~~ <sup>inviato</sup>,  
nel caso in questione, la cifra  
di L. 1.075.000, la quale - ~~anche~~ <sup>anche</sup>  
se si tenga conto della natura  
dell'ente in liquidazione - ~~risultava~~ <sup>risultava</sup>  
di gran lunga superiore a  
quella <sup>decretata, in</sup> ~~di~~ L. 500.000 a ~~loro~~ <sup>loro</sup>  
~~beneficio~~ <sup>del rimborso delle</sup> spese ~~da rimborsare~~.

Le spese sopportate dal ~~comune~~ <sup>comune</sup>  
~~beneficiario~~ ammontano a L. 22.625 <sup>12</sup>  
la loro documentazione risulta da  
attestazione dei funzionari del  
consorzio. L'asserzione del Prefetto  
che tali spese non siano in  
alcun modo valida documentate

13  
è ~~destinata~~ ~~da~~ ~~non~~ ~~propria~~ ~~sopra~~ ~~refere~~ ~~primario~~  
di prova: ~~essa~~ ~~è~~ ~~una~~ ~~gratuita~~  
~~di~~ ~~mera~~ ~~supposizione~~. ~~Comminata~~  
in confronto al ~~risultato~~ ~~del~~  
delle spese, ~~la~~ ~~compensazione~~ decretata  
in 500 mila lire, si riduce, per  
tre anni di lavoro, ~~ad~~ ~~appena~~ £ 77.575.

4. I vantaggi conseguiti dal liquidatore, superiori ad ogni più ~~prosa~~ ~~previsione~~ e ~~intevolmente~~ ~~superiori~~ di quelli previsti da ~~giuristi~~ ~~ministeriali~~ sono stati ~~come~~ ~~si~~ ~~dimostre~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~relazione~~ ~~inviata~~ ~~al~~ ~~Ministero~~ ~~favorevolissimi~~ per l'Erario. ~~È~~ ~~certa~~ ~~l'asserzione~~ ~~profetia~~ che tali concreti risultati abbiano a consigliare ~~un~~ ~~modesto~~ ~~compensamento~~ ~~decretato~~ ~~di~~ ~~otto~~ ~~cento~~ ~~mila~~ ~~lire~~.

~~Per~~ ~~che~~ ~~queste~~ ~~azioni~~, che ~~l'ag~~ potrà esaminare alla ~~stregua~~ dei documenti ~~e~~ ~~che~~ ~~eventualmente~~ ~~il~~ ~~sottoscritto~~ ~~potrà~~ ~~far~~ ~~valere~~ ~~indietro~~ ~~il~~ ~~magistrato~~

che sono ~~costi~~ in possesso di contesto  
un ministero, ~~per faranno~~ ~~mette~~  
non potranno non indurre ad una  
diversa valutazione del compenso  
da attribuirsi al liquidatore, prima  
ancora che questi, a tutela del  
proprio interesse, abbia a ricorrere  
al magistrato. ~~Non si può~~  
~~di non affatto e vedere? con~~  
~~in caso di deprezzo, disaccordo~~ ~~spatterebbe~~  
sentenziare definitivamente sulla  
misura del compenso stesso.

### Sulla seconda decretazione

Il Prefetto di Parma dopo aver rilevato  
che "senza alcuna autorizzazione da parte  
del Prefetto, unica autorità competente"  
si è ~~attribuito~~ ~~liquidatore~~ si è « indebitamente  
attribuito » mezzo milione in più  
di quanto ora gli viene legalmente  
liquidato ». Fa obbligo al sottoscritto  
di riversare entro otto giorni  
all'Intendente di Finanza di  
Parma detta somma di mezzo milione.

L'argomentazione e la decretazione  
sono erronee e illegali.

Non è infatti, vero come si è detto  
nella narrazione) che il liquidatore  
abbia ~~ind~~ indubbiamente prelevato lire

800.000 in acconto delle sue comuni  
potenze e spese.

Il 15 dicembre 1925 ~~era~~ il sottoscritto  
riferiva ~~ad~~ a V. G. che le  
spese di liquidazione ammontavano

all'incirca a £ 1.080.000, cifra  
confermata poi dal bollo dei  
dei pagatori di Milano G. G. G. G.

Vostra, con lettera <sup>a sua firma</sup> febbraio 1926

A. 27753, rispondeva aderendo  
alle proposte avanzate e consentendo

che fossero pagate le spese  
relative alla liquidazione consorte  
seguito di criteri della massima  
economia 77

~~stato~~ e ~~dopo~~ <sup>quale sia</sup> ~~stato~~  
la misura del compenso da  
conguagliare <sup>col</sup> prelievo <sup>dell'conto</sup>. ~~stato~~. Soltanto  
una sentenza del magistrato, da  
~~ottenere~~ nei modi di legge, potrebbe  
dare all'Erario il diritto di esigere  
restituzioni e di fissarne l'importo.

~~Ed~~ ~~il~~ ~~su~~ ~~mi~~ per risparmiare  
all'Erario una via lunga e complicata  
vertenza, ~~che~~ ~~giudiz.~~ ~~sua~~ e che si sottoviva  
si inducesse spontaneamente a proporre  
una soluzione transattiva, che per  
mettesse all'Erario (se <sup>una</sup> parziale resti-  
tuzione fosse <sup>stata</sup> convenuta) di entrare  
subito nel possesso della somma.  
~~Il~~ ~~la~~ ~~decretasse~~ ~~del~~ ~~Regio~~  
~~se~~ ~~mantenuto~~, ~~avere~~ ~~una~~ ~~effettu~~  
~~di~~ ~~eseguire~~ ~~e~~ ~~di~~ ~~interrompere~~  
~~questi~~ ~~propositi~~ ~~di~~ ~~assicurare~~  
~~pronta~~ ~~e~~ ~~sicura~~ ~~soluzione~~.

1.° Il sottoscritto non fu nominato  
come si legge nel decreto, «Commissario  
prefettizio per la temporanea  
amministratozione e per la liquidazione  
del Curisorgio.» Trattasi di due  
funzioni distinte; esso fu Commissario  
prefettizio dal 9 marzo al 9 giugno  
1925; ma, da quella data e  
per tre anni, fu liquidatore  
ai sensi dell'art. 9 del Decreto Loberi  
del 2 novembre 1920. A lui quindi  
spettano ~~le~~ <sup>titolo</sup> indennità ~~del~~ <sup>di un</sup> ~~Commissario~~  
<sup>non le modesto</sup>

prefettizio, ma quelle di un  
liquidatore che come si legge  
nel decreto Loberi) procede alla liqui-  
dazione con le norme di cui agli  
art. 147 e segg. del Codice di Com.

2.° La ~~funzione~~ <sup>posizione</sup> ~~dei~~ <sup>dei</sup> ~~Commissari~~  
dei liquidatori che ~~si~~ <sup>agiscono</sup> ~~svolgono~~  
in conformità alle norme  
del Codice di Commercio, è indicata



per la degnazione, nell'interesse  
del Consorzio, della vertenza circa  
il deposito fatto dal liquidatore  
della somma di £ 650.000 del  
Consorzio stesso nella Cassa di Risparmio  
Agricola di Parma;

4. ~~che si sia risolto~~ <sup>contemporaneamente</sup>  
~~con complessiva equità, e~~  
~~tra i due~~ ~~tra i due~~ ~~tra i due~~  
~~di cui si~~ ~~di cui si~~ ~~di cui si~~  
~~proprio~~ ~~proprio~~ ~~proprio~~  
~~che~~ ~~che~~ ~~che~~

con criteri di convenienza  
e di equità, le due questioni  
precedentemente indicate.  
~~con alto e profondo~~

3 }

Quindi la sola autorità veramente  
competente e cioè il Ministero  
non il Prefetto, ~~il~~ (naturalmente giurista  
delle intese intercorse fra il liquidatore  
e il Ministero) autorizzava il  
sottoscritto a pagare le spese

alla liquidazione, spese già da esso  
indicate al Ministero nella cifra  
di L. 1.080.000. La somma prele-  
vata in acconto non è dunque

indebitamente prelevata, e non  
si può in alcuna guisa ordinare  
la restituzione ~~con~~ ~~senza~~ la restituzione  
mediante l'ingiunzione di un decreto.

La sola autorità che potrebbe  
definitivamente ordinare la restituzione  
è l'autorità giudiziaria, dopo  
il che non sarà compito per

la parte ne breve - avere giudicato  
lettera di V. G. summa  
debb'attendersi alla

sono svolte direttamente e  
correttamente fra il liquidatore  
e il Ministro delle Finanze, affi-  
darsi ~~apertamente~~ ~~del~~ ~~prefetto~~, ~~non più~~ ~~quest'ultimo~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~intervenga~~  
a dichiarare invalidi i prelevamenti  
e ingiungere la loro restituzione <sup>fatte</sup>.

Questa <sup>con decreto</sup> saranno ragioni di credito del Consorzio verso il ~~del~~ ~~antico~~ liquidatore, spettanti al nuovo liquidatore (nominato dal prefetto con decreto 25 giugno 1926) di farle valere nel modo legittimo, cioè - ove non si raggiunga accordo - davanti l'autorità giudiziaria. ~~Ma non~~ ~~Ma non~~ ~~quindi~~ ~~mai~~ ~~un~~ ~~decreto~~ ~~del~~ ~~prefetto~~ ~~potrà~~ ~~trarre~~ ~~il~~ ~~prejudizio~~ ~~costi~~

E qui l'eccesso di potere è di assoluta evidenza. ~~Però che~~ ~~soltanto~~ ~~il~~ ~~nuovo~~ ~~liquidatore~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~revocare~~  
~~non~~ ~~impugnate~~ ~~ad~~ ~~in~~ ~~dubbio~~ ~~che~~ ~~per~~

La sola autorità che potrebbe con motivata e definitiva sentenza ordinare la parziale restituzione è l'Autorità giudiziaria, dopo però - il che non sarà compito nè facile nè breve - avere giudicato quale valore debbe attribuirsi alla lettera di V.E. e quale sia la misura del compenso da congruare poi col prelievo dell'accordo. Soltanto una sentenza del magistrato, da ottenere nei modi di legge, potrebbe dare all'Erario il diritto di esigere restituzioni e di fissarne l'importo.

Fu anzi per risparmiare all'Erario una così lunga e complicata vertenza giudiziaria che il sottoscritto si indusse spontaneamente a proporre una soluzione transativa, che permettesse all'Erario (se una parziale restituzione fosse stata convenuta) di entrare subito nel possesso della somma.

#### C O N C L U D E N D O

Il sottoscritto affidandosi al sentimento di giustizia e di convenienza dell'E.V. chiede che, riservata ogni altra azione ed eccezione è fatta ~~salva~~ piena salvezza dei termini per gli eventuali altri ricorsi:

- 1° Si annulli, o in ogni caso intanto si sospenda, il denunciato decreto del Prefetto di Parma in data 7 aprile 1927
- 2° Si riprendino le dirette trattative tra il liquidatore e il Ministero delle Finanze per la fissazione, di comune accordo, del globale compenso a titolo di indennità e spese;
- 3° Si riprendino le dirette trattative per la definizione, nell'interesse del Consorzio, della vertenza circa il deposito fatto dal liquidatore della somma di L. 650.000 del Consorzio stesso nella fallita Banca Agricola di Parma;
- 4° Si risolvino contemporaneamente, con criteri di convenienza e di equità, le due questioni precedentemente indicate.

Ill.mo Sig. PREFETTO DI PARMA,

Comunico alla S.V.I. che, in data di ieri, ho presentato ricorso in via amministrativa a S.E. il Ministro delle Finanze, contro il decreto prefettizio 7 aprile 1927 n. 5883 notificato mi il 12 corrente mese.

Tale ricorso, diretto all'annullamento o quanto meno alla sospensione del predetto decreto chiede, senza pregiudizio e con piena riserva di ogni altra azione, la ripresa delle trattative per il compimento simultaneo delle due questioni insorte fra il Consorzio degli Enti di Consumo e il sottoscritto liquidatore.

Con ossequi



Parma addì 19 aprile 1927 Ar. 198 V.

Intendenza di Finanza

di Parma (prov. Cremona)

Al Reg. UTORE ROSSI  
ISOLA DOVARESE

Prot. N. 6931 Rip. Cons.

Risposta a nota del  
Div. Sec. N.Oggetto Consorzio Enti di Produzione Approvvigionamento e Consumo,  
di Parma.Allegati  
**RACCOMANDATA**

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.

Per ordine dell'Illustrissimo Signor Prefetto La prego nuovamente di tradurre subito in atto gli impegni assunti per la completa garanzia relativa al recupero del deposito delle lire 650.000= presso la fallita Banca Popolare Agricola e degli interessi relativi.

Pertanto La prego di produrre entro otto giorni a questa Intendenza:

1°) una dichiarazione in carta bollata colla quale V.S. si obbliga di corrispondere gli interessi in ragione del 3% sulla somma di lire 650.000= depositata presso la Banca Popolare Agricola dall'epoca del deposito e fino al giorno dello integrale recupero della somma stessa da parte del Consorzio Enti. Tale obbligazione dovrà essere completata colla dichiarazione di garanzia da parte di almeno due persone solvibili.

2°) altra dichiarazione suppletiva ( con relativa garanzia) atta ad assicurare il recupero completo della somma di lire 650.000=

depositata alla Banca Popolare Agricola.

L'INTENDENTE

*C. Costa*



# ... Rossi Natale ...

(Cremona)

Isola Dovarese

FABBRICA TRAPUNTE

Premiata con 2 medaglie d'Oro

Isola Dov., li 31-1-1927

Carissimo caro avvocato,

Le confermo il telegramma in data  
16 corrente, col quale l'adversario che il  
ricorso al dipartimento era stato spedito -  
contemporaneamente spediti la lettera  
al Prefetto -  
e partiti poi ricevetti un telegramma  
dall'intendente e poi la lettera che le  
misero. Il telegramma mi invitava  
a recarmi da lui non oltre il 20 corrente.  
Risposi all'uno ed all'altro, con una  
semplice telegrammata, con la quale advertii  
l'intendente che avevo inoltrato ricorso  
prendendo in esame tutt'e due le  
questioni. Se lei crede necessario  
rispondere, mi dica come. Il Pro. Gu.  
rini intanto, s'è assicurato che le  
acque non verranno interdicte con  
azione forzata, e speriamo tutto vada  
bene.

Quando a qualche novità me la  
comunicate, di grazia inviata di tutto  
e affettuosamente saluti miei  
Cher Pomy

PRO MEMORIA

Parma 10 Ottobre 1925

Il Prefetto della Provincia di Parma, con suo Decreto 1° Luglio 1923, visto che il Consorzio fra gli Enti di produzione, di approvvigionamento e di consumo della Provincia di Parma si trovava in stato di cessazione dei pagamenti, ne decretava la liquidazione a' termini dell'art. 3 del decreto 2 novembre 1920 del Commissario Generale fu gli approvvigionamenti e consumi.

L'amministrazione straordinaria dell'Ente non ha ritenuto di opporsi a tale provvedimento perchè realmente a condizioni economiche e finanziarie erano tali che si imponeva l'inizio della liquidazione, non essendo possibile la reintegrazione del capitale, ormai completamente assorbito, a' termini dell'art. 146 del codice di commercio. E dal bilancio di apertura della liquidazione, redatto in data 4 luglio 1923 risulta in modo non dubbio che l'Ente non poteva continuare, indipendentemente dalle particolari condizioni ambientali della Provincia, ad assolvere in modo regolare ai compiti per i quali era stato creato, perchè, mentre da una parte era appesantito da una enorme massa di crediti di dubbia consistenza e di difficile realizzo, che costituivano la

massima parte delle attività, dall'altra era gravato da una somma notevole di interessi che si andavano mano mano maturando sulle somme di debito, mentre era assolutamente insufficiente il circolante destinato a provvedere ai bisogni della vasta e complessa mole della azienda.

La situazione iniziale della liquidazione, quale si desume dal bilancio di apertura chiuso con un disavanzo di L.4.777.255,23 non lasciava adito ad alcuna buona previsione. Di fronte ad una passività certa di circa 29 milioni stavano delle attività di molta dubbia consistenza e rappresentata per la maggior parte da avvisi verso Comuni, Cooperative e private ditte per la maggior parte insolventi.

Si era poi andata formando in tutti i debitori la convinzione di non dover mai in alcun tempo essere chiamati al pagamento dei debiti contratti per i servizi annuari, giustificata dal fatto che in precedenza i richiami al pagamento furono sempre molto fiacchi o mancarono affatto.

La liquidazione ha dovuto, quindi, fino dall'inizio combattere contro tale convinzione, dimostrando in modo energico il suo intendimento di tutelare con tutti i mezzi consentiti dalla legge gli interessi dei creditori, primo fra tutti lo Stato con circa 20 milioni di lire.

E dopo difficoltà di ogni genere, alla chiusura del suo secondo esercizio, la liquidazione ha potuto constatare con mio com-

piacimento di avere quasi completamente estinto il proprio debito verso lo Stato non rimanendo da versare che circa 3 milioni di lire dei 20 che figuravano all'inizio della liquidazione. Di modo che attualmente la situazione della liquidazione può, per sommi capi, essere così riassunta :

A T T I V I T A'

Somme in deposito presso Banche circa . . . . .		L. 500,000 :
Crediti (si notano i maggiori e si indicano le somme di presunto realizzo)		
Comuni . . . . .	L. 1.500.000	
Cooperative e privati . . . . .	" 850,000	
Società di Macinazione . . . . .	" 2.650.000	
Patronato Orfani . . . . .	" <u>500.000</u>	" 5.500.000 =
Immobili :		
Casa ex Testa . . . . .	L. 200.000	
Fileria da riso . . . . .	" 200.000	
Casa ex Bottoni . . . . .	" 100.000	
Macello . . . . .	" <u>100.000</u>	" <u>600.000 =</u>
Totale delle Attività . . . . .		L.6.600.000 = =====

PASSIVITA'

Debito verso lo Stato circa . . . . .	L.	2.970.000
Consorzio Provinciale Granario . . . . .	"	1.330.000
Capitale Sociale realmente versato (3.313.991,12) "		3.315.000
Spese di liquidazione imposte e piccole passività"		560.000
		<hr/>
Totale delle passività . . . . .	L.	8.175.000
		=====

Dalla situazione stessa risulta un disavanzo di L. 1.575.000 circa che potrebbe essere in parte sanato con il perseguimento diligente e continuo di tutte le piccole attività che si sono trascurate per maggiore sicurezza di calcolo.

La liquidazione potrebbe era con sollecitudine ultimare il proprio compito se non dovesse ancora regolare le pendenze con i Comuni consociati, pendenze che presentano grandissime difficoltà, sia per le disagiate condizioni economiche di tutti i comuni i quali hanno dovuto già subire sacrifici ingenti per i servizi degli approvvigionamenti e consumi e sia anche per la impossibilità, da parte del Consorzio, di sostenere, in parecchi casi; le proprie ragioni di credito, per insufficienza di documentazione da contrapporre alle infinite contestazioni dei debitori. Si è ora costretti a rivedere contabilità di altri Enti assorbiti dal Consorzio, che risalgono al 1917 - 18 - 19 e anni seguenti, a dover spesso ricorrere a prove testimoniali per documentare il credito e, in ogni caso, a contestazioni giudiziarie. - La definitiva sistemazione in tali condizioni, non

potrà avvenire che in lunghissimo tempo con grave danno per i creditori e con un notevole aumento nelle spese di liquidazione.

Un'altra difficoltà notevole è la sistemazione dei conti per la quota capitale conferita da ciascun Comune al Consorzio. Ed in proposito è opportuno sapere che il Consorzio fra gli Enti è stato costituito dalla Azienda Annonaria di Borgo S. Donnino alla quale erano aderenti tutti i Comuni del Circondario di Borgo S. Donnino; dall'Ente Autonomo Provinciale dei Consumi al quale erano aderenti quasi tutti i Comuni dei Circondari di Parma e di Borgotaro e dall'Ufficio Approvvigionamenti e Consumi del Comune di Parma. Successivamente aderirono al Consorzio altri Enti minori specialmente Cooperative.

I tre maggiori Enti, fondatori del Consorzio, contribuirono alla formazione del capitale consortile in modo tra loro molto diverso: l'Azienda Annonaria di Borgo S. Donnino vi apportava un capitale complessivo di circa L.30= per ciascun abitante dei Comuni ad essa associati e ne eseguiva l'effettivo versamento in ragione di circa i due terzi, mentre l'Ente Autonomo dei Consumi e l'Ufficio Approvvigionamenti e Consumi del Comune di Parma sottoscrivevano soltanto in ragione di L.3 = per ciascun abitante dei Comuni ad essi associati e non versavano alcuna somma.

La somma dei conferimenti tutti da tutti gli Enti consorziati in conto capitale ammonta a L.4.654.489 delle quali sono state effettivamente versate L.3.313.991,12. - I versamenti per la somma

suddetta furono tutti soltanto dalla Azienda Annonaria in proprio, dai Comuni ad essa aderenti, da cinque Comuni dell'Ente Autonomo e da Enti cooperativi minori. Nessuna somma venne versata dal Comune di Parma e dagli altri aderenti all'Ente Autonomo dei Consumi, avendo essi eccetto che non erano regolari le deliberazioni di adesione, per cui non si ritenevano impegnati al versamento della somma che il Consorzio aveva loro addebitato in conto capitale sociale. E tale eccezione si ritiene che abbia effettivamente qualche fondamento, in quanto, le deliberazioni relative non trattano di conferimenti di capitale all'Ente Autonomo o al Consorzio fra gli Enti, ma soltanto di garanzia di conto corrente presso istituti di credito e, per quanto riguarda il Comune di Parma, furono prese da un consesso che non poteva impegnare validamente il bilancio comunale (Commissione Amministratrice dell'Ufficio Approvvigionamenti). Nessuna probabilità di realizzo può, quindi, ragionevolmente sperarsi, per quanto riguarda il capitale presuntivamente sottoscritto dai suddetti Comuni, e altrettante fu quanto per altrè ragioni, c'è da temere per la differenza che ancora devono versare i Comuni più aderenti alla Azienda Annonaria di Borgo S. Donnino. Questi infatti, che già complessivamente versarono al Consorzio fra gli Enti circa 2 milioni di lire, non sarebbero certamente ora in grado, per le disagiate condizioni dei loro bilanci, di provveder ai loro impegni e si ha, anzi, fondata ragione di ritenere che cercherebbero in ogni modo e con ogni mezzo di di-

mostrare la illegalità del loro impegno possibilmente anche per quanto è già stato versato.

Da quanto si è sopra esposto, risulta evidente quale grave sperequazione verrebbe a verificarsi nel caso che il capitale sociale venisse assorbito dalle perdite della gestione consortile. Il grave danno, che da ciò deriverebbe, dovrebbe interamente essere sopportato dai Comuni già aderenti alla Azienda Annonaria di Borgo S. Donnino, mentre tutti indistintamente i Comuni della Provincia, e in modo particolare il Comune di Parma avevano a suo tempo beneficiato dei servizi del Consorzio.

E fu appunto in tale considerazione che l'On. Ministro delle Finanze del tempo, nel giugno del 1924, concesse una svalutazione del 35 % sui crediti a suo tempo dal Consorzio fra gli Enti accettati al loro valore nominale dal Consorzio Prov. Granario (atto Dr. Simoncelli di Roma 12 marzo 1921) per un valore di oltre 16 milioni di lire. Tale svalutazione infatti ha alleggerito il bilancio del Consorzio fra gli Enti di circa 5 milioni e mezzo di lire ed ha consentito che il relativo onere, addebitato al Consorzio Granario, venisse ripartito in ragione di popolazione fra tutti indistintamente i Comuni della Provincia a termini dell'art. 7 del R.D. 18 Marzo 1923 n. 477.

Si riteneva allora che con tale facilitazione il Consorzio fra gli Enti avrebbe potuto chiudere la propria liquidazione alla pari e restituirsi, quindi, il capitale a quei Comuni che lo avevano ef-

fettivamente versato, evitando così infinite contestazioni e senza provocare il malcontento delle popolazioni e delle rinnovate amministrazioni comunali. Ma il successivo fallimento di alcuni maggiori debitori e la continua svalutazione degli immobili hanno frustrate tali speranze per cui la situazione, come risulta più sopra, è nuovamente passiva di circa un milione e mezzo di lire.

E ciò aveva ben previsto la liquidazione del Consorzio quando, unitamente alla concessa svalutazione dei crediti del 35 %, aveva insistentemente richiesto che venissero bonificati tutti gli interessi accreditati in precedenza allo Stato a' termini della già accennata convenzione Dr. Simoncelli 12 marzo 1921. Non pareva equo infatti che soltanto la Provincia di Parma fosse gravata di interessi sui debiti contratti con lo Stato per i servizi degli approvvigionamenti e consumi, quando tutte le altre non solo non corrispondevano interessi di sorta, ma, in parecchi casi, si opponevano al consolidamento dei loro debiti e in ogni modo fruibano di lunghissime rateazioni. Ed, in proposito, la situazione generale dei crediti dello Stato per i suddetti servizi era tale che S.E. l'On. Rocco, allora Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro, ebbe a dichiarare in Senato, e se ne compiaceva come di un ottimo risultato, che lo Stato prevedeva di potere realizzare i crediti stessi nella misura del cinquanta per cento.

Per i crediti di questa Provincia, invece, non solo lo Stato si è assicurato l'integrale ricupero, ma ha potuto anche realizzare la

maggior di essi in un brevissimo periodo di tempo e, come se ciò non bastasse, ha ottenuto l'accredito di una rilevantissima somma di interessi.

Risultà infatti dal conto corrente dell'On. Ministero delle Finanze presso il Consorzio fra gli Enti, che, all'inizio della liquidazione, erano già stati accreditati allo Stato in conto interesse le seguenti somme:

Dal 12 marzo 1921 (data della convenzione al 31 dicembre 1921) . . . . .	L.	1.025.467,85
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 . . . . .	"	1.234.595,48
Dal 1° gennaio al 4 luglio 1923 (data dell'ini- zio della liquidazione) . . . . .	"	620.795,10
		<hr/>
e, quindi, complessivamente . . . . .	L.	2.880.858,43
		<hr/>

Permanendo tutt'ora le ragioni che hanno allora consigliata la svalutazione più sopra accennata onde risanare il bilancio consortile, approvate dalla necessità di addivenire alla sollecita definitiva chiusura dei conti anche per evitare l'aggravarsi delle spese la liquidazione del Consorzio fra gli Enti, per tutto quanto ha esposto prima, propone all'On. Ministero la seguente equa soluzione:

Il Ministero, nella sua qualità di massimo creditore:

- 1° consente che la liquidazione, valendosi dei primi realizzi (esclusi i ricavi degli immobili gravati di ipoteca a favore dello Stato) provvedeva alla restituzione integrale del capitale effettiva-

- mente versato da tutti gli Enti consorziati;
- 2° impegna il Consorzio ad effettuare con le somme suddette il conguaglio con i comuni eventualmente debitori in conto corrente per forniture di mezzi ed a versare la eventuale eccedenza al locale Consorzio Provinciale Granario in conto del debito di ciascun comune verso tale ente;
  - 3° consente che siano immediatamente tacitati alle migliori condizioni possibili tutti i piccoli creditori e pagate le spese di liquidazione.
  - 4° avoca a sè la situazione al 31 dicembre 1925 dichiarando a tale data la liquidazione.

L'accoglimento di tale proposta, mentre da un lato sarebbe di pieno soddisfacimento della popolazione di questa Provincia e delle rinnovate amministrazioni comunali, non porterebbe allo Stato onere alcuno quando si pensi che di fronte al disavanzo attuale di L.1500,000= stanno numerosissimi crediti per un notevole importo che, eliminate le spese di liquidazione, possono benissimo essere perseguiti dall'ufficio stralcio che potrebbe essere affidato alla locale R. Intendenza di Finanza che già si occupa della liquidazione del Consorzio Granario. Non solo, ma da tale sistemazione lo Stato potrebbe realizzare subito una buona parte del suo credito, attraverso il Consorzio Granario, mediante il recupero delle somme in conto capitale di cui al n° 2 della proposta suddetta; tali somme, unitamente a quelle che il Consorzio

potrebbe versare al Consorzio Granario in pagamento del proprio debito, aumentano a circa tre milioni di lire e non potrebbero altrimenti essere realizzate che attraverso una lunghissima rateazione.

Ed infine la liquidazione non può a meno di ripetere che di fronte ad un eventuale lieve disavanzo definitivo, stanno sempre circa tre milioni di interessi regolarmente pagati nonostante fossero addebitati ad un tasso mai usato in operazioni consimili ( 6 % ), e che rappresentano per lo Stato un vero e proprio utile sulla gestione degli approvvigionamenti in provincia di Parma.

La liquidazione del Consorzio fra gli Enti confida che l'On. Ministero delle Finanze vorrà esaminare benevolmente la suddetta proposta e si riserva di dare in proposito tutti i dati ed i chiarimenti di cui fosse eventualmente richiesta.

MEMORIALE

15 Dicembre 1925

Con memoriale in data 10 ottobre 1925 la liquidazione del Consorzio fra gli Envi, riassunta brevemente l'opera sua, prospettava all'On. Ministero delle Finanze la opportunità di alcuni provvedimenti per sollecitarne la definitiva chiusura per lo meno nei confronti degli enti associati che sono anche i maggiori debitori.

Tali provvedimenti si possono sinteticamente così riassumere :

- a) Restituzione dell'intero capitale effettivamente versato dagli enti consociati. Siccome però tali Enti sono essenzialmente comuni, tutti debitori dello Stato, attraverso il locale Consorzio Provinciale Granario, per gli effetti del R. D. 18 marzo 1923 N. 477, la somma capitale suddetta, anzichè essere restituita ai singoli Comuni interessati, verrebbe versata al Consorzio Granario e da questo allo Stato in deconto del debito dei Comuni stessi.

- b) - Tacitazione immediata di tutti i piccoli creditori e pagamento delle spese di liquidazione.
- c) - Trasferimento della liquidazione, avvenute le suddette operazioni, ad un ufficio stralcio presso la locale R° Intendenza di Finanza, che già si occupa della liquidazione del Consorzio Granario.

Essendosi successivamente, l'On. Ministero delle Finanze dimostrato disposto ad esaminare benevolmente le suddette proposte, la liquidazione del Consorzio fra gli Enti ha predisposta una particolareggiata situazione delle attività e delle passività, desunta dalla contabilità consortile e chiusa al 30 settembre u/s/, dalla quale risulta un disavanzo complessivo di lire 2.564,39.

Contro tale disavanzo sta però uno stanziamento di lire 2.749.262,92 per compensare le eventuali svalutazioni di crediti e le spese di liquidazione per cui la situazione stessa potrebbe ritenersi attiva per lire 184.994,53.

Dall'esame dell'elenco dei crediti è facile desumere che molti di essi sono da abbandonare e molti sono contestati. Però è bene subito affermare che

sono stati indicati come contestati tutti quelli non ancora riconosciuti o per i quali sono in corso provvedimenti legali, ma che ciò non esclude affatto la possibilità del loro integrale o parziale realizzo.

Si ritiene anzi che qualora la liquidazione dovesse procedere legalmente contro tutti i debitori che non hanno ancora riconosciuto o non intendono di riconoscere il loro debito, tutti i crediti elencati nella situazione di cui sopra potrebbero essere quasi interamente riscossi ad eccezioni di quelli di Enti o persone insolventi. E questo perchè la liquidazione del Consorzio è, nella maggior parte dei casi, nella possibilità di documentare coi libri commerciali le proprie ragioni di credito, mentre i debitori non hanno generalmente alcuna documentazione contabile.

Prescindendo comunque da ciò è da osservare che lo Stato rilevando la liquidazione del Consorzio così come essa si trova, (avvenuta s'intende, tutte le operazioni di conguaglio coi Comuni e coi piccoli creditori, e presumendo l'integrale realizzo dei crediti non dovrebbe sopportare che l'onere delle spese di liquidazione diminuito dei maggiori realizzi che non sono stati previsti e che pure sono notevoli.

Ma anche la svalutazione dei crediti non deve eccessivamente preoccupare l'On. Ministero perchè da un conto approssimativo fatta dalla liquidazione del Consorzio, basandosi nelle particolari notizie che ha su ogni suo cliente (che non è possibile qui riassumere, perchè occorrerebbe una dettagliata relazione per ciascuno), risulta che le svalutazioni non dovrebbero in alcun modo superare, quando ogni invito fosse diligentemente perseguito, le cifre seguenti :

a) svalutazioni dei crediti verso i Comuni	12 %	L. 250.000
b) svalutazione crediti Cooperative	30 %	" 300,000
c) svalutazione crediti clienti	10 %	" 350,000
d) svalutazione crediti affittuari e inquilini	50 %	15,000
e) svalutazioni crediti fornitori	70 %	" 100, 000
		<hr/>

E quindi si avrebbe una svalutazione complessiva di . . . . .

L.1.015.000  
=====

Il suddetto conto per quanto approssimativo è stato fatto con criteri assolutamente prudenziali .

Infatti :

1° - la svalutazione prevista per i Comuni in Lire 250?000 - è composta dai piccoli crediti e da arrotondamento sui crediti

medi essendo i maggiori non contestati. Le contestazioni che i Comuni fanno sono in massima parte cavillose per la necessità di differire il pagamento e si ritiene che esse cesserebbero immediatamente concedendo loro il conguaglio con le somme versate in conto capitale. Altre contestazioni sono determinate da addebiti loro fatti per mancate restituzioni di tele (o per restituzioni intempestive o irregolari, poche da mancati avvisi di merce.

Tutte contestazioni che in sede giudiziaria si ritiene che non potrebbero essere sostenute.

2° - La svalutazione prevista per i Consorzi e le Cooperative veniva stabilita nella base delle percentuali assicurate dai singoli liquidatori (tutte le Cooperative sono ormai in liquidazione) e si ritiene fermamente che, anziché aumentare, la cifra indicata in lire 300,000 dovrà invece subire qualche diminuzione.

La svalutazione prevista per i clienti diversi offre una garanzia ancora e notevolmente maggiore per quanto la percentuale indicata sia soltanto del 10%. Devesi, infatti, notare che tra i clienti è segnato anche un credito verso la Società

Parmense di Macinazione, per lire 2.500,000 , credito di sicuro e prossimo realizzo garantito oltrechè da una invidiabile situazione economica finanziaria della Azienda, anche da una Banca Veneta.

Fra tutti gli altri si è tenuto conto soltanto di quelli di sicuro realizzo considerando abbandonati tutti i minori. La cifra indicata in lire 350.000 sarà, quindi, in definitiva sensibilmente ridotta.

4° - Per i crediti degli affittuari e degli inquilini si è indicata come probabilmente realizzabile, la metà della somma complessiva . Si tratta di piccole cifre che non sposteranno in alcun modo la situazione. Si realizzerà però, certamente di più del 50 %

5° - I crediti verso i fornitori sono stati quasi completamente abbandonati avendo ragione di temere sull'esito di una causa contro i due maggiori. Però la cifra indicata in Lire 100.000 non potrà in alcun caso essere superata.

Riassumendo, quindi, l'onere dello Stato, rilevando la situazione del Consorzio sarebbe di :

= svalutazione crediti come sopra . . . . .	L. 1.015.000
=spese di liquidazione e piccoli creditori "	1.085.000

Totale dell'onere dello Stato	Lire	2. 100,000
		<u>=====</u>

Ma non è questa la somma che in definitiva lo Stato dovrebbe accollarsi : da essa debbono essere detratti i maggiori realizzi dei quali è stato sopra accennato e che si indicano sommaria-mente come segue :

1. ← Differenza attiva fra il disavanzo e il fondo svalutazioni indicato nella situazione . . . . . L. 184.994,53
2. Maggiore realizzo del credito verso il Patronato Orfani circa . . . " 100.000 =
3. Interessi 6 % sul credito di L. 2.500,000 per un anno verso la Società Parmense di Macinazione " 150.000 =
4. Interessi su conti correnti bancari circa " 16.000 =
5. Restituzione imposte pagate per conto del locale Consorzio Provinciale granario circa . . . . . " 100,000 =

Totale dei maggiori realizzi previsti, senza tenere conto delle piccole altre attività rappresentate da mobili, macchine da scrivere, contatore di cassa, cassaforte ecc.	L. 550.994.53
	<u>=====</u>

Risulta in tal modo evidente che l'effettivo onere fra lo Stato, nel caso del rilievo della situazione del Consorzio fra gli Enti, sarebbe di complessive lire 1.550,000 circa dalle quali dovrebbero poi essere detratti tutti i crediti che venissero realizzati fra quelli considerati privati nei calcoli di cui sopra.

Dimostrate così le conseguenze della proposta di cessione della liquidazione allo Stato, esaminiamo brevemente l'altra proposta di restituzione integrale del capitale versato dai singoli comuni consociati.

Tale restituzione se torna notevolmente di vantaggio ai Comuni non torna certamente a danno dello Stato, il quale, con tale mezzo si assicura l'esazione pressochè immediata di una notevole cifra di crediti che diversamente non potrebbe ottenere se non attraverso una lunghissima rateazione e dopo infinite contestazioni con tutti i Comuni interessati.

Tale provvedimento, poi, giova ripeterlo, sarebbe sommamente equo in quanto, consentirebbe che tutti indistintamente i Comuni della Provincia di Parma subissero con una giusta perequazione le conseguenze della gestione degli approvvigionamenti, come, equamente, a suo tempo, ne avevano goduti i benefici.

Nè deve preoccupare l'On. Ministero la richiesta degli altri Enti associati di avere un eguale trattamento. Infatti ol-

tre ai Comuni sono associati al Consorzio come risulta in un grande specchio allegato, i seguenti Enti :

- 1° - Azienda Circondariale Annonaria di Borgo San Donnino per L. 134.548,23. Tale cifra va a compensare un corrispondente residuo debito in conto corrente per cui lo Stato non dovrà restituire alcuna somma.
- 2° - Consorzio Provinciale Granario per lire 90.000 ,che lo Stato dovrebbe restituire a se stesso.
- 3° - Altri piccoli enti cooperativi per complessive lire 14620 che sono stati a suo tempo rilevati dal Consorzio Enti, per cui la restituzione non potrà essere richiesta, tanto più che tali enti sono ormai definitivamente liquidati.

=====

=====

A -  
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

RICHIAMATI i decreti Prefettizi 9 marzo e 30 giugno 1923, n. 389 e 1478, con i quali il Rag. ETIORE ROSSI fu nominato Commissario Prefettizio, rispettivamente, per la temporanea amministrazione e per la liquidazione del "Consortio fra gli Enti di produzione, approvvigionamento e consumo della Provincia di Parma";

Ricordato l'altro decreto prefettizio del 25 giugno 1926 n. 2691 con cui venne nominato liquidatore del detto Consortio l'Intendente di Finanza di Parma, in sostituzione del Rag. Rossi;

Ritenute doversi ora procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al Rag. Rossi, a titolo di compenso per la sua opera di Commissario Prefettizio e di rimborso d'ogni eventuale spesa da lui incontrata per detta opera;

Valutati, con criteri di larga equità, l'entità di tale opera, in rapporto anche ai concreti risultati da essa conseguiti, e l'approssimativo ammontare delle spese che il Commissario può aver sostenute, ma che non ha in alcun modo valido documentate;

Considerato che in base a tale valutazione, fatta anche su criteri dati dal Ministero delle Finanze, sia da assegnarsi al Rag. Rossi la somma complessiva di L. 300.000 a globale e completo soddisfacimento d'ogni sua competenza;

Rilevato che il Rag. Rossi ebbe però a prelevare già a tale titolo, senza alcuna preventiva liquidazione ed autorizzazione da parte del Prefetto, sola autorità competente, la somma di L. 800 mila e che

perciò egli è ora tenuto a riversare nelle mani del nuovo liquidatore la maggior somma di 500.000 lire indebitamente attribuitasi e prelevata in più dell'ammontare ora legalmente liquidatogli

D E C R E T A

1° - E' assegnata al Sig. Rag. Ettore Rossi la somma di trecentomila lire (300.000) a totale ed integrale soddisfacimento d'ogni sua competenza a titolo d'indennità e spese, per la sua opera di Commissario Prefettizio, prima per la temporanea amministrazione, e poi per la liquidazione del Consorzio fra gli Enti di produzione e approvvigionamento e Consumo della Provincia di Parma."

2° - E' fatto obbligo allo stesso Rag. Rossi di riversare, entro il perentorio termine di otto giorni dalla data di notifica del presente decreto, nelle mani del nuovo liquidatore del detto Consorzio, l'Intendente di Finanza di Parma, la somma di cinquecentomila lire (500.000) da lui attribuitasi e prelevate, a titolo di indennità e spese, in più delle 300 mila ora, a detto titolo, legalmente assegnategli con questo provvedimento.

L'Intendente di Finanza di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

PARMA, 7 APRILE 1927

IL PREFETTO

F. Illegibile *Rossi*

12/4/1927 = Dichiaro di ricevere oggi esemplare del Decreto Prefettizio 7 aprile corrente n.5883 riguardante la liquidazione competenze e spese per la mia opera di liquidatore del Consorzio fra gli Enti di Parma.

F.to Ettore Rossi

Avanti l'Es.<sup>mo</sup> Consiglio di Stato /  
(Quarta Sezione)

Ricorso  
del sig. Rag. Comm. Ettore Rossi di Sesto  
Cavarese (Cremona) assistito dagli Avvocati  
Agostino Berenini e  
Evario Baroni ed elettramente domi-  
ciliato ~~in~~ nello studio di ~~questo~~ ~~ultimo~~  
in Roma, Via Bonverdi te 24

contro  
l'Es.<sup>mo</sup> sig. Prefetto di Parma  
per  
impugnativa e ~~domanda~~ di annulla-  
mento del decreto prefettivo, emesso  
dal predetto prefetto di Parma, in  
data 7 aprile 1927 N. 5883 Div. 3,  
notificato al ricorrente in data 12  
aprile stesso anno.

Fatto

Dal Consorzio per gli Enti di Provvista  
di Approvvigionamento e di Consumo  
della Provincia di Parma, retto in

conformità alle norme del Decreto  
del Commissario generale degli Affari  
interni e Finanze (è pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 1920 N. 26)  
ebbe a trovarsi, ~~in gravi difficoltà~~ <sup>nella</sup> ~~maniera~~ <sup>nel</sup> ~~1925~~  
in gravi difficoltà.

Il Prefetto di Parma, avendo, per l'art. 3  
di detto Decreto Commissariale, la vigilanza  
~~del~~ sul Consorzio, ed ~~potendo~~ <sup>potendo</sup>, ~~in~~  
~~caso~~ ~~di~~ ~~scogliere~~ <sup>scogliere</sup> in caso di ~~divisione~~  
amministrativa il Consiglio di ammini-  
strazione, provide, con suo decreto  
9 marzo 1923 N. 289, a sciogliere  
il Consiglio e a nominare Comis-  
~~sario~~ ~~progettuale~~ sario straordinario  
il sig. rag. com. Ettore Rossi.

Senonché, dopo pochi mesi, non  
ritenendo il Prefetto possibile la  
nomina di un nuovo Consiglio  
di amministrazione disponeva - <sup>sempre</sup>  
in conformità all'art. 3 del predetto

Decreto Consorziale - alla messa  
in liquidazione ~~del~~ del Consorzio  
e alla nomina del Rossi a liqui-  
datore ~~del~~ del Consorzio stesso; e ciò  
con decreto prefettizio 30 giugno 1925  
N. 1478.

Trascorsero ~~tre~~ ~~anni~~ ~~di~~  
operosa attività del Rossi, nei quali  
esso liquidatore ebbe, per compiti  
della sua ~~liquidazione~~ <sup>uffici</sup> frequenti  
e diretti contatti col Ministero  
delle Finanze, ~~che era~~ ~~uno~~ dei  
maggiori creditori dell'azienda  
in liquidazione.

Ma, sopravvenuta nel giugno 1926  
per ~~la~~ ~~sua~~ ~~situazione~~ ~~locale~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~quale~~  
~~Agrocola di Parma~~ ~~si~~ ~~sembrava~~  
al Prefetto di Parma non ~~più~~  
opportuna, la permanenza del Rossi  
nell'ufficio di liquidatore del  
Consorzio, ~~esso~~ il Prefetto provvede  
con suo decreto 25 giugno 1926 N. 2691,

a sostituire il Rossi con l'Intendente  
di Finanza di Parma.

~~Restava~~ Susseggera da ciò la necessità  
di ~~liquidatore~~ al Rossi di rimborsare  
al Rossi le spese ~~sostentate~~ sostenute nel  
triennio del suo ufficio e ~~il compenso~~ <sup>di liquidazione</sup> ~~compenso~~  
professionale per l'opera prestata  
qual liquidatore. È infatti le pratiche  
~~si iniziavano subito per stabilire~~  
~~la misura del compenso e l'entità~~  
diretta a tale scopo.

~~del triennio~~ si ~~iniziarono~~ subito  
con l'attuale liquidatore, l'Intendente  
di Finanza di Parma, con lui  
legale rappresentante del Consorzio  
in liquidazione, il Rossi condusse  
lunghe e infinite pratiche, ~~per~~  
a sia per dimostrare l'entità  
delle spese sostenute, sia per stabilire  
la misura del compenso professionale  
~~che allegarsi~~ in conformità di un  
previso dettagliato autorevole parere  
del Collegio dei Ragionieri di Milano.

In queste trattative, condotte sempre  
~~con~~ dal Poser, con largo spirito di  
equità e con ragionevole artificio, si  
si ~~di~~ prospetto anche la questione  
d'un prelievo, ~~fatto~~ in conto spese  
di liquidazione, fatto dal Poser nella  
cifra di £ 800,000, ~~per~~ in acconto  
di spese e compensi del liquidatore.  
Anche il Poser, e dimostrava ~~di~~ ~~aver~~ ~~con~~  
~~in~~ documenti, ~~che~~ di aver ~~con~~  
mato con suo rapporto del  
Ministero delle Finanze che le spese  
di liquidazione del Consorzio ~~e~~ ~~raggiun~~  
gevano la cifra di £ ~~800,000~~; al quale  
rapporto il Ministro Volpi, con ~~la~~ ~~quale~~  
a sua firma in data ~~del~~  
A. ~~rispondeva~~ ~~consentendo~~  
e invitando il liquidatore a  
pagare le spese di liquidazione  
~~il~~ ~~Poser~~ ~~prelevò~~ ~~in~~ ~~acconto~~ ~~del~~  
suo avere £ 800,000 ~~che~~

~~avrebbe imputato a~~ ~~che~~ ~~degli~~  
Inserendosi di addiventare ad un  
congruo quando fosse ~~stipendi~~  
favemente stabilito il suo credito  
per ~~compenso~~ e rimborso ~~spese~~ ~~facendo~~  
di cui dichiarazione ~~avuta~~ all'attuale  
~~Stavaro con le cose~~ ~~gli~~  
liquidatore l'Intendente di Finanza  
di Parma.

Stavaro con le cose, e procedevano  
a ~~un~~ ~~che~~ ~~vol~~ ~~mente~~ le trattative  
~~per~~ ~~certa~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~del~~ ~~cont~~  
~~giustificata~~ ~~per~~ quando il  
Prefetto di Parma, avvegnendosi  
il diritto di liquidare ~~esse~~ ~~nella~~  
~~missione~~ ~~che~~ le spese e i compensi  
del Bossi, e di qualificare ~~per~~  
"indulto" il prelevamento fatto  
dal Bossi ~~una~~ ~~di~~ ~~tra~~ alla lettera  
del Ministro delle Finanze emanata  
il decreto 7 aprile 1927 ~~che~~ ~~qui~~  
si trascrive!

(A)

contro questo decreto, ~~si affrettava~~  
~~si~~ si grava col presente in corso  
fondato sulle seguenti ~~ragioni~~ ragioni.

Di rinvio

Eccesso di potere e violazione di legge

Assumiamo che il Prefetto di  
Parma ha ecceduto dai suoi poteri  
che erano quelli e suoi altri a  
lui attribuiti dal Decreto Comissariale  
del 29 novembre 1920 N. 266; e che  
anche in riferimento a detto  
Decreto Comissariale egli ha  
violato la legge.

Per ~~poter~~ ~~la~~ dimostrare di  
tale a fermato, ~~mi~~ ~~stabilire~~ esami  
verremo:

- 1° quali sono i poteri del Prefetto in materia  
di Enti e Consorzi di Apertura, giuoco  
e di Consorzio,
- 2° quale risulta essere il preciso  
carattere ~~del~~ giuridico del rinvio.

3° se nel caso ~~il~~ il prefetto poteva  
attribuirsi ~~altre~~ e dar ~~il~~ ~~potere~~  
ad altri <sup>suoi</sup> poteri: ~~non~~

I.

Benche l'impugnato decreto prefettivo  
non faccia espresso riferimento ad  
alun potere spettante al Prefetto per  
legge, ~~il Prefetto~~ e' chiaro che  
non ~~si~~ il Prefetto non derivare  
i suoi poteri dall'art. 3 del Decreto  
~~del~~ 2 novembre 1920 N. 266 del  
Commissario Generale degli Approvig-  
liamenti e Consumi.

Suffatti l'impugnato decreto commissaria-  
le: "Richiamati i decreti prefettivi  
9 marzo e 30 giugno 1923." Ora in  
quei decreti e si fa espresso  
richiamo all'art. 3 del Decreto  
Commissariale ~~che deve quindi ritenersi~~  
~~che~~ ~~sta~~ ~~in~~  
base ~~del~~ ~~delle~~ ~~successive~~ ~~decretazioni~~  
~~del~~ ~~Prefetto~~ ~~esse~~ ~~nelle~~ ~~intenzioni~~

costituire il ~~giudicamento~~ <sup>potere</sup> ~~del~~ <sup>potere</sup> prefettizio  
~~nelle~~ in quelle e nelle successive  
decretazioni.

L'art. 3 del predetto decreto <sup>comuni-</sup>  
sariale stabilisce esattamente  
i poteri del prefetto in terra  
di Corsica e <sup>enti di</sup> <sup>Appar-</sup>  
granamento e <sup>Consiglio</sup>, essi sono:

1° - Il prefetto ha la vigilanza  
sugli enti autonomi e a lui debbono  
essere trasmessi i rendiconti di esercizio.

2° - Il prefetto, in caso di disordine  
amministrativo, ha facoltà di  
sciogliere il Consiglio di Amministrazione  
dell'ente e di nominare  
un commissario straordinario per  
tre mesi prorogabili a sei.

3° - Il prefetto, in caso di cessazione  
di pagamenti, può, con suo  
decreto, mettere l'ente in liquidazione  
e nominare il liquidatore,  
il quale procederà alla

Liquidazione nei confronti alle  
norme del ~~1875~~ nostro diritto com-  
merciale.

Il nome il Prefetto di Parma  
ha esercitato correttamente i suoi poteri  
~~non ha~~

~~nominando~~ il 9 marzo 1923 <sup>nominando</sup>  
il Commissario Straordinario, ~~non~~

li ha ~~esecutato~~ il 30 giugno 1923 <sup>ordi-</sup>  
~~mandando la messa in liquidazione~~  
nominando il liquidatore, ~~non~~

li ha ~~esecutati~~ il 25 giugno 1926  
nominando liquidatore, ~~il~~ al posto

del Rossi; ~~il~~ l'Intendente di Ferrara,  
ma li ha evidentemente ~~esecutati~~

<sup>il 7 aprile 1927</sup> ~~attribuendosi~~, nel decreto impu-  
gnato, il diritto di stabilire

d'imperio la misura del compenso  
e anche del rimborso delle spese

al primo liquidatore, ingiungendo  
agli di fare restituire di

prelievi qualificati "indebiti" mentre  
sulla legittimità di questi prelievi

si svolgeva ~~con la dismissione~~  
~~autorità giudiziaria~~ ~~con eventuale ricorso alla~~  
la divisione fra  
il nuovo e l'antico liquidatore.

Levi l'accesso di potere ~~è stato~~ ~~è stato~~  
~~si tratta~~ ~~è~~ ~~si tratta~~ ~~è~~ di tutta con-  
denza. I poteri del prefetto sono tassativa-  
mente indicati nel Decreto Comunale, ~~che~~  
<sup>non</sup> possono estendersi al di là di ciò che la  
legge dice. Se la generica ~~è~~ parola  
"vigilanza" può dilatarsi tanto da permettere  
al prefetto di invadere ~~con~~ ~~il~~ ~~potere~~  
dei diritti pubblici e privati del ricorrente. La  
vigilanza è attribuita al prefetto perché  
esso possa seguire la vita dell'ente  
e stabilire quando vi è ~~di~~ ~~avvicinamento~~  
amministrativo e quando vi è ~~cessazione~~  
di pagamento; ma la legge <sup>precisa</sup> <sup>anche</sup>  
in qual modo questa vigilanza ~~deve~~  
deve tradursi in concreti provvedimenti  
amministrativi, ~~essa~~ con  
lo scioglimento, cioè, del Consiglio e  
~~del~~ la messa in liquidazione. ~~La~~  
con

La vigilanza ~~può~~ <sup>deve</sup> esercitarsi anche  
dopo la nomina del liquidatore, ed  
in applicazione del principio che chi  
nomina può revocare e sostituire  
fatta, come nel caso in esame, la  
nomina del nuovo liquidatore, tutti  
i rapporti nascenti dalla prestazione  
d'opera dell'antico liquidatore debbono  
dibattersi fra l'antico e il nuovo liquidatore  
senza che siano turbati da interventi  
illegittimi e giuridicamente inefficaci.

~~Il nuovo liquidatore potrà~~  
Il dibattito fra il ~~nuovo~~ antico  
liquidatore, per il compenso dell'opera  
prestata da quest'ultimo, potrà  
eventualmente essere deciso dall'autorità  
giudiziaria, ma non può ~~potrà mai essere~~  
~~deciso da~~ mai l'ente o Consiglio  
rivolgersi all'autorità che lo vigila,  
cioè al Prefetto, per che risolve  
in favor suo la contesa, e, con

non decreto, si sostituisca al giudizio  
del magistrato. Loni l'occorso di poter  
raggiunge <sup>inammissibile</sup> la figura di una parte  
in causa che si fa giustizia da se,  
~~mediante~~

Il carattere <sup>del ricorrente</sup> del Posi; ~~preposto~~  
dal Prefeto di Parma con decreto 30  
giugno 1923 n. 1435, <sup>all'ufficio di</sup>  
~~liquidato il Consorzio~~ ~~presso~~ ~~medesimo decreto~~  
del Consorzio, e quello di un vero e  
proprio liquidatore ai sensi degli art. 17  
197 e seguenti del nostro Codice di Commercio.  
E' da ritenere, e viola la legge, l'impor  
quato decreto quando a perire che  
mag. Ottore Posi « fu nominato  
Commissario Prefettizio per la liquidazione  
giure del Consorzio fra gli Enti di Affin  
azionamento e Consorzio di Parma. 77  
Il ricordato art. 3 del Decreto Commissario

14

stabilisce che il prefetto può scegliere  
il commissario dell'ente e nominare  
un commissario straordinario, ma  
aggiunge la ~~legge~~ legge, esso dura  
~~per tre~~ tre mesi prorogabili  
a sei. Dunque non oltre sei  
mesi può durare ~~per~~ il commissario  
straordinario nella reggenza <sup>temporanea</sup>  
dell'ente. Invece,

~~Invece~~ nel caso di vacanza in  
liquidazione dell'ente, il prefetto  
nominava il liquidatore <sup>acque limiti</sup>  
temporaneo di tempo.

Ti'che il Prefetto di Parma  
nominava il Rossi commissario  
straordinario per la <sup>temporanea</sup>  
amministrazione dell'ente il 9  
maggio 1923, o di tutta evidenza  
che non poteva prorogare tale  
incarico oltre i sei mesi cioè oltre  
il 9 settembre 1923. Dunque,

denegare, il 30 giugno 1923 affidò 15  
allo stesso Bossi l'ufficio di liquidatore  
dell'ufficio che il Bossi tenne  
per un triennio) il Prefetto non  
poteva prerogare i poteri del Curatore  
prefettizio, ma <sup>doveva</sup> nominare (come  
infatti ha nominato, benché con  
errore di ~~denominazione~~ <sup>nomenclatura</sup>) il liquidatore  
dell'ente del Consorzio ai sensi

dell'ultima comma dell'art. 1 del  
citato Decreto Curatoriale.

~~Vic~~ Vi è dunque, una violazione  
di legge nella denominazione di  
"Curatore prefettizio" ~~che si~~  
per la liquidazione del Consorzio  
- denominazione che si legge  
nell'imprimato decreto - giacché  
la figura del Curatore prefettizio  
ordinario e quella del Liquidatore  
sono nettamente diverse e distinte.

In questa e pura questione formale  
 avendo sostanziali riflessi nel demanio  
 eretto di potere. ~~Il Prefetto~~ <sup>il Prefetto</sup>  
~~Commissario Prefettizio~~ <sup>poteri del Prefetto</sup>  
~~essendo~~ <sup>sovrano</sup> assai diversi di fronte ad  
 un Commissario Prefettizio e  
 ad un Liquidatore, ~~si ai sensi~~  
~~della legge~~ <sup>commerciale</sup>. Il Liquidatore  
~~è~~ anche designato dal  
 prefetto in deroga all'art. 197 del  
 Cod. Commercio, ~~la~~ <sup>il suo preciso</sup> ~~caratter~~  
 di tutti gli effetti, ~~il suo preciso~~ <sup>caratter</sup>  
 di ~~un~~ liquidatore di Società Commerciale,  
 anche se, nel caso, ~~la~~ <sup>l'Ente</sup> ~~liquidazione~~  
 liquidazione sia nato e si svolge  
 sotto l'alta vigilanza dello Stato.

III.

Rimane a vedere se il Prefetto  
 di Parma poteva ~~per~~ attribuirsi

nella specie, ~~o~~ altri poteri inerenti  
al suo ufficio.

17  
Nel decreto di nomina del Posi  
a ~~la~~ liquidatore, il Prefetto di  
Parma, oltre il richiamo all'art. 3  
del Decreto Ministeriale, già  
pure richiamato all'art. 3 della  
legge comunale e provinciale. È  
vero che detto richiamo ~~però~~ accanto  
al preciso riferimento ad una legge  
che regola la materia, non apparire  
introdotta ad abbondanza e quasi  
soltanto per stabilire il potere gene-  
rico del prefetto ~~ad ingenerarsi~~ a  
mantenere i diritti dell'autorità amministrativa;  
ma, comunque, nel

~~Solo~~ ~~grado~~ ~~nel~~ ~~sublito~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~potere~~  
del Prefetto <sup>per l'emancipazione dell'impugnato decreto,</sup> ~~per~~ ~~si~~ ~~voglia~~ ~~far~~ ~~derivare~~  
dall'art. 3 della legge comunale e  
provinciale, ~~non~~ è opportuno osservare  
fin d'ora che qui non trattasi affatto  
di atto politico ~~del prefetto~~ per il quale

la insindacabilità si afferma di fronte  
 a qualsiasi organo giudiziario. ~~La~~  
~~se anche si volesse~~ quale considerazione si può anche aggiungere  
 essere ~~viva~~ viva ~~costante~~ la riluttanza  
 di cotesto Supremo Consesso Amministrativo  
 nel riconoscere l'esistenza dell'atto politico  
 nei provvedimenti adottati dai prefetti  
 per l'art. 3 della legge comunale e  
 provinciale, dubitandosi ancora che  
 il Prefetto possa mai compiere un  
 atto politico, accolto dalla dottrina e  
 dalla giurisprudenza amministrativa.

vero e proprio

Ma qui è preminente la natura  
 dell'atto, che non è (e faremo tutto  
 a cotesto Supremo Consesso se si indugiassimo  
 a dimostrarlo) di ~~carattere~~ <sup>atto</sup> politico, che  
 non ha <sup>alcun</sup> carattere di urgenza, e che  
~~rischi~~ proponendosi di risolvere una  
 controversia sulla misura del  
 compenso per una prestazione di <sup>opera</sup>  
 non sfugge al giudizio di legittimità.

Ma nell'esame della legittimità del  
provvedimento abbiamo già dimostrato  
che esso è inficiato da eccesso di  
potere e da violazione di legge, talché  
\* ~~non~~ <sup>qualunque</sup> disperato tentativo di riceverlo  
sotto le grandi ali dell'art. 3 della  
legge comunale e provinciale non  
può che riuscire <sup>sterile e</sup> ~~vanamente~~

Per questi motivi e per quanto, <sup>accanto,</sup>  
si potrà esporre in seguito, ~~si~~ <sup>si</sup>

Conclude:

Piacia al <sup>Gen.</sup> Consiglio di Stato, Quarta  
Sezione, in accoglimento del presente  
ricorso, annullare il ~~il~~ decreto  
del Prefetto di Parma in data  
7 aprile 1917 N.  
Spese e onorari come di legge.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PARMA

L'anno 1927 questo giorno 29 del mese di aprile da  
Parma, anno V° era fascista.

A richiesta del Consorzio fra gli Enti di Produzione,  
Approvvigionamento e Consumo della Provincia di Parma,  
in persona del liquidatore Comp. Dr. Emilio Costa, agli  
effetti del presente atto domiciliato in Parma, Via  
Farini 83 presso lo studio e la persona dell'avv.  
Alessandro De Castro

PRELESSO

Che con i decreti Prefettizi 9 Marzo e 30 Giugno 1923  
N° 389 e 1478 il rag. cav. Ettore Rossi residente  
in Isola Dovarese (Cremona) veniva nominato Commis-  
sario Prefettizio, rispettivamente per la temporanea  
amministrazione e per la liquidazione del Consorzio  
fra gli Enti di P.A. e C. della prov. di Parma ;  
Che il Rag. Ettore Rossi prestava l'opera sua  
nella d'ianza spiegata sua qualità dal 9 Marzo al 25  
Giugno 1926 in cui veniva sostituito dall'attuale  
Commisario Comm/Emilio Costa, Intendente di Finanza  
della Provincia di Parma ;

Che il Sig. Rag. Ettore Rossi ebbe a prelevare  
dai fondi del Consorzio Enti in varie riprese la som-  
ma di lire 800,000 (ottocentomila) a far tempo dal  
18 dicembre 1923 al 28 Maggio 1926 a titolo di

rimborso spese e competente per l'opera prestata ;

Che tale prelievo di somme il rag. Ettore Rossi ebbe a fare senza alcuna preventiva liquidazione ed autorizzazione dell'Ill.mo Sig. Prefetto della provincia di Parma, sola autorità competente a farlo -

Che l'Ill.mo Sig. Prefetto della provincia pronunziandosi definitivamente sulla richiesta di liquidazione ebbe a respingere la domanda del rag. cav. Rossi di L. 1.500.000 per rimborso spese e competenze per l'opera prestata dallo stesso nella dianzi spiegata qualità di commissario prefettizio per la liquidazione del Consorzio Enti;

Che l'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia valutando con criteri di larga equità l'entità dell'opera prestata e l'approssimativo ammontare delle spese sostenute dal Commissario Rossi, ha proceduto con suo decreto 7 Aprile 1927 alla liquidazione ed ha assegnato al sig. Rag. Cav. Ettore Rossi la complessiva somma di L. 300.000 (trecentomila) a totale e integrale soddisfacimento d'ogni competenza spettantegli a titolo d'indennità e spese per l'opera di Commissario prefettizio prima per la temporanea amministrazione e poi per la liquidazione del Consorzio fra gli Enti di P.A. e C. della prov'di Parma;

Che avendo il sig. Cav. Rag. Ettore Rossi prelevato

dai fondi del Consorzio richiedente la somma di lire 800.000 (ottocentomila) è perciò ora tenuto a versare e riversare nelle mani del nuovo Commissario incaricato della liquidazione del Consorzio stesso, Colm. Dr. Emilio Costa, la maggior somma di L. 500.000 indebitamente attribuitasi e prelevata in più dello ammontare liquidato ora legalmente ad esso rag. Rossi Ettore col menzionato Decreto dell'ill.mo sig. Prefetto.

Che l'ill.mo sig. Prefetto della Provincia di Parma faceva obbligo al rag. cav. Ettore Rossi di riversare entro il perentorio termine di otto giorni dalla data di notifica del suo decreto 7 Aprile 1927 nelle mani del Commissario prefettizio liquidatore del Consorzio fra gli Enti, Intende di Finanze di Parma, la somma di lire 500.000 detenuta in più delle L. 300.000 col suddetto Decreto legalmente assegnato ad esso sig. cav. Ettore Rossi ;

Che l'Intendente di Finanze di Parma, incaricato della esecuzione, notificava in data 12 Aprile 1927 a mani di esso Rag. Cav. Ettore Rossi il suddetto Decreto dell'ill.mo Sig. Prefetto della prov. di Parma;

Che è trascorso il termine come sopra prefissato senza che il cav. Rag. Ettore Rossi abbia ottemperato all'ordine di riversare anzi restituire al richiedente Consorzio la somma di L. 500.000 (cinquecentomila)

come dianzi prelevata in più ed ora detenuta a  
sue mani senza alcuna ragione e titolo ;

Che essendo riuscito vano ogni altro amichevole  
invito per il ricepero della somma di L.500.000 si  
rende necessario adire il magistrato ordinario per  
una pronunzia di diritto e di ragione, fatta salva e  
riservata ogni altra azione che al richiedente possa  
competere.

Tutto ciò premesso e considerato  
Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al R.Tri-  
bunale civile e penale di Parma

HO CITATO COME CITO

Il sig. Rag.Cav. Ettore Rossi, res. a Isola Dovarese  
(Cremona) a comparire nantì il R. Tribunale Civile  
e penale di Parma il giorno due giugno 1927 ore  
regolamentari, nel locale di sue selite udienze posto  
in Piazzale alla Corte d'appello per ivi, in contrad-  
ditorio o legittima ed accertata contumacia, ripigliasi:  
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta  
e fatta salva e riservata ogni altra azione che di  
diritto

SENTIR CONDANNARE esso citato rag. cav. Ettore Rossi  
a dovere immediatamente restituire e dare al richie-  
dente Consorzio fra gli Emi in persona del liqui-  
datore Comm. emilio Dott. Costa la somma di L.500.000

pax

per il titolo per cui è causa con gli interessi a norma di legge e clausola di esecuzione provvisoria nonostante appello e senza cauzione :

SENTIR CONDANNARE altresì esso citato alle spese del giudizio e agli onorarii di procuratore e di avvocato.

Copia di quest'atto da me ufficiale giudiziario sottoscritto ho rimessa e rilasciata al sig. rag. cav. Ettore Rossi alla sua residenza in Isola Dovarese (prov. Cremona) ivi parlando e il tutto rimettendo a mezzo posta con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno a sensi di legge.

UFF. giudiziario : Firmato GIUSEPPE PIAZZA



Parma 23. 1. 77

Carpino,

Ti ricordo che esemplari  
del volume fornito al Rossi.  
Fornisci di firmate tu  
e di rimando valut per  
prova. curami l'antiquaria.

A chi non consente, si  
al Rossi, di intesa de  
pochi "valore" in la  
cassa apposta a  
Pubblicato. M. h. 77  
Sturmann



2504

A Sua Eccellenza il Cav. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

Caro Peremini;

8 giugno 1917

Ho avvertito l'Avvocatura  
Consiglio Generale di quanto avviene  
a Parma. Si osserva qui che  
beni spesse l'Avvocatura di Bologna  
a rifiutare, in un primo tempo  
la difesa del Consorzio degli Enti  
di Approvvigionamento e Consorzio  
di Parma. Infatti tale  
Consorzio non può essere ~~defeso~~  
patronato dalla Avvocatura <sup>di Parma</sup>  
ma.

Esigo l'Avvocatura di Bologna  
ha cambiato avviso essa è  
indubbiamente in errore.

L'art. 4 del Regolamento  
approvato con R. Decreto 24  
novembre 1915 N. 1304 <sup>Costante</sup>  
che l'Avvocatura <sup>etariale</sup>  
~~è~~ in virtù di disposizioni  
espressa di legge, di regola  
mento, o di altro regolamento  
approvato con R. Decreto

assuma la rappresentanza  
e difesa legale anche di enti  
sovvergiurati o vigilati dallo Stato.

Dunque occorre una  
precisa espressione di legge  
di legge o di decreto  
che non c'è per  
il corso degli enti  
di corso

Per quanto l'elenco  
degli enti a cui è  
stato esteso il patto  
della Giurisdizione  
libero dalla trentina  
pubblicazione del  
elenco aggiornato fino  
al 6 novembre 1926, data

Esigeva il ultimo  
decreto per l'istituto  
che liquidava le ultime  
passività della Serrato  
e del Banco Parra.

C'è un decreto del quale  
ho indicata a persona la data  
e il numero) che riguarda  
i consorzi agrari. Ma  
~~non si~~ si tratta di un  
consorzio ben diverso e di  
altra natura.

Data cioè  
~~per questo~~ vari opportuno  
sollevare subito la ~~preziazione~~  
se l'invocatura ~~del~~ contenziale  
assumerà veramente il paterno  
del consorzio degli enti di Parma. <sup>no</sup> Molti consorzi  
santi

ELenco DEGLI ENTI CUI E' STATO ESTESO IL PATROCINIO  
DELL'AVVOCATURA ERARIALE DAL 1912 AL 6 NOVEMBRE 1926

---

Archivi e Consigli Notarili

Beni Anqaf

Commissario per la liquidazione delle gestioni

Commissione di vigilanza dei conti del controllo interall.

Consorzi provinciali generati in liquidazione

Consorzio di scolo e bonifica di Santa Giustina di Rovigo

Consorzio Idraulico della Bonifica Lontina

Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e distri-  
buzione latticini

Consorzio sbarchi cereali in liquidazione

Convitti Nazionali

Croce Rossa

Educatari

Ente Industriale Marittimo Genovese

Ente autonomo portuale di Napoli

Ente autonomo portuale di Riposto

Ente autonomo portuale di Torino

Ente Autonomo portuale di Cremona e Piacenza

Ente edilizio di Reggio Calabria

Enti autonomi di bonifica

Enti autonomi stradali

Forze francesi

Istituti di Consumo per impiegati e salariati dello Stato

Istituti di Credito Agrario

Istituti d'istruzione industriale

Istituti d'istruzione superiore

Istituto d'Assicurazione e Previdenza del personale delle Ricevi-  
torie postali

Istituto di Belle Arti

Istituto di liquidazioni

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato

Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei Comuni

Istituto Vittorio Emanuele III per le Calabrie

Lista civile

Magazzini Generali

Messina Ufficio del Piano regolatore

Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria

Opera Nazionale di patronato per le navi asilo

Opera Nazionale pro-combattenti

Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra

Opera Nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia

Provincem (per le vertenze relative al servizio di accasermamento dei RR.CC.)

Reggio Calabria - Ufficio del piano regolatore

Scuole industriali e commerciali

Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Unione Edilizia Nazionale

Unione Militare

Università ed Istituti d'istruzione superiore

---

- 1.° Decreto Toloni per Consiglio Cont. Prov. Consumo
- 2.° Copia decreto prefettizio 4 luglio 1925 che di  
nomina liquidatore Rag. Rossi Parma
- 3.° Copia di lettera del Ministero delle Finanze  
al liquidatore Rossi in data 2 febbraio 1926
- 4.° Copia di chiarimento Adele Paroli (già consegnata)  
all'Intendente di Finanze
- 5.° Alcuni appunti del rag. Rossi
- 6.° Copia mia lettera 12 agosto 1926 al comm.  
De Bellis Rag. Gen. Stato
- 7.° Copia di chiarimento Rossi presentata  
all'Intendente di Finanze
- 8.° Copia di chiarim. di Adele Paroli in  
sostituzione della precedente (non presentata)
- 9.° Due lettere dell'Avv. Gen. St. (avv. Berberio e  
Avv. Savonetti)
- 10.° Copia parere dell'Avvoc. Erariole
- 11.° Copia lettera del Ministero all'Intendente Parma
- 12.° Copia lettera dell'Intendente al rag. Rossi  
Mia lettera al rag. Rossi (15 ott. 1926)
- 13.° Incarto corrispondenza fra Ettore Rossi e l'Intendente  
(con alcuni allegati al N. 14)

14  
15  
16

Off. <sup>Parma</sup> Parma, 4 febbraio 1927 Personale  
Comm. De Bellis,

Perché non ho  
avuto il piacere di vederla, le  
scrivo per comunicarle ciò che  
avrei desiderato dirle.

È ben lungi da me il proposito  
di influire; in alcuna guisa,  
sulla misura del compenso che  
sarà liquidato al mio cliente per  
l'attore possi per la sua prestazione  
quale liquidatore del Consorzio  
degli Enti di Parma. È invece,  
mio proposito ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~  
- per antica devozione di cittadino -  
che il Granio ~~recuperi~~ per ~~inter~~  
non abbia danno alcuno dalla

questione  
soluzione delle due ~~vertenze~~  
che, ~~si da allora~~ ~~ci sono~~ ~~sei~~ ~~mesi~~  
~~si dibatterono~~ ~~con~~ ~~molta~~ ~~lentezza~~  
negli uffici di Parma.

Per questo ho  
~~ho~~ ~~perme~~ indotto il mio cliente  
a garantire, nella maniera più  
sicura, l'integrale ~~di~~ ~~compere~~ della  
£ 650 mila da lui depositate nella  
Cassa di Risparmio di Parma. E ho ~~così~~  
~~indotto~~ ~~anche~~ altresì a garantire anche  
il pagamento degli interessi  
di detta somma. E <sup>però ancora</sup> ~~è~~ ~~in~~ ~~atto~~  
di conoscere il saggio dell'interesse  
e la forma di <sup>questa</sup> garanzia supplementare.  
Ho ~~non~~ consigliato il mio  
cliente di restituire ciò che ~~gli~~  
~~avere~~ ~~trattenuto~~ ~~di~~ ~~capitale~~  
~~di~~ ad obbligarsi a

(e quindi cammò sulla lettera mini-  
steriale 2 febbraio 1926) <sup>egh'ha</sup> ~~nessa~~  
trattante in più di quello che  
gli sarà liquidata <sup>suo</sup> come <sup>compensi</sup>  
~~è~~ e rimborso di spese. Ma per  
approntare la somma <sup>(operazione non facile in questo periodo di tempo)</sup> occorre  
<sup>conoscere</sup> ~~la~~ cifra che ~~è~~ <sup>è</sup>  
nelle intenzioni del ministero  
e che non è ~~ancora~~ nota.

~~Ma~~ ~~tra~~ ~~per~~ il  
frutto di questi miei consigli  
corre qualche <sup>grave pericolo</sup> ~~pericolo~~ ~~di~~ ~~causare~~ ~~disturbi~~  
dal'insorgere di nuove azioni  
civili per le responsabilità  
civili del Bossi nel fallimento  
della Banca d'ogni. Io temo che  
~~lavorando~~ ~~un~~ ~~ora~~ ~~al~~ ~~bureau~~ ~~di~~  
~~due~~ ~~o~~ ~~tre~~ ~~giorni~~ ~~con~~ ~~l'incarico~~ ~~si~~  
~~arrivino~~ ~~al~~ ~~momento~~ ~~in~~ ~~cui~~

che per effetto di tali azioni possa essere  
~~sempre~~ <sup>veramente</sup> ~~con~~ <sup>con</sup> provvista  
la solidità ~~garantita~~ patrimoniale del  
foss, ~~con~~ ~~gravi~~ ~~guarantimenti~~  
~~sono~~ ~~aperte~~ le due vertenze  
con l'erario, ~~che~~ ~~io~~ ~~vorrei~~  
con danno delle due ~~soluzioni~~  
~~che~~ ~~sono~~ ~~già~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~capacità~~ ~~ad~~ ~~adempiere~~ ~~alle~~  
obbligazioni con l'erario,  
ecco perché - nell'interesse  
del'erario che per me sta  
al di sopra dei privati interessi  
dei ~~creditori~~ <sup>creditori</sup> della ditta  
Banca - io ~~vorrei~~ <sup>mi</sup> ~~vorrei~~ <sup>vorrei</sup> permesso di ~~aver~~  
~~la~~ ~~ferma~~ ~~sulla~~ ~~la~~ ~~conclusione~~  
delle lunghe trattative parmensi  
che - trascinandosi tra il prefetto  
l'intendente e il Ministero con  
assiduo scambio di note - durano già  
da quasi sei mesi.  
con ossequi - devt.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

ritenuto che il Consorzio fra gli Enti di produzione, approvvigionamenti e consumi della provincia di Parma, trovasi in stato di cessazione dei pagamenti, e che inoltre ha in gran parte esauriti gli scopi per cui venne creato, cosicchè si ravvisa la necessità della sua liquidazione;

visto l'art. 3 della legge comunale e provinciale e l'art. 3 del decreto 2 novembre 1920 del Commissario Generale degli approvvigionamenti e consumi;

D E C R E T A

Il Consorzio fra gli Enti di produzione, approvvigionamento e consumi della provincia di Parma è dichiarato in liquidazione.

Il Rag. Ettore Rossi è nominato ~~commissario~~ commissario prefettizio per la liquidazione stessa.

Parma 1° luglio 1923:

IL PREFETTO

F° Samuele Pugliese

Reg. a San Secondo Parmense il 4 luglio 1923 Numero I vol. 29 atti privati. Riscosse L. 13,10.

Visto depositato, annotato e trascritto nei registri della cancelleria del Tribunale di Parma ai N° 8010 reg. d'ord. 4860 Reg. trascrizioni 3I reg. atti commerciali.

Parma 15 / 7 / 1923

IL CANCELLIERE F°

Canuti

*Consorzio*  
*presentato*  
*Stato*

Separato S. - 8. - 946

Carissimo

Il manoscritto esemplare  
del 1.º dec. d'industria del Reale  
Banco alla d'industria e stampa per  
d'industria.

Il ricordo l'art. 3 del Dec. 1.º  
esplicitamente degli enti, col  
quale si stabilisce il luogo  
d'industria.

Ad ogni modo per la  
che per il miglior governo  
d'industria.

Carissimo

Ill. Sig. R. Intendente di Finanza

Farma

4

Pure essendo convinta che nessuna responsabilità può competere al proprio marito Rag. Ettore Rossi la sotto scritta conferma av. S. l'averbale dichiarazione fatta che : per ogni danno riconosciuto e comprovato dovesse far carico al Rag. Ettore Rossi nella sua qualità di Commissario liquidatore degli Enti consumi di Parma per la somma di L. 650 mila di spettanza dell'Ente depositate presso la fallita banca popolare agricola la scrivente se ne rende garante ove non sia altrimenti riparata

F. Rossi Varoli Adele

1  
Carissimo,  
Ho letto le lettere dell' illustre amico Ben-  
e ti prego di ringraziarlo vivamente  
per il suo affettuoso interesse  
sia come legale che come amico.  
Il subdolo atteggiamento dell' intendente  
mi ha sconcertato. Sono convinto  
che egli ha dovuto cedere  
alle premure del Ben. il quale  
vinto a confidarsi il padrone  
della Banca, vuole ad ogni costo  
creare i partiti in altro  
campo, evidentemente per accen-  
tuare i vari posti...

Non so che cosa deciderà Roma  
in merito alle attive pratiche  
avviate dall' illustre mio  
patrocinatore, ma converrà  
che tu ricordi a quest'ultimo  
quanto sai, e così;

1.°) che io a tempo debito, e prima al Ministero  
della finanza l'autorizzazione a liquidare  
ed a pagare le spese di liquidazione  
(tra le quali erano le mie onerose)  
2.°) che il Ministero chiese a quanto  
all'incirca tali spese potevano ammontare  
3.°) che io in un dettagliato memoriale  
esposi un conto presuntivo di circa  
di 1.000.000. -  
4.°) che il Ministero con foglio del 2 feb.  
bravo corrente annuo, dichiarava es-  
sere aderire, alle mie richieste e  
quindi anche al pagamento  
delle spese di liquidazione. -  
Ho un limite ad un prelievo in  
conto, di 800.000. - per lasciare poi  
al Ministero, di liquidare la mia  
parcella, per quanto dal testo della  
nota surricordata del 2 febbraio, mi  
pare di poter rilevare anche  
l'autorizzazione a liquidare e pagare  
tutto, coi criteri della massima economia. -

Il salto del Rag. Gen. mi pare, 3  
per lo meno, fuori d' luogo, e egli  
aveva già autorizzato il paga-  
mento. - Capisco la ma-  
nifesta, ma la ritengo giustificata  
fino ad un certo punto, poiché  
egli, quando andrò a ripor-  
tarmene a percepire le mie  
30 mila lire o più d' li, mi che  
carriera, mentre non profitterei  
staremmo freschi e non  
dovremmo pensare prima alla  
vecchiaia. - E poi non si deve  
dimenticare che io ho dovuto  
sopportare nipentissime spese. -  
Per cui che ogni giorno dovevo  
fare un centinaio e più d'  
chilometri con la mia automobile.  
(che ho logorate tre in quattro anni)

effetti il mantenimento mio  
e del mio chierico; l'andata  
a Roma in parecchie rifrese  
e quasi sempre a mie spese  
e capitali: benifanno come  
le sole spese annue ad  
alcuna centinaia di migliaia  
di lire.

Di ho voluto ricordare tutto  
quanto sopra, per la moralità  
della cosa e perché non  
rimbato nel mio animo  
dell'Intere nostro amico  
potrebbe sorgere il dubbio di  
una qualsiasi mia azione  
mentre che carretta  
di numero più ti dichiara subito  
che ho perfettamente prima la for  
rortemta del B. di far ricomporre  
innanzi tutto la misquale di liquidatore? -

2  
Poi, quanto alla liquidazione della parcella  
lascio pienamente libero voi, io mi ac-  
cisa meglio, come è nel  
cifra che più credete opportuna.  
Permettami però di ricordare a questo  
proposito, che io sono molto del  
paure espresso proprio a te, ma  
dal primo giorno che c'è, sarebbe  
stato molto opportuno l'intervento  
dei miei colleghi: Ferrazzo e  
Pesci e Zanotti, nella faccenda. -  
Non è questo rifatto, che la classe  
dei Ragionieri si è interessata di una  
grave questione e si riguarda il  
suo capo. - Parlate anche a Bon...  
e tutti il mio paese, al riguardo,  
sarebbe anche interessante un  
suo colloquio con Bercini: vedi  
tu se vuoi via il caso di provocarlo.  
Ritornando alla questione della mia  
qualità di liquidatore, ho visto con piacere

importato e molto bene la cosa, a proposito  
della limitata funzione del Comisario  
Perfettivo (limitato nel tempo) - Ma  
indipendentemente dalla disposizione  
del decreto Soleri, non vi è anche la  
legge che disciplina il carattere del Comisario  
Perfettivo, la quale, se non erro,  
dispone una limitazione di tempo  
alla funzione del Comisario Perfettivo.  
Se è vero questo, pare alla scadenza  
del termine non si è provveduto  
alla promulgazione di un nuovo  
decreto prorogante i suoi poteri? -  
Se ciò non si è fatto, non è  
chiaramente riconosciuto che io fui  
nominato come liquidatore e non  
come Comisario Perfettivo? -  
Ma vi è un'altra circostanza che  
forse lei stesso ancora non conosce  
ed è questa: la stessa Legge di  
Parma per le stesse ragioni del  
Comisario Suti e per effetto dello stesso  
articolo della legge Soleri, mi

7  
nominava liquidatore dell'azienda  
amministrata di Bonzo L. Dominico e  
il decreto di nomina, in questo caso  
è preciso anche nella dizione:  
Nominava cioè il liquidatore, senza  
far cenno al funzionario Prefettizio.  
Sono due casi perfettamente identici  
che hanno riferimento alla stessa  
Legge, che riguardano la stessa persona  
del liquidatore e i di cui decreti provengono  
dalla stessa Prefettura.

Richiedi subito copia a Archivi, di  
questo decreto e ne avrete la più  
squisita prova.  
Ah! ti arrivava mio carissimo, che i bei con  
dolorosa, ora, a cose fatte e mentre sarebbe  
con te stessa attendersi pacificamente il  
frutto dell'intero lavoro sopportato, vedere  
invece inscurato questo indecente gazzarra.  
Perché il governo prefera di aver perduto  
una somma di milioni ed invece, con

una bravura, fatta veramente, con  
coscienza, capacità (lascia che io dimentichi  
per un momento la modestia) e  
da buon padre di famiglia, ha  
potuto risparmiargli sino all'ultimo  
soldo. -

Penna che vari altri prima di me aveva  
finitato l'improbabile lavoro, abbandonando  
ben presto data l' insuccesso ed efficienza  
amministrativa ed ambientale.

Penna che era anche psicologo lavorava  
in quel tempo e soprattutto molto  
difficile mantenere i termini.

Penna infine che, a detta dei funzionari  
del Ministero, questa volta, era considerato  
il più grande ed arruffato pasticcio d'Italia  
e dopo tutto ciò di cui se non ho  
ragione di essere profondamente scosso  
spinto ed umiliato nel vedere ora  
trattato come un uomo di nessun  
prezioso. -

Ma spero ancora nella giustizia e soprattutto  
nell'appoggio affettivo dei veri amici; -  
Ganti spedisca al Ministero ed una al Ministero Poste  
per te dirette al Ministero Poste come  
dirette al Ministero Poste come Ministero

Andiamo dovrebbe fare la sovranità di quanto  
è avvenuto al tempo e cioè  
il 20/10/1855. Il 20/10/1855. Il 20/10/1855.  
Il 20/10/1855. Il 20/10/1855. Il 20/10/1855.  
Il 20/10/1855. Il 20/10/1855. Il 20/10/1855.

Il primo tempo si riferisce appunto al 1855  
ma poi il riferimento alle finanze riguarda  
l'anno 1855 e da quel momento per  
sempre le lettere sono diventate a "dignitate"  
senza interpellare il Prefetto e anzi quando  
aveva bisogno di religione col 1855, si  
risolve tutto al momento di finanza.  
Tutto ma pensare che il 1855 fosse  
parzialmente parte, rispetto al 1855.

quanto alle mia qualità di signorile tu mi pare  
ridubbia perche non sarebbe stato inutile  
cogliere altro documento ed io preferirei un  
suo suo mandato dall'assessore tale incarico  
reputo di grande importanza del ministero  
il piu urgente ed importante  
Propri. verso la legge del 1925 e l'ordinanza della  
reputa per il ministero di finanze  
dicesi che si pagano a favore le spese di  
liquidazione.

Il ministero mi ha dato a quanto che si pagano  
a favore di circa 100000  
Il piccolo fatto che si pagano a favore di circa 600 lire  
Il ministero mi autorizza con lettera 2/2/26 a  
pagare tutto - Mi invitai a pagare acconto  
piu che per un accento di denaro, intendendo per  
liquidare a debito tutto passato dal  
ministero -

5

*per le mani*

---

Roma 10 Agosto 1926

Egr. Comm. De Bellis,

A seguito della conversazione di ieri mi permetto inviarle copia del decreto di nomina a liquidatore del rag. Rossi. Vi si legge che il Rossi è nominato "commissario prefettizio per la liquidazione" dizione questa che per la sua <sup>in</sup>esattezza può condurre in errore.

E' vero che il Rossi con precedente decreto del marzo 1923 era stato nominato dal Prefetto Commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente (art. 3 del Decreto Soleri 2 novembre 1920 primo comma), e la nuova nomina non poteva prolungare la sua qualità di commissario prefettizio e poteva soltanto nominarlo liquidatore.

Infatti il ricordato art. 3 del decreto Soleri dice espressamente che il Commissario prefettizio non può durare che tre o al massimo sei mesi (il Rossi nel luglio era commissario da quasi cinque mesi) e precisa, nel secondo comma, quando il Prefetto deve nominare il liquidatore e cioè quando l'Ente trovasi in stato di cessazione di pagamenti, che è appunto il caso ricordato nel decreto in copia.

Dunque, il <sup>Commissario</sup> Rossi nel luglio 1923 non poteva essere prorogato per mesi ed anni nella sua qualità di commissario prefettizio; egli non poteva che essere nominato liquidatore ai sensi degli art. 197 e seguenti del cod. Comm. così come è detto nel decreto Soleri. La richiesta quindi del Rossi di essere considerato liquidatore di un Ente con funzioni commerciali mi pare fondataissima in diritto.

Con i migliori saluti, cordialmente

dir. Bonomi

Roma 1<sup>o</sup> Agosto 1926

Egr. Comm. De Bellis,

A seguito della conversazione di ieri mi permetto inviarle copia del decreto di nomina a liquidatore del rag. Rossi. Vi si legge che il Rossi è nominato "commissario prefettizio per la liquidazione" dizione questa che per la sua <sup>in</sup> esattezza può condurre in errore.

E' vero che il Rossi con precedente decreto del marzo 1923 era stato nominato dal Prefetto Commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente (art. 3 del Decreto Soleri 2 novembre 1920 primo comma), ma la nuova nomina non poteva prolungare la sua qualità di commissario prefettizio e poteva soltanto nominarlo liquidatore.

Infatti il ricordato art. 3 del decreto Soleri dice espressamente che il Commissario prefettizio non può durare che tre o al massimo sei mesi (il Rossi nel luglio era commissario da quasi cinque mesi) e precisa, nel secondo comma, quando il Prefetto deve nominare il liquidatore e cioè quando l'Ente trovasi in stato di cessazione di pagamenti, che è appunto il caso ricordato nel decreto in copia.

Commissario  
Dunque, il Rossi nel luglio 1923 non poteva essere prorogato per mesi ed anni nella sua qualità di commissario prefettizio; egli non poteva che essere nominato liquidatore ai sensi degli art. 197 e seguenti del cod. Comm. così come è detto nel decreto Soleri. La richiesta quindi del Rossi di essere considerato liquidatore di un Ente con funzioni commerciali mi pare fondataissima in diritto.

Cop i migliori saluti, cordialmente

ILL.MO SIG. INTENDENTE DI FINANZA di

P A R M A

Il sottoscritto rag. Ettore Rossi già liquidatore del Consorzio fra gli Enti di Produzione approvvigionamento e consumo di Parma, premesso

che nei suoi rendiconti e memoriali al Ministero del 30 settembre, 10 ottobre e 15 dicembre 1925 e nella lettera di risposta del Ministro Volpi del 2 febbraio 1926 (Rag. Gen. n.27733) si era convenuto di pagare tutte le spese relative alla liquidazione prima di deferire all'Intendenza di Finanza le operazioni di stralcio;

che, in conformità a questo criterio, e in attesa di venire compensato e rimborsato della sua attività professionale e delle sue spese sopportate quale liquidatore del Consorzio, il sottoscritto (calcolando le sue competenze sulla tariffa vigente dei ragionieri italiani) ha prelevato, in più riprese, in acconto dei suoi diritti, la somma di L. 800.000 (ottocentomila)

**R I G H I A R A**

che si è iniziata soltanto ora la discussione intorno alla misura di tale compenso e di tali rimborsi e ai criteri secondo i quali essa dovrà regolarsi

**D I C H I A R A**

che ove la somma complessiva di tali rimborsi e compensi dovesse concordarsi in cifra inferiore a quella che egli ha prelevato in acconto delle sue competenze, la differenza che sarà per risultare sarà dal sottoscritto rimborsata al Consorzio

Isola Dovarese Agosto 1926

Ill.mo Sig. R. INTENDENTE DI FINANZA di

P A R M A

Pur essendo convinta che il proprio marito rag. Ettore Rossi, depositando nella sua qualità di liquidatore del Consorzio degli Enti di Consumo di Parma e per conto di detto Consorzio la somma complessiva di L. 650.000 (lire seicentocinquantamila) presso la Banca Popolare Agricola di Parma <sup>quando la Banca non presentava alcun</sup> ~~era fallita~~ <sup>solo più tardi fallita</sup> non abbia esorbitato dalle sue facoltà ed attribuzioni, la sottoscritta al fine di evitare che per il sopravvenuto fallimento della Banca abbia a risentirne danno il Consorzio degli Enti di Consumo, al quale il marito ha dedicato sempre amorosa sollecitudine, conferma a V.S. la già fatta verbale dichiarazione che qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata, la sottoscritta garantisce al predetto Consorzio il rimborso della differenza.

F.to Adele Varoli Rossi

Isola Dovarese, agosto 1926

*I nei primi del 1926*



3 ret. 926

A. S. E. on. avv. Luigi Bo-  
nomi

Roma

Il parere dell'Avvocatura  
è pervenuto al Mini-  
stero delle Finanze  
in questi giorni; ed  
ho avuto assicura-  
zione che saranno  
subito impartite istru-

zioni all'Intendenza  
e al Prefetto.

Sono per ora in li-  
cenza e partiro' doman-  
ni; tornerò il 25 corrente.

Distinti saluti.

Per me

Barberis

Perugia, 21 settembre

9

Mio carissimo,

La sua lettera del 15 mi è stata rinviata qui dove mi trovo da una settimana.

Circa la pratica Rossi, posso dirle che prima della mia partenza ebbi assicurazione dall'avv. Di Bernardino che gli uffici del Ministero, concordando pienamente col parere dell'avvocatura, avevano preparata la relativa lettera per l'Intendente di Finanza e l'avevano mandata per la firma, da dove però non era ancora ritornata. Il ritardo nella ricezione mi sembra quindi che sia più che altro da attribuirsi alla solita pesantezza d'ingranaggio, ma, trovandomi qui, non ho modo di controllarla. Lo farò, ove occorra, appena sarò di ritorno a Roma dove conto di essere fra qualche giorno.

Con grande cordialità, mi confermo

me aff.

Cavonett

12

Roma 13 Ottobre 1926

Caro Rossi

Proprio lunedì sera, mentre stavo per lasciare Volta, mi è giunta copia della lettera diretta a Lei dall'Intendente di Parma. Già in una mia precedente di retta all'amico Cottarelli avevo raccomandato di dirigere la risposta all'Intendente di Parma, salvo l'invio di un esemplare identico al Ministero delle Finanze. Vorrà dire che saranno l'Intendente e il Ministero a girare la sua proposta al Prefetto e non sarà Lei a riconoscere nel Prefetto una attribuzione che non è scritta nella legge.

Quanto al merito della Sua proposta = risposta, credo sarebbe opportuno seguire questa traccia:

a) Illustrare i criteri sui quali si fonda la prima proposta di un milione e mezzo, confutando e, occorrendo, rettificando lealmente, i punti sui quali il Ministero dice di riscontrare errore.

b) Dichiarare che pur ritenendo la parcella presentata (o mantenuta o rettificata nella sua cifra complessiva) conforme alla misura fissata dal Collegio dei Ragionieri Italiani, il sottoscritto non ha difficoltà = per concorrere ad un amichevole componimento - di adottare i criteri segnati nella lettera dell'Intendente e nelle istruzioni a lui pervenute dal Ministero, e cioè: liquidazione <sup>vera</sup> spese e compensi da determinarsi tenendo conto della vastità e importanza del compito eseguito.

c) Indicare anzitutto le spese, poggiando possibilmente sopra una dichiarazione del segretario dell'Ente.

d) Indicare globalmente il compenso professionale dichiarando che pur discendendo sensibilmente dalla cifra di un milione e mezzo non si può aderire

re a quella indicata dal Prefetto di cui è cenno nella lettera dell'Intendente. Mettere in rilievo l'importanza la vastità la delicatezza del compito, la sua lunga durata e i buoni risultati conseguiti.

Inoltre nella lettera risposta occorrerà accennare all'altra questione delle 650 mila lire depositate nella fallita Banca assicurando che la Sig. Varoli è sempre disposta a tener fede alla fatta garanzia, e che prega la Intendenza di voler precisare le modificazioni richieste. In tal modo si potrà guadagnare tempo e abbimare le due vertenze e le due soluzioni.

Se vorrà mandarmi prima della presentazione la risposta la vedrò volentieri. Credo occorra mantenere la (anche nelle cifre) sopra un terreno di possibile intesa, in maniera da non dare appiglio ad una interruzione brusca delle trattative, ciò che potrebbe far nascere le complicazioni fortunatamente evitate.

Cordiali saluti a Lei e alla Sua Signora

*firmato Bonomi*

13. Lettera dell'Intendente a Bossi  
6 ottobre 1926

---

14. - Risposta Bossi all'Intendente  
22 ottobre 1926

---

Allegato (A) - Esposto dell'opera del  
liquidatore

Alleg. (B) Nota delle spese

Alleg. (C) Testimonianza spese

15. Lettera Intendente a Bossi  
10 novembre 1926

---

16. - Risposta Bossi all'Intendente  
novembre 1926

---

Parma, 6 Ottobre 1926

13

Oggetto = Consorzio app. e cons. Parma

Re g. Ettore Rossi

Il Ministero delle Finanze ha riconosciuto che la liquidazione della parcella riguardante i compensi ed i rimborsi di spese dovute alla S.V. e richiesti nella misura di L. 1.500.000 spettanti al Sig. Prefetto che ha provveduto alla nomina della S.V. a liquidatore del consorzio degli Enti di Parma.

Circa tale parcella lo stesso Ministero ha rilevato che in essa si riscontrano imputate altre operazioni non compiute (R.I) duplicazioni di esemplari (da n. 2 a n. 7) applicazioni di aliquote massime e doppie (n. 3a) nonché i diritti a calcolo per un ammontare di L. 238.103,32 che non trovano alcuna giustificazione. Ma a prescindere da ciò che importerebbe una riduzione del 50% dell'ammontare della parcella il Ministero ha ritenuto che debba essere fatta una ben più forte riduzione della richiesta della S.V. trovando esagerate le cifre esposte nella parcella spesa.

Il Ministero ha concluso lasciando arbitro il Sig. Prefetto di liquidare i compensi stessi in relazione alle operazioni di liquidazione ed in base ad una diaria o assegno mensile da determinarsi tenendo conto della vastità e delle importanza del compito eseguito. Il Prefetto mi fece conoscere che sceglierà il secondo sistema quello cioè di fissare una diaria annua di L. 500.000 oltre il rimborso delle spese debitamente documentate e m'incaricò di iniziare trattative in proposito colla procuratrice della S.V. per un bonario componimento. Sul finire del Settembre S. in seguito ad un mio invito si presentò a questa Intendenza accompagnato dal Sig. Leonardo Cottarelli S.E. Bonomi quale legale della S.V. che già aveva patrocinato la vertenza presso la R. Avvocatura E. e presso la Ragioneria Generale dello Stato. Fatto presente a S.E. Bonomi il punto di vista del Sig. Prefetto ebbi assicurazione che in breve tempo avrebbe fatto proposte concrete per una bonaria definizione della controversia. Giova aggiungere che S.E. ritenne suscettibile di non lieve riduzione la parcella prodotta da V.S. Ciò premesso e perché la S.V. ora interessasi direttamente della cosa mi permetto pregarla di farmi conoscere i propri intendimenti tenendo conto delle promesse fatte sia pure in modo non preciso da S.E. Bonomi che rappresentava la procuratrice Sig. Adele Varoli e quindi la S.V. Per quanto riguarda il deposito di L. 650.000 fatto dalla S.V. per conto del Consorzio Enti presso la Banca P.A. pochi giorni prima del fallimento dell'Istituto ha osservato il Ministero che la garanzia prestata dalla Sig. Varoli il 19 Luglio u.s. è subordinata alla dichiarazione di responsabilità a carico del proprio marito, ma che per altro il legale della stessa nei colloqui avuto a Roma si è mostrato disposto a fare togliere tale condizione per modo che la S. Varoli dovrebbe sostituire la precedente dichiarazione con altra mediante la quale essa si obbligherebbe a rifondere in ogni caso al Consorzio quanto esso verrà a riscuotere in meno sul proprio credito nel fallimento. Sarò certo che l'impegno morale assunto dal legale predetto verrà mantenuto; Occorre inoltre che la obbligazione sia garantita ipotecariamente o con una solida fideiussione bancaria. Gradirei anche per questo punto una sollecita risposta essendomi fatte vive premure dalla Prefettura.

L'Intendente di Finanza Liquidatore del consorzio E.

F.° Emilio Costa

*Allegato al N. 14*  
*A*

SULLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PARMA

La liquidazione del Consorzio tra gli Enti, decretata dall'ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Parma, in data 1 luglio 1923, a terminis dell'art. 3 del R. Decreto 2 novembre 1920, si iniziò sotto auspici tutt'altro che lieti: la motivazione stessa di cessazione di pagamenti, che ne giustificava la apertura, non era certamente atta ad incoraggiare la speranza di un brillante risultato.

Negli anni dell'immediato dopo guerra, quando a tutti i Comuni alle Cooperative e alle Ditte private era lecito attingere largamente al credito del Consorzio, mediante acquisto di derrate alimentari diverse, di legna di stoffe ecc. senza corresponsione del relativo importo, si era andata formando, in tutta la popolazione della provincia, la convinzione che i debiti contratti per i serviziannonari non sarebbero mai stati pagati. Per cui quando nel luglio 1923 vennero inviate a tutti i debitori le prime richieste di pagamento, in sede di liquidazione, si sollevò un coro unanime di vivaci proteste contro il Consorzio, che i più ritenevano definitivamente scomparso.

E tale convinzione era anche condivisa dalle autorità locali e dal governo centrale.

Ed infatti in tutte le numerose adunanze dei Comuni Consorziati si dava per certo che il Consorzio fra gli Enti, le cui attività erano ritenute inesistenti, e, comunque, irrealizzabili, avrebbe avuto una perdita di circa venti milioni di lire che avrebbe gravato sui comuni per l'intero importo del capitale da essi versato e sullo Stato per la differenza.

E lo stesso S. Segretario al Tesoro di allora (S.E. Rocco) aveva poco prima dichiarato in Senato che il Governo sarebbe stato ben lieto

di poter realizzare il 50 % dei crediti concessi per i servizi annona-  
ri.

Questo per la realizzazione dei crediti, che costituivano la maggior  
parte delle attività consortili.

Ma nel bilancio del Consorzio figuravano anche, per cifre ragguar-  
devoli, i titoli, gli immobili e le merci.

Non appena si sparse in provincia la notizia della liquidazione  
del Consorzio, e per un tacito accordo fra tutti gli interessati, i  
titoli e gli stabili del Consorzio prima unanimemente stimati per un  
valore forse superiore al reale, vennero improvvisamente deprezzati  
e mancò per tutti e per ciascuno di essi, qualsiasi compratore. E di  
ciò sono prove indiscutibili i ripetuti esperimenti di asta pubblica  
e di licitazione privata che, fatti in osservanza alla legge ma e per  
precise istruzioni del Ministero delle Finanze, andarono sempre com-  
pletamente deserti e non servirono che a maggiormente rinvilire il prez-  
zo degli stabili e dei titoli.

Questa, in breve sintesi, la situazione quale si presentava all'i-  
nizio della liquidazione: con un bilancio che portava all'attivo una  
somma complessiva di L. 20.192,612,80 ed al passivo una somma di lire  
29.273.610,85 con un disavanzo di L. 9.080.998,05.

Era follia sperare, in tali condizioni, di poter corrispondere  
ai creditori, compreso lo Stato, una percentuale maggiore del 20 p del  
30 %. Ma i risultati sono stati ben diversi!

Varrebbe forse la pena di esaminare ogni singola operazione, anche  
le più piccole, per rendersi esatto conto dell'immenso lavoro contabile,  
giuridico, di ricerca e di persuasione, svolto per recuperare somme tal-  
volta piccolissime: debitori irreperibili; eredi di debitori defunti  
ignari completamente di ogni cosa; debitori in mala fede che negavano  
con ostinazione qualunque loro debito, rendendo necessarie lunghe e  
pazienti ricerche e complicate documentazioni; contestazioni e verten-  
se di ogni genere che richiedevano una profonda conoscenza di ogni  
questione

questione; ma basterà per tutte accennare ad alcune delle operazioni di maggiore importanza che hanno contribuito a modificare sostanzialmente i risultati della liquidazione con immenso vantaggio per lo Stato e per tutti i Comuni consociati; vantaggio che sarebbe molto facile misurare a milioni di lire.

Sarebbe, infatti, troppo lungo l'elenco delle cause legali iniziate pel ricupero dei crediti, cause che non bastava affidare al legale per il loro esaurimento, ma che richiedevano una vigilanza continua e una profonda conoscenza di tutti i precedenti da parte del liquidatore il quale doveva anche costantemente tenersi a disposizione per interrogatori, prove testimoniali, giudizi ed altro.

E spesse volte, specialmente nei confronti delle Cooperative, quasi tutte in liquidazione e molte in fallimento, occorre assumere delle grandi responsabilità personali per tentare di aumentare il più possibile la percentuale di realizzazione dei crediti. E fu così che, per non accennare che alla maggiore si dovette rilevare la situazione della federazione delle Cooperative di consumo, debitrice di quasi due milioni riuscendo a realizzare una percentuale molto maggiore di quella offerta dai liquidatori.

Ma, naturalmente ciò ha portato un notevole aumento del numero dei crediti da riscuotere perchè la maggior parte delle attività rilevate erano appunto costituite da crediti verso le Cooperative. Ma alla fine si constatò che la percentuale di trenta per cento circa, come era stata offerta era salita ad oltre il 50 % con un vantaggio molto notevole per il bilancio del Consorzio: la perdita sul credito della Federazione da L. 1.400.000 circa, si riuscì a meno di un milione.

E non esitò, parimenti la liquidazione del Consorzio ad assumersi la responsabilità di importare transazioni senza adire ad alcuna via legale quando ciò parve opportuno nell'interesse dell'Ente. Ma anche

a ciò si poteva addivenire soltanto dopo lungo e minuzioso esame della situazione di ogni singolo debitore e soltanto quando si era perfettamente maturata la convinzione che una liquidazione o, peggio, da un procedimento fallimentare, il Consorzio avrebbe subito una perdita molto superiore a quella di una transazione immediata.

Valga ad esempio la transazione con il Consorzio delle Cooperative, debitore di circa un milione di lire, delle quali si realizzarono per transazione e con la garanzia di un Istituto di credito locale 815 mila lire pari ad una percentuale superiore all'80 %, quando altri creditori furono, più tardi, tacitati con percentuali notevolmente inferiori. E così tante e tante altre minori.

**AVALUTAZIONE DEI CREDITI.**- Fin dall'inizio della liquidazione apparve subito evidente che la vera base del Consorzio fra gli Enti era stata, ed era tuttora, la "convenzione Simoncelli", con la quale esso Consorzio aveva rilevato dal Consorzio Provinciale Granario tutte le attività mobili ed immobili e quasi tutti i crediti verso i Comuni e Cooperative.

E verso di esse si orientarono tutte le ricerche della liquidazione per trovare la salvezza del patrimonio dei Comuni consociati e del credito dello Stato.

Fino dal 18 marzo 1925, il Governo Nazionale con R. Decreto n. 477 stabiliva che le perdite accertate dai Consorzi Granari dovevano essere ripartite fra tutti i comuni della provincia in ragione diretta della popolazione di ciascuno, lo Stato si assicurava in tale modo la esazione integrale dei suoi diritti verso i Consorzi Granari, sostituendo ad essi i comuni che avevano usufruito dei serviziannonari. Ma tale decreto, molto provvido per lo Stato, non era applicabile al Consorzio fra gli Enti le cui perdite dovevano essere sostenute prima dal capitale consortile e, poi, dai creditori, massimo fra tutti, lo Stato.

Di ciò si preoccupò grandemente la liquidazione del Consorzio, la quale si era, fin da principio, proposta di evitare allo Stato un grave

4  
onere ed ai Comuni la perdita del capitale a suo tempo versato. E dopo lunghissime discussioni con le autorità locali prima e col Ministero delle Finanze poi, ottenne una svalutazione del 35 % sui crediti rilevati dal Consorzio granario con la sopracitata convenzione Simoncelli, ciò che valse a diminuire la perdita iniziale di oltre cinque milioni di lire.

Con tale operazione, come è evidente, una buona parte delle perdite del Consorzio fra gli Enti veniva ripassata al Consorzio Granario il quale, più tardi, ne fece il reparto fra tutti i Comuni della Provincia, a termini del già citato decreto 18 marzo 1923.

Così lo Stato si assicurava l'integrale realizzo del proprio credito, mentre l'onere relativo veniva diviso, come ragioni di equità e di giustizia consigliavano, fra tutti i Comuni della Provincia di Parma, i quali avevano in uguale misura e senza distinzione alcuna, usufruito dei servizi del Consorzio.

TENIMENTO DI SCIPIONE - Merita uno speciale accenno la liquidazione della gestione relativa al tenimento di Scipione alla quale si è pervenuti dopo circa tre anni di laboriose trattative, rese necessarie dalla complessità della situazione quale si presentava all'inizio del 1923.

Brevemente la situazione era la seguente: Acquistato il tenimento di Scipione, nel quale erano compresi circa 25 poderi ed un caseificio oltre al castello, con atto Dott. Muggiani di Piacenza in data 15 novembre 1920, il Patronato per gli Orfani di guerra si costituiva debitore del Consorzio della somma pagata per l'acquisto, corrispondente a L. 2.780.000 a garanzia della quale concedeva, più tardi, e precisamente il 12 marzo 1921 con il già citato atto Simoncelli, una iscrizione ipotecaria per ugual importo su tutto il tenimento.

In un primo tempo il Patronato aveva pensato di estinguere il proprio rilevante debito verso il Consorzio (aumentato successivamente da lire 2.780.000 a lire tre milioni 85 mila circa per spese di misurazione, stime, escomi ecc.) mediante la cessione a questi della maggior parte del tenimento, riservandosi soltanto il Castello di Scipione e pochi

terreni annessi per la istituzione della Colonia agricola.

Il Consorzio fra gli Enti, accettando tale forma di pagamento, doveva impegnarsi di consentire che sui terreni, diventati così di sua proprietà, venissero in perpetuo condotti gli Orfani della Istituita Colonia Agricola, per apprendervi in pratiche esercitazioni l'arte dei padri.

Parve subito evidente alla liquidazione del Consorzio quanto onerosa sarebbe stata l'applicazione di tale accordo, specialmente in caso di alienazioni dei terreni, i quali sarebbero stati grandemente svalutati dalla perpetua servitù suddetta, certamente tutt'altro che gradita a qualsiasi privato proprietario. E d'altra parte si doveva tener sempre presente che gli orfani di guerra avevano diritto a tutta la benevolenza ed al maggior aiuto, anche a costo di gravi sacrifici economici.

La liquidazione del Consorzio non intendeva certamente di fare una speculazione sopra una operazione iniziata qualche anno prima pel conseguimento di uno scopo altamente umanitario e patriottico, per cui, non essendo stato possibile l'accordo sul riscatto della servitù gravante su buona parte dei terreni, il Patronato, in perfetto accordo col Consorzio, venne nella determinazione di provvedere al pagamento del proprio debito mediante la vendita di parte del tenimento, non occorrente ai fini della Colonia agricola.

E in tale senso l'operazione ha potuto essere definita senza che la liquidazione del Consorzio dovesse subire alcun danno essendo stata completamente rimborsata di ogni suo avere per capitale e, in parte, per interessi, ben lieta di aver favorita la istituzione e lo sviluppo della Colonia Agricola per gli Orfani dei Contadini morti in guerra, la quale è attualmente proprietaria, estinta ogni passività, di una bella sede, e di circa 100 ettari di terreno, valutati complessivamente poco meno di due milioni di lire.

Così la complessa gestione di una vasta azienda agricola che avrebbe potuto gravare pericolosamente sul bilancio del Consorzio, poté essere chiusa senza onere alcuno non solo, ma con un reale vantaggio per la liquidazione del Consorzio di circa lire centomila, quando non si voglia tener conto, come sarebbe doveroso di fare, di quello grandissimo arrecato agli orfani di guerra.

Ma ciò non era sufficiente a portare il bilancio della liquidazione a pareggio, salvando il capitale sociale con tanti sacrifici versati dai Comuni Consorziati.

Si prevedevano ancora circa lire 4 milioni di perdite le quali, unitamente alle spese di liquidazione, avrebbero completamente assorbito il capitale sociale.

Ed allora si intensificarono gli sforzi della liquidazione perchè tutte le attività del Consorzio, nessuna esclusa, potessero venire realizzate, non esistendo ad assumere responsabilità di gestione temporanee, quando ciò pareva utile ai fini propostisi.

E così venne continuata per molto tempo la gestione della Società Parmense di Macinazione, le cui azioni erano, nella quasi totalità, di proprietà del Consorzio.

Sarebbe stato molto facile alienare tale importantissima branca della attività consortile, seguendo il consiglio di parecchi esperti, quando, riuscito vano un tentativo di licitazione privata ed un esperimento di asta pubblica, pareva che non fosse possibile realizzare più di due milioni di lire. E non mancarono lusinghiere proposte.

Ma la liquidazione del Consorzio non esitò ad assumersi la responsabilità della continuazione dell'esercizio di tale azienda, fornendola anche, nella maggiore misura possibile, dei mezzi finanziari per il suo funzionamento. E le previsioni non furono errate.

L'Azienda continuò la sua vita rigogliosa imponendosi su tutti i mercati circoscriviti per la modicità dei prezzi e per la ottima qualità dei prodotti e non passò molto tempo che le azioni, non vendute prima per

poco più di due milioni, vennero cedute per tre milioni e 400 mila lire.

Era un altro milione e mezzo di più del previsto che entrava nelle Casse dello Stato, ad agg alleggerire l'opera complessivo delle gestioni annonarie!

E un'altra gestione, sebbene di molto minore importanza, continuò a funzionare sotto la responsabilità della liquidazione, con notevole vantaggio per il risultato finale di essa: il forno pubblico di Borgo S. Donnino, rilevato dalla Cooperativa Casa del Popolo in conto di una maggiore somma di credito, non venne subito alienato sia per favorire il Comune di Borgo S. Donnino e sia anche per avvantaggiare il Consorzio dei proventi annuali della gestione

VENDITA DEGLI IMMOBILI - Riusciti vari gli esperimenti di asta pubblica, voluti dal Ministero, la liquidazione del Consorzio anziché continuare a ribassare i prezzi di ciascun immobile, iniziò le pratiche per la vendita a trattative private, certa di meglio tutelare gli interessi dell'Ente. E così procedette alla alienazione di tutti gli stabili realizzando dei prezzi che, dato lo stato delle cose, non era lecito sperare. Sulla sola casa di Via Vittorio Emanuele si realizzarono 150 mila lire in più della massima offerta avuta negli esperimenti di pubblico incanto.

Ma tutto ciò non bastava ancora per raggiungere completamente il tanto desiderato pareggio!

Ed allora non esitò a consentire che la Società Parmense di Macinazione alla quale erano stati anticipati due milioni e mezzo di lire per il suo funzionamento, continuasse a trattenerli purchè corrispondesse gli interessi e desse la necessarie garanzie. Ottenuta la garanzia di una Banca veneta l'operazione rimase definita e furono altre 250 mila lire per interessi maturati che andarono a raggiungere le precedenti, segnando un altro passo verso la mèta.

Il bilancio si andava così gradatamente spogliando di tutte le attività, che venivano mano mano realizzate, mentre d'altra parte, diminuiva con

tinuamente il debito verso lo Stato; unita reale e gran e passività del Consorzio.

E si arrivò così alla fine del 1925 con una situazione che portava una eccedenza passiva di circa un milione e mezzo di lire, comprendendo nelle passività da liquidare le spese della liquidazione per oltre un milione di lire.

Non era ancora il pareggio, che pure doveva essere raggiunto.

Lo Stato, quando nel 1921 consentì il trasferimento delle attività del Consorzio Granario al Consorzio fra gli Enti, impose a questo il pagamento degli interessi nella misura del 6 % annuo sulla totalità del proprio credito. Ed il Consorzio regolarmente gli ne accredita l'importo fino al giorno della propria liquidazione.

Cosicchè il credito complessivo dello Stato verso il Consorzio all'inizio della liquidazione era comprensivo anche di circa lire 2.800.000 per interessi maturati.

Se ciò era legalmente esatto non parve perfettamente equo alla liquidazione del Consorzio, perchè mentre era giusto che lo Stato si assicurasse il pagamento integrale del proprio credito, non poteva, invece, essere ritenuto equo che il Consorzio fra gli Enti, unico in Italia, corrispondesse gli interessi sul proprio debito, quando tutti i Comuni, debitori dello Stato per le stesse ragioni attraverso i Consorzi Granari, erano stati autorizzati a pagare i loro debiti in trenta annualità senza l'aggravio di interessi di sorta.

E si richiese, quindi, al Ministero delle Finanze, in linea principale l'abbuono totale degli interessi accreditati, e in linea subordinata il condono di quelle parte di essi necessari a conseguire il pareggio.

E l'On. Ministro delle Finanze, con saggio provvedimento, ritenne equo le proposte del Consorzio e consentì che la cifra di circa 2.800.000 di interesse già accreditati venisse ridotta di quel tanto che si rendeva necessario per chiudere la liquidazione a pareggio, restituendo integralmente il capitale versato.

La liquidazione del Consorzio iniziata sotto così foschi presagi, si chiuderà, quindi, dopo aver integralmente pagato il proprio debito verso lo Stato per capitale e, in buona parte, per interessi, e dopo aver restituito a tutti i propri soci, il capitale versato, mentre le perdite verificate per i servizi per approvvigionamenti e consumi verranno ripartite equamente fra tutti i Comuni della Provincia.

F° Ettore Rossi

Allegato al N. 14

ROGA DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE che si indicano in cifre medie non essendo possibile, come già detto nella lettera 22 ottobre u.s. documentaria con pezzi di appoggio, perché né questo era nello spirito e nella lettera dell'incarico ricevuto, né nella possibilità della pratica quotidiana.

- 1) Almeno n. 20 volte a Roma per conferire con S.E. De Stefani, S.E. Lissia, Comm. Rag. De Bellis, Comm. Forattini, Avv. De Ponte, Cav. Ant. tacotta, Cav. Pulcinelli, ecc. Viaggio in prima classe e con vagone letto circa L. 600.- per viaggio, e per 20 ..... L. 12.000.-
- Spese di soggiorno a Roma L. 1.500 per volta, e per n. 20 volte..... " 30.000.-
- 2) Spese postali, telegrafiche, telefoniche in tre anni di liquidazione..... " 5.000.-
- 3) N. 525 viaggi in automobile da Isola Dovarese a Parma per la via più breve Km. 100.- a L. 2.- il Km. compreso chauffeur olio, benzina gomme ecc. compiuti in mesi 33 in ragione di 16 viaggi al mese 525 x 200 ..... " 105.000.-
- 4) Spese di soggiorno a Parma con lo chauffeur con qualche pernottamento n. 525 x 125 ..... " 65.625.-

Totale delle spese 217.625.-

alle quali si debbono aggiungere a forfait..... 5.000.-  
 dovuti quale compenso per la liquidazione dell'azienda Anonaria di Borgo S. Donnino ed omesse nella mia nota precedente.  
 sono così in totale ..... L. 222.625.-

(lire duecentoventiduemila seicento venticinque)

Parma 1° Novembre 1926  
F. E. Rossi

A documentazione di quanto sopra, si allega una dichiarazione firmata dal Ragioniere e dal Segretario del Consorzio

*Allegato al N. 12*

I sottoscritti nella loro qualità di impiegati nella liquidazione del Consorzio fra gli Enti di produzione, di approvvigionamento e di consumo della provincia di Parma, in liquidazione, a richiesta del Rag. Ettore Rossi, già liquidatore del Consorzio stesso, dichiarano che essi Sig. Rossi durante il secondo semestre 1923 a tutto il 1924 venne a Parma quasi tutti i giorni per le cure del Consorzio mentre negli anni successivi limitò le sue visite a Parma a due o tre giorni alla settimana.

Ritengono in via approssimativa che lo stesso Rag. Rossi si sia recato a Roma per gli affari del Consorzio non meno di una ventina di volte.

Parma 30 Ottobre

F° Arduino Segret. Consorzio

" Rag. Dall'Oglio

15  
Parma 10 Novembre 1926

N. 20149

Al Sig. Rag. ETTORE ROSSI

ISOLA DOVARESE

OGGETTO/ Consorzio degli Enti di produzione e approvvigionamento  
e consumo di Parma.

Il Sig. Prefetto, al quale ho comunicato la lettera di V.S. 22 ottobre u.s. nonché gli atti relativi ha osservato che l'offerta della Signora Adele Varoli intesa ad assicurare al Consorzio l'integrale recupero della somma di lire 650.000 depositata dalla S.V. presso la Banca Popolare Agricola deve essere estesa anche agli interessi relativi a tale somma.

Nell'atto da stipulare occorre poi aggiungere l'impegno della stessa Signora Varoli di assoggettarsi al pagamento della tasse di registro e bollo dovute sull'atto stesso.

Quanto alla malleveria offerta dalla Signora Adele Varoli, il Sig. Prefetto ritiene preferibile - dal momento che non viene data una fidejussione bancaria - la garanzia ipotecaria sui beni di proprietà della Signora Varoli o quanto meno sui beni del Sig. Orfeo Varoli e Carlo Rossi.

Circa la seconda vertenza, relativa al pagamento del compenso dovuto, il Sig. Prefetto prima di pronunciarsi definitivamente, desidera dallo scrivente un dettagliato rapporto in merito all'esposizione fatta col l'apposito memoriale prodotto dalla S.V.

Per quanto infine riflette il rimborso delle spese che V.S. dichia

Appunto consegnato al Nazion. Generale il 21 gen. 1927

1°

Il Rossi ha depositato presso una banca L. 200.000 a garanzia dell'integrale restituzione delle L. 650.000 da lui depositate nella fallita Banca Agricola di Parma.

La perdita calcolandosi possa aggirarsi intorno al 25% la garanzia offerta è più che sufficiente a coprirlo.

Ma il Prefetto chiede altre garanzie supplementari pel caso che la perdita risultasse maggiore. Quali? C'è in atti una obbligazione della moglie del Rossi, ricca proprietaria di terreni: è sufficiente?

E ancora. Si pretende l'interesse della somma dal giorno in cui fu depositata alla fallita banca fino al suo rimborso integrale. Quale la misura dell'interesse? Quello che dà la Banca d'Italia per altre somme del Consorzio ivi depositate?

2°

Per il compenso delle prestazioni del Rossi siamo ancora a questo punto:

1°- dichiarazione Rossi dell'agosto 1926 in cui, dopo aver giustificato il suo prelievo di L. 300.000 si obbliga a restituire quelle parte di somme prelevate che risultasse eccedente sul compenso da concordare;

2°- dichiarazione Rossi del 22 ottobre 1926 di ottemperare ai criteri ministeriali secondo i quali - scartata ogni tariffa percentuale - si deve contenere le pretese in questi limiti: rimborso di spese e compenso per l'attività professionale. In ordine a ciò il Rossi esponeva una somma di L. 222.000 per spese sostenute e un compenso eguale alla metà della cifra precedentemente domandata. E ciò definitiva, non come cifra assoluta, ma come base di discussione.

3°- a tutt'oggi a Parma non è giunta alcuna istruzione per addivenire ad una conclusiva definizione della cifra del compenso.

Onorevole Direzione

del Collegio Ragionieri

M I L A N O

Il lavoro compiuto dal Somm. Rag. Rossi di Cremona, lavoro che emerge dalle sue chiare per quanto sintetiche relazioni, è di tale mole e natura che onora il Collega. Non fu un incarico a cui bastasse provata capacità temprata e una salda e completa esperienza professionale, ma esigette altresì, per ottenere i brillanti risultati conseguiti, un complesso di estese e sicure cognizioni nei vari rami industriali e commerciali eserciti dall'Ente complesso, una profonda conoscenza di ambiente, e raffinate doti diplomatiche per raggiungere il fine di comporre evitando contese giuridiche, nel modo più armonicamente rispondente ai criteri di equità e giustizia le vertenze derivanti dall'inevitabile contrasto degli interessi. Computo assai difficile quindi il procedere alla ~~parziale~~ liquidazione della parcella nella quale il Collega con coscienza del proprio lavoro ha ritenuto di poter esporre il compenso all'opera sua.

Ma il Collegio non può discostarsi da quelle che sono le direttive ~~tra~~ tracciate nella tariffa professionale votata dalla Federazione e però il Collega vorrà considerare le falcidie e riduzioni proposte come doveroso rispetto ai deliberati di Classe, in omaggio quindi al principio della disciplina, e non certo dipendente da una minore valutazione dell'opera sua, opera che onorandolo onora pure la Classe.

Sulla base della tariffa professionale ecco le osservazioni che io ritengo di dover fare:

Il Collega espone una somma per il lavoro di valutazione patrimoniale

e di inventario. Essendo le competenze di liquidazione calcolate a percentuale sull'intero movimento registrato dal Bilancio, non mi pare si possa consentire in una esposizione di competenze che verrebbero ad aggiungersi a quelle calcolate dalla percentuale che, secondo il mio modesto avviso, devono intendersi come remunerazione comprensiva di ogni operazione attinente alla liquidazione, e quindi tanto della erezione o controllo del Bilancio di consegna quanto delle operazioni di riconsegna. E però l'appostazione in parcella della somma di L.242.831,11 dovrebbe essere tolta.

Al secondo comma il Collega espone la percentuale di tariffa del 0.50 % sulla liquidazione del passivo. E toglie giustamente dalla somma di L.29.021.837,28 il fondo svalutazione crediti. Qui nasce il dubbio se fra il passivo deve annoverarsi anche l'ammontare del Capitale Sociale. Osservo che nella tariffa i Comma D ed E sono in evidente relazione, e quest'ultimo stabilisce che spetti al Liquidatore il 1/2 % non soltanto sul riparto toccato ai Creditori ma ~~anche~~ altresì su quello pagato ai proprietari e Soci, e sta anche di fatto, nel caso attuale, che il Collega Rossi ha dovuto sostenere un lavoro, più che notevole per accertare le quote capitali da ritenersi effettivamente sottoscritte poichè vari Enti sollevarono eccezioni d'ogni natura per rifiutare il riconoscimento delle sottoscrizioni oppugnando persino, a bene di contestazioni giuridiche le deliberazioni a questo riguardo prese dai precedenti loro consessi. Poichè vi fu aspro e tenace lavoro è giusto sia calcolato anche su tale importo la remunerazione.

Nel terzo comma della sua parcella il realizzo delle attività varie

(esclusi i mobili e crediti) viene esposto in complessive L.5.530.075,39. Il Collega conteggia su tutta la somma il 5 % e cioè il massimo della percentuale. Pur consentendo che per alcune pratiche (come nel realizzo dei titoli il Collega Rossi abbia incontrate difficoltà abilmente superate con esito assai favorevole alla liquidazione) io ritengo che la percentuale debba essere ridotta ad una media non superiore al 4 % poichè non tutte le attività devono avere presentate le stesse difficoltà di realizzo. Inoltre preferisco raggruppare il compenso della gestione Mulino Scalini nello speciale capitolo delle gestioni diverse. Nulla vi è invece da obiettare sulle percentuali calcolate sullo ammontare del realizzo crediti essendo in piena ~~efficienza~~ rispondenza quella tariffa. Anche nel comma ricavo vendita Immobili sono esposte percentuali in perfetta relazione alla tariffa. Veramente il Collega si accontenta di tale modesta percentuale anche sull'importo dei mobili di Ufficio, automobili ecct. mentre in base alla tariffa gli spetterebbe in maggiore misura, ma non avendo egli precisato o potuto scindere (probabilmente per vendita a porte chiuse) l'ammontare di queste ultime attività, non posso fare alcuna rettifica a suo favore.

Per quanto riguarda il capitolo: Gestioni speciali, credo che debbano essere riassunte in esso tutte le gestioni speciali che il Liquidatore ha dovuto dirigere per la complessa costituzione del Consorzio, e credo che l'opera assidua e diuturna di assistenza e direzione, sia nella amministrazione patrimoniale delle case di affitto, sia nella gestione del fondo agricolo, sia nel Mulino Scalini, sia nel Forno e nella Azienda Annonaria di Borgo S. Donnino durante gli anni in cui è durata la liquidazione debba valutarsi adeguatamente nella somma forfait

di L.200.000.- Calcolando la remunerazione al capitolo "pagamento del passivo" il Collega espone la percentuale su L.15.045.054,35.- Ritengo debba essere calcolata soltanto sulle somme: di L.11.308.903,50 pagate allo Stato e L.200.000.- per ritiro effetti in circolazione nonché su L.615.680.- ammontare pagamenti di altri debiti. Le altre somme si riferiscono a spese delle varie gestioni speciali il cui compenso ho già calcolato a forfait al capitolo precedente. Al comma 8 della parcella il Collega calcola la percentuale del 2 % sul credito liquidato. Qui il Collega è fuori tariffa la quale stabilisce la seguente graduatoria:

il 10 % fino a L.	5.000.-	L.	500.-
" 5 % " " "	50.000.-	"	2.500.-
" 3 % " " "	200.000.-	"	6.000.-
" 2 % " " "	1.000.000.-	"	20.000.-
" 1 % sul resid.	1.355.243,90"		13.552,45

Totale L. 42.552,45  
=====

A questo si deve ridurre l'appostazione in questo capitolo. (Il Collega veramente segna "liquidate" e non parla di pagamento mentre le percentuali sopra segnate si riferiscono alle due operazioni: accertamento e pagamento).

Comma 9 "Vendita Immobili" in base alla tariffa deve l'appostazione correggersi in L.8.100.- con vantaggio del Collega che ha esposto somma minore.

La gestione del Borgo S.Donnino è stata già compresa da me precedentemente nel forfait delle gestioni speciali.

Le spese esposte nella parcella in L.180.000.- vennero dal Collega

rettificate con sua nota a me diretta in L.217.625.- Mancando anche la possibilità del controllo si possono accettare.

Non posso consentire nell'addebito di L.238.103,32 appoggiata secondo il Collega a quanto è esposto negli art.19 - 20 - 21 e 23 della tariffa professionale per lo stesso motivo già esposto, discutendo l'appostazione del 1° capitolo della parcella. Le percentuali calcolate sulle somme intere del passivo e dell'attivo realizzato ed il forfait per la gestione speciale, comprendono tutte le operazioni di liquidazione e gestione nessuna esclusa.

Dall'esame della tariffa emerge chiaramente che solo le spese debbono essere rimborsate al Ragioniere, oltre i compensi di cui all'art.11. Null'altro. Gli emolumenti contemplati negli art.19 - 20 - 21 sono da considerarsi applicabili soltanto quando trattisi di prestazioni professionali a sé, non facenti parte di una completa pratica di liquidazione. Tutt'al più potrebbe essere calcolato in piccola misura, l'aumento delle spese di cancelleria che la pratica può aver arrecato all'Ufficio personale professionale essendo tutte le altre riguardanti le gestioni e Enti in liquidazione già esposte nelle spese generali dei singoli rendiconti.

Per queste considerazioni ritengo che la parcella del Collega Rossi debba a termini di tariffa contenersi nella somma complessiva di L.1.072.334,31 arrotondando tale somma in L.1.075.000.- per rimborso delle maggiori spese particolari personali di cancelleria come sopra detto ed in tale cifra propongo la liquidazione al Consiglio del Collegio.

In fede

f° Rag. L. Somasco

Milano 1 Febbraio 1927

## SULLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PARMA

---

La liquidazione del Consorzio tra gli Enti, decretata dall'ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Parma, in data 1 luglio 1923, a terminis dell'art. 3 del R. Decreto 2 novembre 1920, si iniziò sotto auspici tutt'altro che lieti. La motivazione stessa di cessazione di pagamenti, che ne giustificava la apertura, non era certamente atta ad incoraggiare la speranza di un brillante risultato.

Negli anni dell'immediato dopo guerra, quando a tutti i Comuni alle Cooperative e alle Ditte private era lecito attingere largamente al credito del Consorzio, mediante acquisto di derrate alimentari diverse, di legna di stoffe ecc. senza corresponsione del relativo importo, si era andata formando, in tutta la popolazione della provincia, la convinzione che i debiti contratti per i serviziannonari non sarebbero mai stati pagati. Per cui quando nel luglio 1923 vennero inviate a tutti i debitori le prime richieste di pagamento, in sede di liquidazione, si sollevò un coro unanime di vivaci proteste contro il Consorzio, che i più ritenevano definitivamente scomparso.

E tale convinzione era anche condivisa dalle autorità locali e dal governo centrale.

Ed infatti in tutte le numerose adunanze dei Comuni Consorziati si dava per certo che il Consorzio fra gli Enti, le cui attività erano ritenute inesistenti, e, comunque, irrealizzabili, avrebbe avuto una perdita di circa venti milioni di lire che avrebbe gravato sui comuni per l'intero importo del capitale da essi versato e sullo Stato per la differenza.

E lo stesso S. Segretario al Tesoro di allora (S.E. Rocco) aveva poco prima dichiarato in Senato che il Governo sarebbe stato ben lieto

di poter realizzare il 50 % dei crediti concessi per i servizi annona-  
ri.

Questo per la realizzazione dei crediti, che costituivano la maggior  
parte delle attività consortili.

Ma nel bilancio del Consorzio figuravano anche, per cifre ragguar-  
devoli, i titoli, gli immobili e le merci.

Non appena si sparse in provincia la notizia della liquidazione  
del Consorzio,, e per un tacito accordo fra tutti gli interessati, i  
titoli e gli stabili del Consorzio prima unanimemente stimati per un  
valore forse superiore al reale, vennero improvvisamente deprezzati  
e mancò per tutti e per ciascuno di essi, qualsiasi compratore. E di  
ciò sono prove indiscutibili i ripetuti esperimenti di asta pubblica  
e di licitazione privata che, fatti in osservanza alla legge ~~px~~ e per  
precise istruzioni del Ministero delle Finanze, andarono sempre com-  
pletamente deserti e non servirono che a maggiormente rinvilire il prez-  
zo degli stabili e dei titoli.

Questa, in breve sintesi, la situazione quale si presentava all'i-  
nizio della liquidazione: con un bilancio che portava all'attivo una  
somma complessiva di L. 20.192,612,80 ed al passivo una somma di lire  
29.273.610,85 con un disavanzo di L. 9.080.998,05.

Era follia sperare, in tali condizioni, di poter corrispondere  
ai creditori, compreso lo Stato, una percentuale maggiore del 20 p del  
30 %. Ma i risultati sono stati ben diversi !

Varrebbe forse la pena di esaminare ogni singola operazione, anche  
le più piccole, per rendersi esatto conto dell'immenso lavoro contabile,  
giuridico, di ricerca e di persuasione, svolto per recuperare somme tal-  
volta piccolissime: debitori irreperibili; eredi di debitori defunti  
ignari completamente di ogni cosa; debitori in mala fede che negavano  
con ostinazione qualunque loro debito, rendendo necessarie lunghe e  
pazienti ricerche e complicate documentazioni; contestazioni e verten-  
se di ogni genere che richiedevano una profonda conoscenza di ogni  
questione

questione; ma basterà per tutte accennare ad alcune delle operazioni di maggiore importanza che hanno contribuito a modificare sostanzialmente i risultati della liquidazione con immenso vantaggio per lo Stato e per tutti i Comuni consociati; vantaggio che sarebbe molto facile misurare a milioni di lire.

Sarebbe, infatti, troppo lungo l'elenco delle cause legali iniziate per il recupero dei crediti, cause che non bastava affidare al legale per il loro esaurimento, ma che richiedevano una vigilanza continua e una profonda conoscenza di tutti i precedenti da parte del liquidatore, il quale doveva anche costantemente tenersi a disposizione per interrogatori, prove testimoniali, giudizi ed altro.

E spesse volte, specialmente nei confronti delle Cooperative, quasi tutte in liquidazione e molte in fallimento, occorre assumere delle grandi responsabilità personali per tentare di aumentare il più possibile la percentuale di realizzazione dei crediti. E fu così che, per non accennare che alla maggiore si dovette rilevare la situazione della federazione delle Cooperative di consumo, debitrice di quasi due milioni riuscendo a realizzare una percentuale molto maggiore di quella offerta dai liquidatori.

Ma, naturalmente ciò ha portato un notevole aumento del numero ~~dei crediti~~ dei crediti da riscuotere perchè la maggior parte delle attività ~~xxxxxx~~ rilevate erano appunto costituite da crediti verso le Cooperative. Ma alla fine si constatò che la percentuale di trenta per cento circa, come era stata offerta era salita ad oltre il 50 % con un vantaggio molto notevole per il bilancio del Consorzio: la perdita sul credito della Federazione da L. 1.400.000 circa, si ridusse a meno di un ~~xxxxxxx~~ milione.

E non esitò, parimenti la liquidazione del Consorzio ad assumersi la responsabilità di importanti transazioni senza adire ad alcuna via legale quando ciò parve opportuno nell'interesse dell'Ente. Ma anche

a ciò si poteva addivenire soltanto dopo lungo e minuzioso esame della situazione di ogni singolo debitore e soltanto quando si era perfettamente maturata la convinzione che una liquidazione o, peggio, da un procedimento fallimentare, il Consorzio avrebbe subito una perdita molto superiore a quella di una transazione immediata.

Valga ad esempio la transazione con il Consorzio delle Cooperative, debitore di circa un milione di lire, delle quali si realizzarono per transazione e con la garanzia di un Istituto di credito locale 815 mila lire pari ad una percentuale superiore all'80 %, quando altri creditori furono, più tardi, tacitati con percentuali notevolmente inferiori. E così tante e tante altre minori.

**AVALUTAZIONE DEI CREDITI.** - Fin dall'inizio della liquidazione apparve subito evidente che la vera base del Consorzio fra gli Enti era stata, ed era tuttora, la "convenzione Simoncelli", con la quale esso Consorzio aveva rilevato dal Consorzio Provinciale Granario tutte le attività mobili ed immobili e quasi tutti i crediti verso i Comuni e Cooperative.

E verso di essa si orientarono tutte le ricerche della liquidazione per trovare la salvezza del patrimonio dei Comuni consociati e del credito dello Stato.

Fino dal 18 marzo 1923, il Governo Nazionale con R. Decreto n. 477 stabiliva che le perdite accertate dai Consorzi Granari dovevano essere ripartite fra tutti i comuni della provincia in ragione diretta della popolazione di ciascuno, lo Stato si assicurava in tale modo la esazione integrale dei suoi diritti verso i Consorzi Granari, sostituendo ad essi i comuni che avevano usufruito dei servizi annonari. Ma tale decreto, molto provvido per lo Stato, non era applicabile al Consorzio fra gli Enti le cui perdite dovevano essere sostenute prima dal capitale consortile e, poi, dai creditori, massimo fra tutti, lo Stato.

Di ciò si preoccupò grandemente la liquidazione del Consorzio, la quale si era, fin da principio, proposta di evitare allo Stato un grave

onere ed ai Comuni la perdita del capitale a suo tempo versato. E dopo lunghissime discussioni con le autorità locali prima e col Ministero delle Finanze poi, ottenne una svalutazione del 35 % sui crediti rilevati dal Consorzio granario con la sopracitata convenzione Simoncelli, ciò che valse a diminuire la perdita iniziale di oltre cinque milioni di lire.

Con tale operazione, come è evidente, una buona parte delle perdite del Consorzio fra gli Enti veniva ripassata al Consorzio Granario il quale, più tardi, ne fece il reparto fra tutti i Comuni della Provincia, a termini del già citato decreto 18 marzo 1923.

Così lo Stato si assicurava l'integrale realizzo del proprio credito, mentre l'onere relativo veniva diviso, come ragioni di equità e di giustizia consigliavano, fra tutti i Comuni della Provincia di Parma, i quali avevano in uguale misura e senza distinzione alcuna, usufruito dei servizi del Consorzio.

TENIMENTO DI SCIPIONE = Merita uno speciale accenno la liquidazione della gestione relativa al tenimento di Scipione alla quale si è pervenuti dopo circa tre anni di laboriose trattative, rese necessarie dalla complessità della situazione quale si presentava all'inizio del 1923.

Brevemente la situazione era la seguente: Acquistato il tenimento di Scipione, nel quale erano compresi circa 25 poderi ed un caseificio oltre al castello, con atto Dott. Ruggiani di Piacenza in data 15 novembre 1920, il Patronato per gli Orfani di guerra si costituiva debitore del Consorzio della somma pagata per l'acquisto, corrispondente a L. 2.780.000 a garanzia della quale concedeva, più tardi, e precisamente il 12 marzo 1921 con il già citato atto Simoncelli, una iscrizione ipotecaria per ugual importo su tutto il tenimento.

In un primo tempo il Patronato aveva pensato di estinguere il proprio rilevante debito verso il Consorzio (aumentato successivamente da lire 2.780.000 a lire tre milioni 85 mila circa per spese di misurazione, stime, escomi ecc.) mediante la cessione a questi della maggior parte del tenimento, riservandosi soltanto il Castello di Scipione e pochi

terreni annessi per la istituzione della Colonia agricola.

Il Consorzio fra gli Enti, accettando tale forma di pagamento, doveva impegnarsi di consentire che sui terreni, diventati così di sua proprietà, venissero in perpetuo condotti gli Orfani della Istituzione Colonia Agricola, per apprendervi in pratiche esercitazioni l'arte dei padri.

Parve subito evidente alla liquidazione del Consorzio quanto onerosa sarebbe stata l'applicazione di tale accordo, specialmente in caso di alienazione dei terreni, i quali sarebbero stati grandemente svalutati dalla perpetua servitù suddetta, certamente tutt'altro che gradite a qualsiasi privato proprietario. E d'altra parte si doveva tener sempre presente che gli orfani di guerra avevano diritto a tutta la benevolenza ed al maggior aiuto, anche a costo di gravi sacrifici economici.

La liquidazione del Consorzio non intendeva certamente di fare una speculazione sopra una operazione iniziata qualche anno prima per conseguimento di uno scopo altamente umanitario e patriottico, per cui, non essendo stato possibile l'accordo sul riscatto della servitù gravante su buona parte dei terreni, il Patronato, in perfetto accordo col Consorzio, venne nella determinazione di provvedere al pagamento del proprio debito mediante la vendita di parte del tenimento, non occorrente ai fini della Colonia agricola.

E in tale senso l'operazione ha potuto essere definita senza che la liquidazione del Consorzio dovesse subire alcun danno essendo stata completamente rimborsata di ogni suo avere per capitale e, in parte, per interessi, ben lieta di aver favorita la istituzione e lo sviluppo della Colonia Agricola per gli Orfani dei Contadini morti in guerra, la quale è attualmente proprietaria, estinta ogni passività, di una bella sede, e di circa 100 ettari di terreno, valutati complessivamente poco meno di due milioni di lire.

Così la complessa gestione di una vasta azienda agricola che avrebbe potuto gravare pericolosamente sul bilancio del Consorzio, poté essere chiusa senza onere alcuno non solo, ma con un reale vantaggio per la liquidazione del Consorzio di circa lire centomila, quando non si voglia tener conto, come sarebbe doveroso di fare, di quello grandissimo arrecato agli orfani di guerra.

Ma ciò non era sufficiente a portare il bilancio delle liquidazioni a pareggio, salvando il capitale sociale con tanti sacrifici versato dai Comuni Consorziali.

Si prevedevano ancora circa lire 4 milioni di perdite le quali, unitamente alle spese di liquidazione, avrebbero completamente assorbito il capitale sociale.

Ed allora si intensificarono gli sforzi della liquidazione perchè tutte le attività del Consorzio, nessuna esclusa, potessero venire realizzate, non esistendo ad assumere responsabilità di gestione temporanee, quando ciò pareva utile ai fini propostisi.

E così venne continuata per molto tempo la gestione della Società Parmense di Macinazione, le cui azioni erano, nella quasi totalità, di proprietà del Consorzio.

Sarebbe stato molto facile alienare tale importantissima branca delle attività consortile, seguendo il consiglio di parecchi esperti, quando, riuscito vano un tentativo di licitazione privata ed un esperimento di asta pubblica, pareva che non fosse possibile realizzare più di due milioni di lire. E non mancarono lusinghiere proposte.

Ma la liquidazione del Consorzio non esitò ad assumere la responsabilità della continuazione dell'esercizio di tale azienda, fornendola anche, nella maggiore misura possibile, dei mezzi finanziari per il suo funzionamento. E le previsioni non furono errate.

L'Azienda continuò la sua vita rigogliosa imponendosi su tutti i mercati circosvicini per la modicità dei prezzi e per la ottima qualità dei prodotti e non passò molto tempo che le azioni, non vendute prima per

poco più di due milioni, vennero cedute per tre milioni e 400 mila lire.

Era un altro milione e mezzo di più del previsto che entrava nelle Casse dello Stato, ad agg alleggerire l'onere complessivo delle gestioni annuarie!

E un'altra gestione, sebbene di molto minore importanza, continuò a funzionare sotto la responsabilità della liquidazione, con notevole vantaggio per il risultato finale di essa: il forno pubblico di Borgo S. Donnino, rilevato dalla Cooperativa Casa del Popolo in conto di una maggiore somma di credito, non venne subito alienato sia per favorire il Comune di Borgo S. Donnino e sia anche per avvantaggiare il Consorzio dei proventi annuali della gestione

VENDITA DEGLI IMMOBILI - Riusciti vani gli esperimenti di asta pubblica, voluti dal Ministero, la liquidazione del Consorzio anziché continuare a ri bassare i prezzi di ciascun immobile, iniziò le pratiche per la vendita e trattative private, certa di meglio tutelare gli interessi dell'Ente. E così procedette alla alienazione di tutti gli stabili realizzando dei prezzi che, dato lo stato delle cose, non era lecito sperare. Sulla sola casa di Via Vittorio Emanuele si realizzarono 150 mila lire in più della massima offerta avuta nei esperimenti di pubblico incanto.

Ma tutto ciò non bastava ancora per raggiungere completamente il tanto desiderato pareggio!

Ed allora non esitò a consentire che la Società Parmense di Macinazione alla quale erano stati anticipati due milioni e mezzo di lire per il suo funzionamento, continuasse a trattenerli purchè corrispondesse gli interessi e desse le necessarie garanzie. Ottenuta la garanzia di una Banca veneta l'operazione rimase definita e furono altre 250 mila lire per interessi maturati che andarono a raggiungere le precedenti, segnando un altro passo verso la mèta.

Il bilancio si andava così gradatamente spogliando di tutte le attività, che venivano mano mano realizzate, mentre d'altra parte, diminuiva con

tinuamente il debito verso lo Stato; unità reale e grande passività del Consorzio.

E si arrivò così alla fine del 1925 con una situazione che portava una eccedenza passiva di circa un milione e mezzo di lire, comprendendo nelle passività da liquidare le spese della liquidazione per oltre un milione di lire.

Non era ancora il pareggio, che pure doveva essere raggiunto!

Lo Stato, quando nel 1921 consentì il trasferimento delle attività del Consorzio Granario al Consorzio fra gli Enti, impose a questo il pagamento degli interessi nella misura del 6 % annuo sulla totalità del proprio credito. Ed il Consorzio regolarmente gli ne accreditò l'importo fino al giorno della propria liquidazione.

Così che il credito complessivo dello Stato verso il Consorzio all'inizio della liquidazione era comprensivo anche di circa lire 2.800.000 per interessi misurati.

Se ciò era legalmente esatto non parve perfettamente equo alla liquidazione del Consorzio, perché mentre era giusto che lo Stato si assicurasse il pagamento integrale del proprio credito, non poteva, invece, essere ritenuto equo che il Consorzio fra gli Enti, unico in Italia, corrispondesse gli interessi sul proprio debito, quando tutti i Comuni, debitori dello Stato per le stesse ragioni attraverso i Consorzi Granari, erano stati autorizzati a pagare i loro debiti in trenta annualità senza l'aggravio di interessi di sorta.

E si richiese, quindi, al Ministero delle Finanze, in linea principale l'abbuono totale degli interessi accreditati, e in linea subordinata il condono di quelle parte di essi necessari a conseguire il pareggio.

E l'On. Ministro delle Finanze, con saggio provvedimento, ritenne equo le proposte del Consorzio e consentì che la cifra di circa 2.800.000 di interesse già accreditati venisse ridotta di quel tanto che si rendeva necessario per chiudere la liquidazione a pareggio, restituendo integralmente il capitale versato.

La liquidazione del Consorzio iniziata sotto così foschi presagi, si chiuderà, quindi, dopo aver integralmente pagato il proprio debito verso lo Stato per capitale e, in buona parte, per interessi, e dopo aver restituito a tutti i propri soci, il capitale versato, mentre le perdite verificate per i servizi per approvvigionamenti e consumi verranno ripartite equamente fra tutti i Comuni della Provincia.

F.° Ettore Rossi

Ray. Ettore Rossi

ISOLA DOVARESE

Isola Dovarese, li 23 - 2 1924

Sofria

Al Ray Ettore Rossi - Isola Dovarese

Il Ministero, con lettera diretta alla R. Prefettura, ha riconosciuto la opportunità di definire, prima di ogni altra cosa, la vertenza relativa alla garanzia suppletiva da prestarsi dalla S. V. Adèle Varoli, con regolare atto di fidejussione per il recupero integrale del deposito di  $\text{L. } 650.000$  fatto presso la fallita Banca Popolare Agricola e relativi interessi potendo non essere sufficiente la fidejussione di  $\text{L. } 200.000$  prestata dall'Unione Romana ed Ajuntale di Sumona. -

Per la misura degli interessi da corrispondermi dalla S. V. sulla suddetta somma di  $\text{L. } 650$  mila sono al giorno in cui il convezio conguista il totale realizzo il Ministero ha ritenuto equo di determinare il tasso che viene corrisposto dalla Banca d'Italia sul deposito in corrente e cioè il 3%.

Prego la S. V. di voler subito ottemperare agli ordini del Ministero cui viene di definire punto la vertenza, presentando:

1°) la garanzia suppletiva per quanto concerne  
la somma capitale. -

2°) la obbligazione relativa al pagamento  
degli interessi con la garanzia. -

Direttore

Go

L. Intendente  
Lotta

Isola Dovarese, 27 Novembre 1926

Ecc. Ministero delle Finanze

(Starleio Approvigionamenti)

ROMA

Trasmetto, perchè codesto Ministero possa sollecitamente procedere alla risoluzione delle varie questioni, la allegata lettera che io ho diretta alla R. Intendenza di Parma.

Prego codesto Ecc. Ministero a voler esaminare le ragioni esposte, pronto a rispondere personalmente all'invito qualora si credesse opportuno avere maggiori e dettagliate notizie.

Con ossequi

Ecc. Ministero delle Finanze  
(Starleio Approvigionamenti)

5. Esposto sull'opera e i risultati della liquidazione

- 1° Lettera di trasmissione al Ministero a firma Ettore Rossi
- 2° Lettera del Mag. Rossi all'Intendente di Parma in data 29 novembre 1926
- 3° Copia di lettera del Mag. Rossi all'Intendente di Parma in data 22 ottobre 1926
- 4° Nota delle spese effettive arretrate sostenute dal liquidatore, e testimonianza degli impiegati dell'Ente in liquidazione.

presentata fin.  
al 20 al Ministero  
(com. tutta)

FRA

SULLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO NEGLI ENTI DI PARMA

-----

La liquidazione del Consorzio tra gli Enti, decretata dall'Ill.mo Signor Prefetto della Provincia di Parma, in data 3 Luglio 1923, a' termini dell'art. 3 del R. Decreto 2 Novembre 1920, si iniziò sotto auspici tutt'altro che lieti. - La motivazione stessa di cessazione dei pagamenti, che ne giustificava la apertura, non era certamente atta ad incoraggiare la speranza di un brillante risultato.

Negli anni dell'immediato dopo guerra, quando a tutti i Comuni, alle Cooperative e alle ditte private era lecito attingere largamente al credito del Consorzio, mediante acquisto di derrate alimentari diverse, di legna, di stoffe ecc. , senza corresponsione del relativo importo, si era andata formando, in tutta la popolazione della Provincia, la convinzione che i debiti contratti per i servizi anonari non sarebbero mai stati pagati. - Per cui, quando nel Luglio 1923 vennero inviate a tutti i debitori le prime richieste di pagamento, in sede di liquidazione, si sollevò un coro unanime di vivaci proteste contro il Consorzio, che i più ritenevano definitivamente scomparso.

E tale convinzione era anche condivisa dalle autorità locali e dal governo centrale.

Ed infatti in tutte le numerose adunanze dei Comuni consorziati si dava per certo che il Consorzio fra gli Enti, le cui attività erano ritenute inesistenti e, comunque, irrealizzabili, avrebbe avuto una perdita di circa ventimilioni di lire, che avrebbe gravato sui comuni per l'intero importo delle capitale da essi versate e sullo Stato per la differenza.

E lo stesso S. Segretario al Tesoro <sup>di allora</sup> ~~del tempo~~ (S. E. Rosso) aveva poco tempo prima dichiarato in Senato che il Governo sarebbe stato ben lieto di poter realizzare il cinquanta per cento dei crediti concessi per i servizi annonari.

Questo per la realizzazione dei crediti, che costituivano la maggior parte delle attività consortili.

Ma nel bilancio del Consorzio figuravano anche, per cifre ragguardevole, i titoli, gli immobili e le merci.

Non appena si sparse in Provincia la notizia della liquidazione del Consorzio, per un tacito accordo ~~tra~~

tutti gli interessati, i titoli e gli stabili del Consorzio, prima unanimemente stimati per un valore forse

superiore al reale, vennero improvvisamente deprezzati e mancò per tutti, e per ciascuno di essi, qualsiasi compratore. - E di ciò sono prove indiscutibili i

ripetuti esperimenti di asta pubblica e di licitazione

privata che, fatti in osservanza alla legge e per precise istruzioni del Ministero delle Finanze, andarono <sup>sempre</sup> comple

tamente deserti e non servirono che a maggiormente rivilire il prezzo degli stabili e dei titoli.

Questa, in breve sintesi, la situazione quale si presentava all'inizio della liquidazione : con un bilancio che portava all'attivo una somma complessiva di L. 20.192.612,80 ed al passivo una somma di lire 29.273.610,85 con unx disavanzo di lire 9.080.998,05.

- Era follia sperare, in tali condizioni, di poter corrispondere ai creditori , compreso lo Stato, una percentuale maggiore del 20 o del 30 % . Ma i risultati sono stati ben diversi !

Varrebbe forse la pena di esaminare ogni singola operazione, anche le più piccole, per rendersi esatto conto dell'immenso lavoro contabile, giuridico, di ricerca e di persuasione, svolto per recuperare somme talvolta piccolissime : debitori irreperibili;eredi di debitori defunti ignari completamente di ogni cosa; debitori in mala fede che negavano con ostinazione qualunque loro debito, rendendo necessario lunghe e pazienti ricerche e complicate documentazioni; contestazioni e vertenze di ogni genere che richiedevano una profonda conoscenza di ogni questione ; ma basterà per tutte accennare ad alcune delle operazioni di maggiore importanza che hanno contribuito a modificare sostanzialmente i risultati della liquidazione con im-

menso vantaggio per lo Stato e per tutti i Comuni consociati : vantaggio che sarebbe molto facile misurare a milioni di lire,

Sarebbe, infatti, troppo lungo l'elenco delle cause legali iniziate per il recupero dei crediti, cause che non bastava affidare al legale per il loro esaurimento, ma che richiedevano una vigilanza continua e una profonda conoscenza di tutti i precedenti da parte del liquidatore, il quale doveva anche costantemente tenersi a disposizione per interrogatori, prove testimoniali, giudizi ed altro.

E spese volte, specialmente nei confronti delle Cooperative, quasi tutte in liquidazione, e molte in fallimento, occorreva assumere delle grandi responsabilità personali per tentare di aumentare il più possibile, la percentuale di realizzazione dei crediti. E fu così che, per non accennare che alla maggiore, si dovette rilevare la situazione della federazione delle Cooperative di consumo, debitrice di quasi due milioni, riuscendo a realizzare una percentuale molto maggiore di quella offerta dai liquidatori.

Ma, naturalmente, ciò ha importato un notevole aumento del numero dei crediti da riscuotere perchè la maggior parte delle attività rilevate, erano appunto costituite da crediti verso Cooperative. Ma alla fine si constatò che

la percentuale del trenta per cento circa, come era stata offerta era salita ad oltre il 50 %, con un vantaggio

molto notevole per il bilancio del Consorzio : la perdita sul credito della Federazione da lire 1.400.000 circa, si ridusse a meno di un milione.

E non esito, parimenti, la liquidazione del Consorzio ad assumersi la responsabilità <sup>di</sup> importanti transazioni senza adire ad alcuna via legale quando ciò parve opportuno nell'interesse dell'Ente.- Ma anche a ciò si poteva addivenire soltanto

dopo lungo e minuzioso esame della situazione, di ogni singolo debitore e soltanto quando si era perfettamente maturata la convinzione che da una liquidazione o, peggio, da un procedimento fallimentare, il Consorzio avrebbe subito una perdita molto superiore a quella di una transazione immediata.

Valga, ad esempio, la transazione con il Consorzio delle Cooperative, debitore di circa un milione di lire, delle quali si realizzarono per transazione e con la garanzia di un Istituto di credito locale, 815 mila lire pari ad una percentuale superiore all' 80 % , quando altri creditori furono, più tardi, tacitati con percentuali notevolmente inferiori. E così tante e tante altre minori.

**SVALUTAZIONE DEI CREDITI** - Fin dall'inizio della liquidazione apparve subito evidente che la vera base del Consorzio fra gli Enti era stata, ed era tuttora, la "convenzione Simoncelli", con la quale esso Consorzio aveva rilevato dal Consorzio Provinciale granario tutte le attività mobili ed immobili e quasi tutti i crediti verso Comuni

e Cooperative.

E verso di essa si orientarono tutte le ricerche della liquidazione per trovare la salvezza del patrimonio dei Comuni consociati e del credito dello Stato .

Fino dal 18 Marzo 1925, il Governo Nazionale con R. Decreto N° 577 , stabiliva che le perdite accertate dai Consorzi Granari dovevano essere ripartite fra tutti i Comuni della Provincia in ragione diretta della popolazione di ciascuno, lo Stato si assicurava in tale modo la esazione integrale dei suoi crediti verso i Consorzi granari, sostituendo ad essi i Comuni che avevano usufruito dei servizi annuari . Ma tale Decreto, molto provvido per lo Stato, non era applicabile al Consorzio fra gli Enti le cui perdite dovevano essere sostenute prima dal capitale consortile e, poi, dai creditori, massimo, fra tutti, lo Stato.

Di ciò si preoccupò grandemente la liquidazione del Consorzio, la quale si era, fin da principio, proposta di evitare allo Stato un grave onere e ad ai Comuni la perdita del capitale a suo tempo versato. - E dopo lunghissime discussioni con le autorità locali prima e col Ministero delle Finanze , poi, ottenne una svalutazione del trentacinque per cento sui crediti rilevati dal Consorzio Granario, con la sopracitata convenzione Simoncelli, ciò che valse a diminuire la perdita iniziale di oltre cinque milioni di lire.

Con tale operazione, come è evidente, una buona parte delle perdite del Consorzio fra gli Enti veniva ripassata al Con-

sorzio Granario il quale, più tardi, ne fece il rep<sup>o</sup>to fra tutti i Comuni della Provincia, a' termini del già citato Decreto 18 Marzo 1923.-

Così lo Stato si assicurava l'integrale realizzo del proprio credito ,mentre l'onere relativo veniva diviso, come ragioni di equità e di giustizia consigliavano, fra tutti i Comuni della Provincia di Parma, i quali avevano in uguale misura e senza distinzione alcuna, usufruito dei servizi del Consorzio.

TENIMENTO DI SCIPIONE - Merita uno speciale accenno la liquidazione della gestione relativa al tenimento di Scipione alla quale si è pervenuti , dopo circa tre anni di laboriose trattative, rese necessarie dalla complessità della situazione quale si presentava all'inizio del 1923.-

Brevemente la situazione era la seguente : Acquistato il tenimento di Scipione, nel quale erano compresi circa 25 poderi e un caseificio oltre al Castello ,con atto Dottor Muggiani di Piacenza in data 15 Novembre 1920, il Patronato per gli Orfani di guerra si costituiva debitore del Consorzio della somma pagata per l'acquisto, corrispondente a lire 2.780.000 a garanzia della quale concedeva, più tardi, e precisamente il 12 Marzo 1921 con il già citato atto Simoncelli, una iscrizione ipotecaria per uguale importo su tutto il tenimento.

In un primo tempo il Patronato aveva pensato di estinguere il proprio rilevante debito verso il Consorzio ( aumentato

successivamente da lire 2.780.000 a lire tre milioni 85 mila circa per spese di misurazione, stime, escomi, ecc.) mediante la cessione a questi della maggior parte del tenimento, riservandosi soltanto il Castello di Scipione e pochi terreni annessi per la istituzione della Colonia agricola.

Il Consorzio fra gli enti, accettando tale forma di pagamento, doveva impegnarsi di consentire che sui terreni, diventati così di sua proprietà, venissero in perpetuo condotti gli Orfani della Istituzione Colonia Agricola, per apprendervi, in pratiche esercitazioni, l'arte dei padri.

Parve subito evidente alla liquidazione del Consorzio quanto onerosa sarebbe stata l'applicazione di tale accordo, specialmente in caso di alienazione dei terreni, i quali sarebbero stati grandemente svalutati dalla perpetua servitù suddetta, certamente tutt'altro che gradita a qualsiasi privato proprietario. - E d'altra parte si doveva tener sempre presente che gli orfani di guerra avevano diritto a tutta la benevolenza ed al maggior aiuto, anche a costo di gravi sacrifici economici. -

La liquidazione del Consorzio non intendeva certamente di fare una speculazione sopra una operazione iniziata qualche anno prima per conseguimento di uno scopo altamente umanitario e patriottico, per cui, non essendo stato possibile l'accordo sul riscatto della servitù gravante su buona parte dei terreni, il Patronato, in perfetto accordo col Consorzio,

venne nella determinazione di provvedere al pagamento del proprio debito mediante la vendita di parte del patrimonio, non occorrente ~~per~~ ai fini della Colonia Agricola.

E in tale senso l'operazione ha potuto essere definita senza che la liquidazione del Consorzio dovesse subire alcun danno, essendo stata completamente rimborsata di ogni suo avere per capitale e, in parte, per interessi, ben lieta di avere favorita la istituzione e lo sviluppo della Colonia Agricola per gli Orfani dei Contadini ~~e~~ morti in guerra, la quale è attualmente proprietaria, estinta ogni passività, di una bella sede, e di circa cento ettari di terreno, valutati complessivamente poco meno di due milioni di lire.

E così la complessa gestione di una Vasta azienda agricola che avrebbe potuto <sup>pericolosamente</sup> gravare sul bilancio del Consorzio, poté essere chiusa senza onere alcuno non solo, ma con un reale vantaggio per la liquidazione del Consorzio di circa lire centomila, quando non si voglia tener conto, come sarebbe doveroso di fare, di quello grandissimo arrecato agli orfani di guerra.

Ma ciò non era sufficiente a portare il bilancio della liquidazione al pareggio, salvando il capitale sociale con tanti sacrifici versato dai Comuni consorziati.-

Si prevedevano ancora circa 4 milioni di perdite le quali, unitamente alle spese di liquidazione, avrebbero completamente assorbito il capitale sociale.

Ed allora si intensificarono gli sforzi della liquidazione

perchè tutte le attività del Consorzio, nessuna esclusa, potessero venire realizzate, non esitando ad assumere responsabilità di gestione temporanee, quando ciò pareva utile ai fini propostasi /

E così venne continuata per molto tempo la gestione della Società Parmense di Macinazione, le cui azioni erano, nella quasi totalità, di proprietà del Consorzio.

Sarebbe stato molto facile alienare tale importantissima branca della attività consortile, seguendo il consiglio di parecchi esperti, quando, riuscito vano un tentativo di licitazione privata e un esperimento di asta pubblica, pareva che non fosse possibile realizzare più di due milioni di lire. E non mancarono lusinghiere proposte !

Ma la liquidazione del Consorzio non esitò ad assumersi la responsabilità della continuazione dell'esercizio di tale azienda, fornendola anche, nella maggiore misura possibile, dei mezzi finanziari per il suo funzionamento. E le previsioni non furono errate.

L'azienda continuò la sua vita rigoagliosa imponendosi su tutti i mercati circosvicini per la modicità dei prezzi e per la ottima qualità dei prodotti e non passò molto tempo che le azioni, non vendute prima per poco più di due milioni, vennero cedute per tre milioni e 400 mila lire .-

Era un altro milione e mezzo in più del previsto che entrava nelle Casse dello Stato, ad alleggerire l'onere complessivo delle gestioni annonarie!

E un'altra gestione, sebbene di molto minore importanza, continuò

a funzionare sotto la responsabilità della liquidazione, con notevole vantaggio per il risultato finale di essa: il forno pubblico di Borgo San Donnino, rilevato dalla Cooperativa Casa del Popolo in conto di una maggiore somma di credito, non venne subito alienato sia per favorire il Comune di Borgo S. Donnino e sia anche per svantaggiare il Consorzio dei proventi annuali della gestione.

VENDITA DEGLI IMMOBILI - Riusciti vani gli esperimenti di asta pubblica, voluti dal Ministero, la liquidazione del Consorzio anziché continuare a ribassare i prezzi di ciascun immobile, iniziò le pratiche per la vendita a trattative private, certa di meglio tutelare gli interessi del <sup>Inter-</sup> ~~Consorzio~~.

E così procedette all'alienazione di tutti gli stabili realizzando dei prezzi che, dato lo stato delle cose, non era lecito sperare. - Sulla sola casa di Via Vittorio Emanuele ~~xxxxxxxxxxxx~~ si realizzarono 250 mila lire in più della massima offerta avuta negli esperimenti di pubblico incanto.

Ma tutto ciò non bastava ancora per raggiungere completamente il tanto desiderato pareggio!

Ed allora non si esitò a consentire che la Società Parmense di Macinazione alla quale erano stati anticipati due milioni e mezzo di lire per il suo funzionamento, continuasse a trattenerli purchè corrispondesse gli interessi e desse le necessarie garanzie. - Ottenuta la garanzia di una Banca

Veneta l'operazione rimase definita e furono altre 250 mila lire per interessi maturati che andarono a raggiungere le precedenti, segnando un altro passo verso la meta.

Il bilancio si andava così gradatamente spogliando di tutte le attività, che venivano mano mano realizzate, mentre, d'altra parte, diminuiva continuamente il debito verso lo Stato; unica reale e grande passività del Consorzio.

E si arrivò così alla fine del 1925 con una situazione che portava una eccedenza passiva di circa un milione e mezzo di lire, comprendendo nelle passività da liquidare le spese della liquidazione per oltre un milione di lire.

Non era ancora il pareggio, che pure doveva essere raggiunto!

Lo Stato, quando nel 1921 consentì il trasferimento delle attività del Consorzio ~~Grinario~~ al Consorzio fra gli Enti, impose a questo il pagamento degli interessi <sup>nella misura di</sup> 6% annuo sulla totalità del proprio credito. Ed il Consorzio regolarmente gliene accreditò l'importo fino al giorno della propria liquidazione. -

Cosicchè il credito complessivo dello Stato verso il Consorzio ~~xxxxxxx~~ all'inizio della liquidazione era comprensivo anche di circa lire 2.800.000 per interessi maturati ~~xxxx~~.

Se ciò era legalmente esatto, non parve perfettamente equo alla liquidazione del Consorzio, perchè mentre era giusto che lo Stato si assicurasse il pagamento integrale del pro

prio credito, non poteva, invece, essere ritenuto equo che il Consorzio fra gli Enti, unico in Italia, corrispondesse gli interessi sul proprio debito, quando tutti i Comuni, debitori dello Stato per le stesse ragioni attraverso i Consorzi Granari, erano stati autorizzati a pagare i loro debiti in trenta annualità senza l'aggravio di interessi di sorta.

E si richiese, quindi, al Ministero delle Finanze, in linea principale l'abbuono totale degli interessi accreditati, e in linea subordinata il condono di quella parte di essi necessari a conseguire il pareggio.

E l'Onorevole Ministro delle Finanze, con saggio provvedimento, ritenne equo le proposte del Consorzio e consentì che la cifra di circa L. 2.800.000 di interesse già accreditati venisse ridotta di quel tanto che si rendeva necessario per chiudere la liquidazione a pareggio, restituendo integralmente il capitale versato.

La liquidazione del Consorzio iniziata sotto così foschi presagi, si chiuderà, quindi, dopo avere integralmente pagato il proprio debito verso lo Stato per capitale e, in buona parte, per interessi, e dopo avere restituito a tutti i propri soci, il capitale versato, mentre le perdite verificatesi per i servizi per approvvigionamenti e consumi verranno ripartite equamente fra tutti i Comuni della Provincia.

*Antonio Riva*

Ill. sig. Intendente,

Mi sorprende la sua lettera del 29 marzo indirigatemi per incarico dell' Ill. sig. Prefetto. Come io ebbi a dichiarare a Lei e ~~così~~ Ill. sig. Prefetto e come ebbi già a scrivere direttamente al sig. Paggio uicere Generale dello Stato, io sono disposto a temperare alle richieste di cui alla sua ultima lettera, ma non potrei dissociare la soluzione della vertenza relativa al deposito delle L. 650,000 dalla soluzione dell' altra relativa alla mia parcella per competenza e spese.

~~Come, Ill. sig. Prefetto~~  
Il mio vivo e ripetuto desiderio



Ill. Intendente di Finanza di Parma,

In risposta alla sua lettera del 26 gennaio N.1958 le confermo ancora una volta la mia decisa volontà di far recuperare al Consorzio -a cui ho dedicato ogni mia attività con tanto e così assiduo amore- tutto ciò che eventualmente dovesse perdere per il deposito di L.650.000 da me fatto nella Banca Popolare Agricola di Parma, quando essa Banca era ancora in buona e non sospettabile situazione.

Per questo, e benché continui a ritenere che nessuna responsabilità possa spettarmi per detto deposito, io consento di buon grado a rimborsare anche gli interessi di detta somma dal giorno in cui fu depositata alla Banca Agricola di Parma fino al giorno in cui il Consorzio conseguirà il totale realizzo. Naturalmente la misura dell'interesse non deve essere superiore a quella che il Consorzio avrebbe ricavato se io -valendomi di un mio pieno diritto- avessi depositato detta somma nell'Istituto di Emissione dello Stato, cioè nella Banca d'Italia. E' questo un principio di equità che la S.V. non vorrà certo contrastare.

Quanto alla valida garanzia richiesta, il sottoscritto non ha difficoltà ad offrire una propria obbligazione, con la fideiussione della moglie Adele Varoli Rossi, per quella somma -non ora determinabile- che, dopo prelevate le L.200.000 già depositate in garanzia presso la..... rimanesse ancora scoperta per reintegrare il Consorzio della somma capitale e degli interessi come sopra calcolati.

Naturalmente il sottoscritto si lusinga che, ottemperando in tale guisa a tutte le richieste della S.V. e mettendo il Consorzio in grado di riavere per intero una notevole somma che altrimenti esso non avrebbe avuto mezzo di recuperare (almeno con la prontezza e la sicurezza del mezzo spontaneamente offerto) l'Erario voglia avviare prontamente a soluzione l'altra questione del compenso a lui dovuto.

Il sottoscritto non ha mai posta la condizione che l'una questione fosse abbinata all'altra, ma non potrebbe ammettere che, dall'altra parte, si ponesse la condizione di risolvere prima l'una e poi l'altra. Troppe prove egli ha date di devoto ossequio alle ragioni superiori dello Stato e di vivo attaccamento alle sorti del Consorzio, per dover subire un trattamento di sospettosa diffidenza.

Chiedendo di avviare nel contempo a concorde soluzione la questione della misura del compenso egli intende di recare un nuovo beneficio all'Erario, giacché deve ricordare che egli ha spontaneamente offerto di passare sopra alla lettera ministeriale del 2 febbraio 1926 N.27733 che dava adesione alla sua nota 15 dicembre 1926 circa le spese di liquidazione, e di ridiscutere in piena libertà la misura del compenso stesso.

In attesa e coi migliori saluti

Copia

Giornata 17 Gennaio 1924  
Ufficio di Roma

Parma

Con la presente si debbono garantire, presso di voi, del S.  
Car. Off. Store Rom. per l'obbligazione sua di coprire, in ogni caso fino al limite massimo di Lit. 200000 (duecentomila) della eventuale differenza che a seguito del riparto che darà il fallimento della Banca Sp. Agricola di Parma risulterà insoluita nel deposito di Lit. 650000 - da che caus. dell'Off. Store fatto verso detta Banca. Resta naturalmente inteso che anche la vostra garanzia deve ritenersi prestata soltanto fino alla concorrenza massima di detta cifra di Lit. 200 mila. -

Con ogni

la Direzione Bancaria d'Assis

16  
Ill<sup>o</sup> Sig. Intendente di Finanze di

PARMA

Rispondo alla sua raccomandata del 10 Novembre, confermandole ciò che verbalmente abbi già l'onore di esporLe nel colloquio di Lunedì scorso.

Circa la garanzia dell'integrale recupero delle L. 650.000. - da me depositate presso la Banca Popolare Agricola di Parma, mi stupisce apprendere che si voglia anche estendere la garanzia agli interessi relativi a tale somma. A parte il fatto che non reputo possa stabilirsi una qualche mia colpa nel deposito di tale somma presso una Banca che al momento dell'operazione *si poteva da me ritenere in stato* non era affatto in disagio, si deve riflettere che, anche nella non ammissibile ipotesi di un giudizio di responsabilità, il recupero non sarebbe né pronto né sicuro. La garanzia offerta da mia moglie rappresenta dunque il mezzo più efficace e di più pronta realizzazione, e tale vantaggio, che merita di essere apprezzato dall'Erario al suo giusto valore, dovrebbe persuadere all'abbandono di questa nuova e non mai prima d'ora affacciata pretesa, tanto più che neppure l'Ente paga all'Erario gli interessi sulle somme che recupera.

Quanto alla forma della malleveria offerta, sono sempre persuaso che la garanzia offerta da mia moglie

Adèle Rossi Varoli e dai miei parenti Signori Orfeo Varoli e Carlo Rossi, che tutti hanno proprietà immobiliari libere nelle provincie di Cremona e Brescia, sia più che sufficiente a tranquillare l'Ente in liquidazione sull'integrale recupero della somma, che in molta parte sarà restituita dalla Banca in fallimento. E confido che le informazioni, che si vanno a chiedere persuaderanno che tale garanzia è più che solida e sufficiente.

Soltanto qualora si voglia affrettare la soluzione delle incresciose vertenze, che sono ancora aperte e che io desidero vivamente di chiudere al più presto, mia moglie mi autorizza a dichiarare che Ella sarebbe anche disposta ad offrire la umiliante garanzia ipotecaria quando le si dia affidamento sicuro che l'iscrizione della ipoteca venga fatta senza spese, *come* libera però di dare anche, *quella* bancaria se sarà possibile ottenerla.

Tutto ciò col vivo desiderio che la vertenza relativa alla misura del mio compenso, quale liquidatore riconosciuto dal Consorzio Enti di Parma, sia contemporaneamente risolta.

Sono già state presentate alla S.V. Ill. un esposto sulle mie attività di liquidatore e sulla mia opera e sui brillanti risultati ottenuti, ed una nota di spe-

se sopportate, nota avvalorata dalla testimonianza di due Impiegati dell'Ente. Di più ho già comunicato per iscritto che, fermo restando l'integrale rimborso delle spese, io propongo di discutere il compenso per la mia attività professionale sulla base di una somma extra tariffa che non intacchi e menomi la dignità professionale.

A questa mia confidenza che dinota la mia evidente volontà di offrire un terreno di amichevole intesa, evitando così ogni lite giudiziaria, non ha finora fatto riscontro alcuna altra proposta concreta.

Ed è perciò che nel vivo desiderio di concludere, faccio istanza per poter iniziare al più presto le definitive discussioni.

Con ossequi

*Ettore Rosini*

Isola Dovarese, li 22 Novembre 1926

16  
Ill<sup>o</sup> Sig. Intendente di Finanza di

PARMA

Rispondo alla sua raccomandata del 10 Novembre, confermandole ciò che verbalmente ebbi già l'onore di esporle nel colloquio di Lunedì scorso.

Circa la garanzia dell'integrale recupero delle L. 650.000.- da me depositate presso la Banca Popolare Agricola di Parma, mi stupisce apprendere che si voglia anche estendere la garanzia agli interessi relativi a tale somma. A parte il fatto che non reputo possa stabilirsi una qualche mia colpa nel deposito di tale somma presso una banca che al momento dell'operazione non era affatto in disagio, si deve riflettere che, anche nella non ammissa ipotesi di un giudizio di responsabilità, il recupero non sarebbe né pronto né sicuro. La garanzia offerta da mia moglie rappresenta dunque il mezzo più efficace e di più pronta realizzazione, e tale vantaggio, che vorita di essere apprestato dall'erario al suo giusto valore, dovrebbe persuadere all'abbandono di questa nuova e non mai prima d'ora affacciata pretesa, tanto più che neppure l'ente paga all'erario gli interessi sulle somme che recupera.

quanto alla forma della malleveria offerta, sono sempre persuaso che la garanzia offerta da mia moglie

Adole Rossi Varoli e dai miei parenti signori Orfeo Varoli e Carlo Rossi, che tutti hanno proprietà immobiliari libere nelle provincie di Cremona e Brescia, sia più che sufficiente a tranquillare l'Ente in liquidazione sull'integrale recupero della somma, che in molta parte sarà restituita dalla Banca in fallimento. E confido che le informazioni, che si vanno a chiedere persuaderanno che tale garanzia è più che solida e sufficiente.

Soltanto qualora si voglia affrettare la soluzione delle incessive vertenze, che sono ancora aperte e che io desidero vivamente di chiudere al più presto, mia moglie mi autorizza a dichiarare che Ella sarebbe anche disposta ad offrire la medesima garanzia ipotecaria quando le si dia affidamento sicuro che l'iscrizione della ipoteca venga fatta senza spese, libera però di dare anche quella bancaria se sarà possibile ottenerla.

Tutto ciò col vivo desiderio che la vertenza relativa alla misura del mio compenso, quale liquidatore riconosciuto del Consorzio Enti di Parma, sia contemporaneamente risolta.


Sono già state presentate alla S. V. Ill. un esposto sulle mie attività di liquidatore e sulla mia opera e sui brillanti risultati ottenuti, ed una nota di es

se sopportate, nota avvalorata dalla testimonianza di  
due impiegati dell'Ente. Di più ho già comunicato per  
iscritto che, fermo restando l'integrale rimborso del-  
le spese, lo propongo di discutere il compenso per la  
mia attività professionale sulla base di una somma  
extra tariffa che non intacchi e menomi la dignità  
professionale.

A questa mia esecandenza che dinota la mia evi-  
dente volontà di offrire un terreno di amichevole in-  
tesa, evitando così ogni lite giudiziaria, non ha fino-  
ra fatto riscontro alcuna altra proposta concreta.

Ed è perciò che nel vivo desiderio di concludere,  
faccio istanza per poter iniziare al più presto le  
definitive discussioni.

Con ossequi

Isola Dovarese, li 11  Novembre 1926

Caro Berenini,

Roma, 27 gennaio 1927

Ho esaminata la bozza che l'Intendente di Siracusa ti ha ~~dato~~ data e intesa a risolvere la vertenza con il Bossi per il deposito di £ 650,000 del bonario nella fallita Banca Agricola.

A parte l'esortazione di chiedere perfino il rimborso della tassa di P. M. a parte il fatto che non vi è cenno della garanzia già prestata dall'Unione Bancaria Nazionale fino al limite di £ 200,000; io reputo che si finisca della risoluzione dell'altra vertenza che è davanti al magistrato, e non giorni chiudere definitivamente questa questione.

Certo non converrebbe al Bossi rifiutare senz'altro di dare esecuzione agli impegni assunti e alle promesse di totale restituzione che sono enunciate nelle sue lettere. Io credo possa onestamente oppure, se egli ~~non~~ perfezionerà le sue obbligazioni quando sarà risolta anche l'altra vertenza circa la misura del suo compenso.

Da ho raccolto qui in alcune note le  
più salienti parti delle trattative. Da esse  
si dedurre che sempre il Poggi <sup>ha</sup> ~~si~~ <sup>richiesto</sup>  
di concludere <sup>invece e la</sup> ~~la~~ <sup>vergenza</sup> circa il deposito  
~~insieme~~ & quella circa il compenso. Per  
oggi agirebbe in vergenza opponendo <sup>però</sup>  
~~condizione~~ richiesta.

Che farà <sup>in tal caso</sup> il Consorzio rappresentato  
dall'Intendente e consigliato dal Prefetto?  
Non certo una nuova denuncia penale  
visto che quella più grave per le  
800.000 lire prelevate sul compenso  
dovrebbe ~~essere~~ <sup>essere</sup> sul tavolo del magistrato  
strato. E allora una nuova lite civile  
preceduta magari da un altro decreto  
prefettizio.

Ma una nuova lite per far apparire  
la responsabilità del Poggi e per <sup>chiedere</sup> ~~far~~ <sup>una</sup>  
condanna al risarcimento del danno  
dannai prevedibile in cifra molto superiore  
alle 200.000 già garantite dalla Unione Bancaria  
gioverebbe al Poggi, in vista di una  
congrua transazione. <sup>con due vertenze</sup>  
giudiziarie aperte, il Consorzio, <sup>ove si inducesse a transigere,</sup> dovrebbe esser  
più largo nella questione del compenso  
per reintegrarsi completamente nella questione  
del deposito. <sup>che si farà a gradire whosore</sup>  
<sup>il tuo vivere.</sup>



l'anno 28. 6 - 29

Caro Signor,

Le godo (non avendo ottenuto  
la copia desiderata) il foglio del  
nel qual si è decretato di nominare  
e l'equivalente del posto.

Con riverenza, per una copia si è  
giustamente l'Espresso, per l'altro verso  
di nominare, contenuto della Espresso, come  
per: proprietario del liquidazione!

N. 30 riservato, per il sigillo  
e obbligato!

Per, dopo lungo tempo di obbligato

la care pentru a revizui  
a fost revizuit în starea  
și concluziile și sunt revizuite  
practicile pe care comunitatea

De asemenea

Peze și

Președintele

Parma 25/9/21

Caro Bonanni

Sono ancora qui con Rossi e con tutti i magistrati per il concordato, che credo - Non credo perché delle sorprese possono sempre intervenire - raggiunto.

La misura è del 4,5% riferiamo alla massa netta del ricupero delle azioni in sviluppo contro i non partecipanti al concordato rivolti, sia però a 3 e quattro.

Garanti del concordato sono quelli sec. Gruppo cremasco; partecipano anche H. N. Parma concordando con L. 900 fm. Di cosa c'è scritto nella parola fine a questo affare? S. dovrebbe espandere s.

Non ho potuto sullo svolgimento del processo perché sabato l'arrivo Pecuni in a Roma la mercoledì.

Lunedì Pecuni - dopo questo fatto nuovo del concordato - spera di avere lo statuto dei meno responsabili, se non il rivisto del processo.

Oggi ho accennato al Signore d' Parma  
per un suo interessamento nell' al tuo  
affare Rossi e mi ha risposto che  
se ne occupera' ma solo dopo la fine di  
questo della Banca.

Vuol dire che ne ripareremo.  
Hai avuto notizie di Mantova? certo  
bene sostituito la Vargani, e qualche  
pastore ancora sem' fuori. Hanno anche  
fia parlato qualche altra... cosa non in-  
teressa fra i pastori come dell' una e dell' altra  
parte. E di Torino, che non ha? E di  
anche di Genova. In tanto hanno in pieno  
causello.

Se vuoi a condurre della brigata dell'  
fare Mantova fare, o d' altri con e per lui, seguiti  
morire, perche' ho paura che si pendano  
tutti.

Saluti appresso anche la parte di  
Rossi e della Spina per se qui con usi.

Leccese

Ray. Ettore



LE PIU' BELLE TERME  
DEL MONDO  
SALSOMAGGIORE  
PERIODO DI CURA  
MARZO - NOVEMBRE



per Sua Eccellenza  
l'avv. Prof. Franco Bonomi  
Piazza della Libertà 4

Roma



COMUNE  
DI  
VESCOVALO

IL SEGRETARIO

1-7-27

Caro Bonomi

Li accompagno l'esemplare

della lettera (domanda) consegnata  
al Direttore della Banca S. S. Romana  
e che da questi viene oggi spedita  
a Roma. Se puoi ed hai l'occasione  
di trattare con S. E. Stinger in  
proprio si fa un grande favore  
agli amici Rossi, Guappari e c.  
Dopo la mia lettera di sabato che  
ti dava notizia del concordato, e successi

La sorpresa della domanda di 1000m. lire  
ti più per spese di annata ed affrettarsi alla  
stessa. Ti trovo poi la pena. Ora basta la  
notizia che tutto va in porto bene, con  
la liquidazione delle spese sede che fanno  
a un milione. Notizie? Qui tutti  
mordono il freno e affrettamente  
si frettano alla semplice sotto-  
voce. Appena hai qualche notizia  
Sella Banca ti prego comunicare  
l'istituto e ogni saluto  
all  
Leonardo

Rag. Ettore Rossi

Isola Dovarese  
(Cremona)

Isola Dovarese, li 5 - 7 1927

Illustre e caro avvocato,

Non le ho scritto prima, perché contavo  
venire a Roma, ma purtroppo la  
perdita di tempo subita durante il processo  
mi costringe al lavoro qui, per rimediare  
in qualche modo al tempo perduto.  
Tanto che Leonardo le abbia già scritto  
sull'andamento della pratica Banca Credito.  
Speriamo pure finalmente tranquilli e  
si riunirà a condurre in porto il concordato.  
Ma più che mai ora necessitiamo del  
suo valido appoggio alla Banca d'Italia,  
in modo di poter ottenere il necessario  
finanziamento - fondando molto su lei.  
Mi lascia sempre inquieto invece, la  
vertenza del bonoglio. Ho ricevuto il  
rapporto da lei fatto con tanta obliquità,  
della questione deposito Banca, ma il  
Prof. Benini non mi pare troppo fermato  
sulla convenienza di condurre le cose come  
dice lei. Le ha scritto in proposito?  
Le due cause (forché ormai sono due;  
quella delle 500 mila lire e quella delle 11 mila)  
furono rinviata al 28 luglio; ma pare

Il tempo delle due cause civili è cominciato ufficialmente il 10/11/27  
Sebbene, anche dal 10/11/27, l'ordine di rinvio è stato emanato...

certo saranno poi rinovate a Stobe per  
la discussione -  
Nel frattempo, quali' possibilità abbiamo  
di addivenire ad una transazione  
conveniente? - che vede lei la possibilità?  
al consiglio di stato, quando si  
discutere il nostro ricorso? -  
hanno appoggiati in quel consiglio? -  
da poco scrivemmi qualche cosa che  
potrà tranquillizzarmi,  
grazie infinite. -  
da poco scrivemmi la gentile lettera  
e così più presto disegni un abito  
a lei affezionato

Stue cony



2) hanno murato la loro firma, ma so un po' già interpretato per appianare ammirabilmente la questione.

La nuova domanda, l'ora ha già la basta, per ottenere  $\text{L. 3. milioni}$  sarà firmata da Grappali G. - B. - P. Rossi - Marengoni - Botteri che sono i garanti ed i feidjins loro del concordato Banca Pagnola di Parma. Il prestito cambierebbe  $\text{L. 3. mi.}$  e dovrebbe avere la forma di C/c o apertura di credito e sarebbe garantito oltre che dalla attiva della Banca che passerebbero ai garanti suddetti; sul patrimonio in folto di tutti i firma- tati. Tale patrimonio in beni immobili ascende a  $\text{L. 10 milioni}$  circa di cui  $\text{L. 2 1/2}$  sono già incollati con ipoteca legale a favore della Banca fallita.

L'ipoteca legale secondo col Cura- tore rebbem pra si potrebbe cancellare perché col cordato l'ipote- ca si estingue, tuttavia si la riser-  
va a garanzia della Banca di Parma.  
Le condizioni si regolerebbero con le parole del cordato e era

3) per la 1<sup>a</sup> rata, che verrà a scadere il  
gennaio dopo il pagamento in gennaio della  
sentenza onerosativa del concordato,  
nella somma prelevata perché provve-  
remmo con le altre quote della  
Banca; alla scadenza della 2<sup>a</sup> rata  
vale a dire 3 mesi dopo, si preleveranno  
£ 1.500.000 e le altre £ 500.000 veran-  
no prelevate alla 3<sup>a</sup> rata e cioè 3  
mesi dopo la 2<sup>a</sup>.

Per approssimativamente si attua-  
la sentenza del Tribunale verso la metà  
d'ottobre la quale - se senza opposizio-  
ne - passerà in giudizio alla fine di Novem-  
bre. Quasi il primo prelievo di  
£ 1.500.000 sarà fatto ai primi di Feb-  
braio 1928. Ho non so se che la cosa  
vera che ho appreso dalla Banca Ita-  
liana subito, anzi subito per darvi un po'  
di tranquillità ed in nessun caso  
perché potrebbe anche sorgere la neces-  
sità di prelevare tutta la somma  
disponibile qualora si impresse  
l'acquiescenza la maggioranza dei cre-  
diti prima dell'assemblea dei creditori.

che sarà pagata con tutta puntualità  
ai primi d' agosto.

Nei riguardi dell'estinguere dell'operazione  
noi desideravamo che avesse la durata  
di 5 anni e l'errore non fu per altro a 3 anni.  
Ci preghiamo di insistere per i 5 anni, fatto  
s'intende che se noi almeno la possiamo  
far estinguere l'operazione anche  
prima. Ci impegniamo comunque  
a vedere sul C/c. tutto quanto mi  
caveremo dalla liquidazione delle  
attività della Banca che corrisponderà  
nella loro ammontare del fabbr.  
ogni che occorre per soddisfare le  
obbligazioni del convenuto.

Concludendo l'esposizione del gruppo  
è attualmente di \_\_\_\_\_ L. 955.000  
Fabbr. fogna per 29.000 " 1.500.000  
D " 39. " " 500.000

Totale L. 955.000  
da arrotondarsi in L. 3 milioni, da  
concedersi sotto forma di C/c. garantito  
con cambiali e da estinguersi in 5 anni  
5 anni, mediante versamento regolare  
in contanti alla Banca e per

1) l'eventuale l'operazione med'ante  
concorsio dei garanti dell'operazione.

Per tutte le modalità tecniche per  
la esecuzione dell'operazione si  
rimettiamo a quanto stabilito  
la Banca d'Italia in rispetto con-  
fronto.

Inviamente a nome di tutti si  
rassicurando questa operazione  
che rappresenta la garanzia  
irrisolvibile per la esecuzione  
del concordato.

Se la Banca d'Italia non intendesse  
sarà impossibile per noi lavorare da  
altra parte il finanziamento, che  
non potrebbe esporci a fare la più  
triste delle figure ed all'incirca ancora  
sul capo il precepto penale con'acqua-  
ramento della popolazione di Rossi Gu-  
pali e Botteri.

Grazie di tutto e sempre a tua dispo-  
sizione per ogni altro chiarimento.

che ricevo la lettera Saluto affettuoso  
che ho mandata a Veneranda? - Leonardo  
che ho ricevuto a mia tranquillità.  
- taluti affettuosi -

Firenze 16/7/27

Illustre e caro Professore,

La lettera che io le ho spedita  
a mezzo di Mora, e' precisamente  
quella in cui le accennavo  
al gran disappunto dell'or. Beruini  
circa la resistenza a dare le  
ulteriori garanzie; comunque  
ha sospeso ogni decisione, in  
attesa di conferire nuovamente  
con lei a prima occasione.

Le potrà venire a Parma per  
conferire con quel Direttore della  
Banca d'Italia, o' metteremo  
d'accordo in tutto.

Aggiungo a quelle di Leonardo, le  
mie vive preghiere di curare  
questa pratica, che e' di decisiva  
importanza per noi.

come pure le sarò grato  
e vorrà, quando lo può,  
dirmi qualche cosa circa  
quanto le ho richiesto con  
la lettera di cui è cenno  
in testa alla pievente  
fosse più vivo ringraziamento  
ed il più affettuoso onore  
mi abbia.

J. H. H. H.

Venezia 20/4 27

Caro Panormi

sono sempre in attesa

d'una tua risposta per l'opera

grave Banca Italia, che urge

per poter rastrellare qualche ca-

po della Banca fallita prima

del 30. Ti ho chiesto se puoi ris-

pondere a Parma per gli eventuali

necessari accordi col Mediceo B. S.

l'quella città. Resti i gruppi tutti

sono restati più in ansie toccando

gli repliche la pupura per grave

secondo che hanno solo il fran-

giamento. Sufarini se

troppo troppo pesante, ma l'urgente e  
la necessità mi rendono superattivo un  
po' troppo. Scrivimi subito o telegrafa  
qualche cosa per sapere in modo che io  
possa dare qualche risposta.

Quando ritorni per la campagna?

Saluti cari  
Leopardo



COMUNE  
DI  
VESCOVATO

IL PODESTÀ

1893

13/8 27

Carrissimo

Primo capo della  
lettera romana, presentata per  
l'opera di lavoro di lavoro  
to nota.

Se non si perviene a Roma  
per via di lavoro; o se

meglio ved. l. fare un  
nuovo viaggio per lo spazio  
di anni se ne saranno  
anche quattro.

Informami se hai notizie  
me in proposito.

Saluti affettuosi  
e grazie alla tua signora  
all

Leonard



COMUNE  
DI  
VESCOVARO

IL PODESTA

22-8-27

Caro Bonanni

Le rimando le venti  
carte la lettera di Uggetti che mi  
aveva spedito per consegnartela.  
Se puoi aiutarlo con una  
un'opera buona.

—  
Ancora rimanda Rossi e Badini  
mi hanno pregato di parlarli

per l'affare che a loro interessa.  
So già che farai quanto ti è possi-  
bile per raggiungere lo scopo  
che per loro - l'educazione - e questione  
d'Alta o d'alta.

Saluti affettuosi

Leopardi

Caro Bonomi

Si aggiunta al mio espresso l'ult.  
colui, ti accompagno ~~in~~ bullettinii delle  
operazioni fatte alla Banca di Parma  
dal gruppo cremonese, che come ti ho  
detto portano un capitale complessivo di  
L. 965.000. —

L'art. Betteri di Parma che si occupa  
dell'operazione nuova ha conferito col  
Medico della Legione di detta Banca in quella  
città, ed ha avuto aspiuazione che quello  
che è di sua competenza l'ha già  
fatto, e che nulla deve aggiungere  
poiché tutto dipende da Parma.

Ti esprimo quello che è il desiderio degli  
amici tutti del gruppo, e cioè se prima  
della risposta decisiva di Ottavio  
tu hai occasione di venire qui o per

Jara da Parma potresti, se credi  
poterlo fare, mandarmi col M<sup>re</sup>  
della Banca e l'accordo <sup>completato</sup>  
la pratica come e' dovuta a Roma.  
Venendo informati che si troveremo  
pure noi - vostro vero e Rossi - per  
accompagnarti, potrei forse trovarci  
andare. L'operazione <sup>franzese</sup>  
è atto capitale per il concordato  
e senza d'essa tutto mancherà.  
Certo ti serve per l'altra faccenda,  
che fa puri compensi anche negli  
menti sarebbe tutto guadagnato.  
Saluti cariissimi in affetto  
Leonardo

Il decreto 2 novembre 1925 N. 266  
del Consiglio superiore degli  
Amministratori e Consiglieri dei  
Comuni, prefetti, questi prezzi e determinati  
suffici, e niente altro che questi.

1°

2°

3°

~~Un amministratore~~

~~Il prefetto~~

Un liquidatore nominato  
regolarmente dal Prefetto  
alla fine del suo lavoro  
proporzionalmente al servizio una determinata  
somma a compenso del  
suo lavoro.

~~Il servizio~~

mentre si svolgono le tratta-  
tive fra detto liquidatore

e colui che lo ha sostituito  
per la misura del  
compenso, il prefetto  
con suo decreto inter,  
viene a stabilire la  
misura del compenso stesso.

Il decreto prefettivo <sup>è liquidato</sup>  
stato impugnato <sup>dal</sup> <sup>liquidatore</sup>  
il Cons. di Stato in sede  
giurisprudenziale perché  
esano potere per la  
misura del compenso e  
che conferita <sup>al Prefetto dell'</sup> art. 3  
del citato decreto del Cons.  
Appos. Cassini, né si  
può far ricorso all'art.  
<sup>nella specie</sup>  
3 della legge Comunale e Provinciale

Il prefetto nomina il  
liquidatore, ma in  
caso di controversia fra  
il liquidatore e l'ente  
in liquidazione <sup>per la determinazione</sup> non  
pare affatto che il  
Prefetto possa arrogarsi  
il diritto di fissare  
entro un anno aperto  
la misura del rimborso.

di lamp.

27/10/1890.



COMUNE  
DI  
VESCOVALO

IL SEGRETARIO

19-11-27 Caro Bonanni

L'Intendente di Parma suppone  
sempre per avere le ultime notizie  
mie dei parenti del Rossi per il nostro  
affare. Lo aveva promesso che tu faresti andato  
da lui per gli accordi; intesa alcuna non ti  
è potuto effettuare la visita. Pensi tu di  
tornare all'Intendente; e prendi in  
accordo col Ministero Finanze. =  
Pensi - se non ti è il grave disturbo - chiedere  
a S. E. Fringher se può accordare un H. S. S. S.  
mento per l'industria serica Sartori fav. P. S. S.  
(già mio padre) di H. Sartori ha già operato  
di conto alla Banca P. S. S. S. e vorrebbe

- se è possibile - mutare l'operazione stessa  
in frantumamento, voglio dire in operazione  
ideologica. Il Santori ha avuto più di un  
incontro e su questa forma potresti chiedere  
l'operazione. —

Il Comune di Vercovato e la Castellani con Decreto pubbli-  
cato il 9 corr. viene rinunito in un unico Comune  
e data l'adrittura dell'art. 1 (Comuni di Vercovato e Castellani  
vengono uniti in un unico Comune denominato Vercovato) si vuole  
e si interpreta come un tutto nuovo il comune ricostituito  
to di Vercovato; con che no segretario di Vercovato resterà  
liberato. Capisci che per le mie condizioni non  
posso avere speranza di aiuto né dal Prefetto e meno da  
Verinaeri. Desidererei avere il tuo parere sulla inda  
pubblicata data; ed in caso se puoi aiutarmi farlo  
qualche persona che possa influire sul Prefetto.  
Poi rivolgeti al Generale Garrafa? Egli ha aiutato la  
fabbrica del Comune e potresti chiedere che siano interamente  
iscritti; tutti di Vercovato. Saluti Leonardo



COMUNE  
DI  
VESCOVALO

IL SEGRETARIO

"63"

20 - 11 - 27

Caro Bonomi

Le prego nuovamente di  
venire in mio soccorso. Per  
dove puoi perchi' ogni provvedi-  
mento Prefetto, per gli im-  
piegati e per i Poveri dei Comu-  
ni di Vescovalo. (a. de Stefanis) sta  
sospeso. Teneva in alto voce

puoi e congiunta la vendita del  
l'esc ambro che vorrebbe siano  
~~per~~ licenziati: Segretari dei 2  
sommi, col'aggiungendo il quello  
di la Stefania a interino del capretto  
nuovo tutti che s'ancora ripetuto.

Si prego nuovamente ecc a  
nome della mia famiglia  
di salvarmi. Salut' e grazie  
Leonardo

Roma, 23 novembre  
1927  
Carissimo sig. Intendente,

Ho ricevuto la  
sua lettera <sup>del 21 novembre e metterei da</sup> ~~mettendo~~  
parte mia il maggior  
impegno per venire  
incontro al suo desiderio,  
però per altro che  
le dichiarassi della  
sig. Sole e Rossi Paroli  
in aggiunta alla garanzia bancaria già data  
siamo più che tranquilli  
ad ogni modo non  
credo vi saranno <sup>da parte dell'ist.</sup>  
difficoltà a esimersi presto

questa e' ~~un~~ se fosse  
possibile, ~~correr~~ <sup>vivamente</sup>  
in argento - anche l'altra  
~~quest'opera~~ ~~intesa~~  
~~la vendita~~ ~~che~~ circa

la vendita del cumulo  
e' ora davanti ai magistrati.

~~non si sa~~

Le ricambiò i sabati  
e mi creda



Parma 21 novembre 1927 Anno VI 192

Intendenza di Finanza

A Sua Eccellenza l'Avv.

IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà ROMA

di Parma

Risposta a nota del

Dir. Sec. N.

Prot. N. 20719 Rip. E.

OGGETTO Consorzio Enti di P.A.C. di Parma-Reg. Rossi

Allegati

Eccellenza,

E' noto alla E. V. che la Signora Adele Varoli in Rossi il 22 ottobre 1926 ebbe a produrre una dichiarazione secondo la quale garantiva il pagamento delle differenze fra la somma di lire 650.000 depositata presso la Banca Popolare Agricola di Parma dal proprio marito, e quella che si sarebbe ricavata dalla definizione del fallimento della Banca stessa, obbligandosi di presentare la fidejussione dei Sigg. Orfeo Varoli e Carlo Rossi.

Nonostante le premure fatte, la offerta fidejussione non venne mai prodotta e pertanto, dovendo rispondere al Ministero che mi ha fatto in questi giorni vive premure, prego la E.V. di volere persuadere gli interessati a completare la dichiarazione 22 ottobre 1926 corrispondendo così ad un impegno d'onore preso per iscritto ed a voce.

Con i sensi della massima osservanza prego V.E. di gradire i miei più distinti saluti.

L'INTENDENTE

N. Libro di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 11

Mod. 30 1927

UFFICIO TELEGRAFICO

ROMA

Indicazioni di urgenza

ECC BONONI PIAZZA LIBERTA 94 - ROMA -

Il telegrafo non conviene che per le comunicazioni di servizio della telegrafica. La spesa rimessa in conto per ogni telegramma è di lire 100. Il destinatario è tenuto a ritirare il telegramma dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna dal telegrafista. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il

Pel circuito N. 100

12/11/22



La rete si estende nel territorio corrispondente al territorio dell'Europa centrale, e tutti i paesi sono di seguito. Per telegrafici inglesi il numero dopo il nome del paese del telegramma, il numero della zona e i segnali dell'ufficio telegrafico. M 4 = EKBB SJ +

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
	R VESCOVATO	109 12 22	11,30-			

12 50

PREGOTI NOTIZIARI: SU BUANTO SCRITTO - COTTARELLI

Chi è correntista della posta paga o si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Rag. Ettore Rossi

Isola Dovarese  
(Cremona)

Isola Dovarese, li 23-12-1924



Mi scusi e caro Avvocato,  
Finalmente liberato dall'oppressione del falli-  
mento della Banca, col raggiungimento del  
concordato e conseguente ammissione  
le scrivo per avvertirla che ho fatto pratiche  
presso i miei colleghi e però averli fermati  
di francheggiare l'opera nostra con la  
costituzione in giudizio avanti il  
Consiglio di Stato del Sindacato Nazionale  
Rayonieri, bene giuridicamente riconosciuto.  
Non ne so ancora materialmente  
certo, ma ho avuto affidamenti seri -  
da terro' informato intanto io ho speso  
al segretario Nazionale la copia del ricorso  
da lei stesso ve ..... speriamo.  
Forse le avrà certo scritto Leonardo, non ha  
appena ne avrà la possibilità, de'olla parli  
con Stanger circa il perfezionamento anzi com-  
pletamento dell'operazione necessaria per fronteggiare  
i bisogni del concordato, pure alla metà di  
febbraio circa, bisognerà cominciare i pagamenti  
e i suoi impegni farli spedire un po'co dei  
nostri taroni che vorrà gestire con la gentile  
speranza. - Ad ora ed a lei invio i miei più  
feraci auguri, i più vivi ringraziamenti  
ed i più affettuosi ossequi  
sempre affm. Ettore Rossi

N. 1520 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

Mod. 30 Teleg. 1922)

Indicazioni di urgenza

ECC BONOMI PZZA LIBERTA -4- RCMA

UFFICIO TELEGRAFICO

ROMA

Forme telegr.  
- NP - Primo posto  
- P - Secondo posto  
- PNP - Terzo posto  
- PZ - Quarta  
- PZ - Quinta

Il Governo non assume alcuna responsabilita' per l'irregolarita' o l'irreperibilita' del destinatario dovendo essere responsabile dal mittente. Il destinatario e' invitato a firmare la ricevuta e a seguirla in data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamo in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il

Pel circuito N.



Le ore si notano sul meridiano corrispondente al  
medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con  
tutti paesi, calcoli di seguito da una mezzanotte all'altra.  
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo  
numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello  
del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la  
data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	TARIF.	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI DIFFERENTI
	=II VESCOVATO	28-11-7-11.40-			Giorno e mese	Ore e minuti

.- PRÉGOTI NOTIZI ARMI FINANZIAMENTO SALUTI .- LEONARDO =

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Cottarelli Leonardo

VESCOVATO

11. 4. 1928

1928

Signor Bonanni

1928 & PATENTED/REGISTED

Ho ricevuto la sua lettera d'invio  
per assicurarmi per il noto affare.

Mastrorotondo è a Roma egli vorrebbe venire  
da te, onde studiare il modo d'assicurare a me  
l'incasso che già com'è. Spiegami poi questo  
sporcio. Dove appurare a se altro incasso  
che gli potrebbe essere contrattato o fermato  
con, anche a mia maggiore garanzia, egli  
preferirebbe a me allora espone il merito. Con  
per meglio favore fare il noto venire  
a Roma, ma solo quando si fosse già al  
momento d'concludere definitivamente.

Se lo vuoi, parla chiaro con lui; per far  
che so solo salvare 110 pm. lire circa che è tutto  
il suo patrimonio.

Per me, sono convinto che non vi è più nulla  
da fare che una liquidazione meno dannosa.

In questo senso sono andato da Belloni e  
da Zilli che hanno già parlato in questo senso  
al Podestà.

Scritto a Belloni per avere la risposta dalla  
Banca. Vede la trasformazione del credito  
noto. Mi ho già informato Giustolisi Rossi che  
L'indagavano e l'altano.

Con migliori auguri

Leonardo

Mastrorotondo è al Hotel Sutermeister  
e non ha un telefono.



# Soc. An. GRANDI MAGAZZINI CREMONESI

Capitale L. 500.000 interamente versato

CORSO CAMPI, 12 - CREMONA - TELEFONO N. 5-15

INGROSSO - DETTAGLIO (MERCERIE - FILATI - MAGLIERIE)

CREMONA

Cari signori  
 Mi rivolgo a Vostra Steffano  
 per darvi notizia che l'Intend. di Parma  
 chiede il saldo dell'affare Rossi; la  
 differenza cioè dello percentuale falli-  
 mentare ai titoli, le bolle di 8.000 m.  
 dati a garanzia.

Non hanno per ora un  
 nuovo M. di fare un accordo?

Per l'affare Mr. Frank si prego  
 intervenire in vece mia e cercare  
 un via tranquillo esito

Saluti a

Leonardo

RAG. ETTORE ROSSI

CURATORE DI FALLIMENTI

ISOLA DOVARESE

TELEF. N. 01

Studio in CREMONA  
VIA TRIBUNALI, 3

Isola Dovarese

Cremona

9-7-28

per S. G. l'on. Avv. Fausto Bonomi,

OGGETTO

Signor e caro Avvocato,

Lei, tanto buono, mi perdonerà se mi faccio  
vivo tanto di rado e non come dovrei. - Spero  
però vederla presto a volta ed allora parleremo  
di tutte le mie cose, che sono per me un  
terribile incubo per me.

Ora la debbo disturbare per due miei amici.

L'uno valente direttore di Banca, si trova un  
po' a disagio perché non è troppo attaccato alle  
forme che i suoi Superiori (cattolici) vorrebbero  
rispettate con maggior ferore .... Si tratta di un  
Istituto a base confessionale. - È un eccellente  
funzionario, consigliabilissimo sotto tutti gli  
aspetti (età 35 anni) Potrebbe a mezzo del mio  
affetto amico, trovargli qualche posto, in alto  
Istituto Bancario? Se in linea di massima  
fosse possibile, le diso tutto quanto è utile sapere  
in questi casi delicati. - Le potrà essere utile a  
questo mio amico, mi farà un altro grande  
favore, che annetterà (responsabile) la mia  
gratitudine e devozione.

Altro favore che Le chiedo è il seguente:-  
Le ella è in buone relazioni con  
l'on. Cavazzoni, mi farebbe con grata  
scrivendogli un biglietto, affinché inter-  
ponga i suoi buoni uffici presso il signor  
Gr. Uff. Gabarini, dal quale, per la sua  
qualità di Deus ex Machina della fanna di  
Risparmio di Milano, dipende la  
liquidazione della Rag. Gina Marenghi  
che ha chiesto il collocamento in pensione  
per ragioni di famiglia e di salute  
Pudoni, caro ed illustre amico, e Le  
preumo tante volte. - Grazie di cuore  
e mi voglia sempre bene, come pure mi  
voglia io. - Leonard la salute. -

Con affetto mi crede suo aff.  
Antonio



SENATO DEL REGNO

Parma 6. 6. 23

Censura prima

Non fu assolutamente possibile  
rinviare la causa Rossi - Com-  
sorgio. E anche in tutto questo  
preparare le conclusioni, e ha formato  
una sol volta una prima seconda  
l'arbitrio.

Le un secondo copia in 2. un  
una 2. copia della un un un  
Altre tempi. fin a giorni. per  
perando la una arbitrio un  
Le fin. una ha - una un un  
rendendo gli appunti, e credendo, un

genti in un verro.

È così di medici, poi la  
non si può per la prova  
onore del primo autografo

Del medico M L  
J. J.

Perenni

La prova, con trav spunt  
risultando mol l capo, l  
è certa del un per  
- avanzata

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PARMA

Nella causa tra

il CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE, APPROVVIGIONAMENTO e CONSUMO della provincia di Parma, in liquidazione, in persona del liquidatore Comm. Dott. Emilio Costa, Intendente di Finanza, rappresentato dall'avv. Alessandro De Castro

AVV. Q. COPELLI  
PARMA

e  
ROSSI Cav. rag. ATTORÈ, residente a Isola Dovarese (Cremona); ed elettivamente domiciliato in Parma, presso e nello studio dell'avv. comm. Quintino Copelli, dal quale è rappresentato in causa, convenuto e attore in via riconvenzionale, assistito dagli on. avv. Ivano e Bonomi e Agostino Berenini. FATTO.

Con atti di citazione 29 aprile e 23 giugno 1927, il Comm. Costa, in detta qua qualità, conveniva dinanzi a questo Tribunale il cav. rag. Rossi, per averlo condannato in base alla prima citazione al pagamento di lire 500.000 in base alla seconda al pagamento di 11.813.65.

- Appoggiava la prima richiesta sulla circostanza di avere il Prefetto di Parma, con suo decreto 7 aprile 1927, liquidate le competenze per indennità e spese spettanti al Rossi per l'opera sua di Commissario prefettizio, prima, per la temporanea amministrazione e, poi, di liquidatore; mentre il Rossi aveva già,

agli stessi titoli, prelevata a proprio favore la somma di lire 800.000 a far tempo dal 18 dicembre '23.

2.

Appoggiava la seconda richiesta alla circostanza che, precedentemente al dicembre 1923 il Rossi aveva prelevato dai fondi del Conserzio altre L.5650 a titolo di indennità e lire 6163.65 a titolo di spese vive.

- Contro il decreto prefettizio suindicato il Rossi produsse ricorso per illegittimità al Consiglio di Stato, il quale con sua Decisione 9 nov. '28 rilevò di ufficio la propria incompetenza, trattandosi, come fu rilevato, di una contestazione riguardante un diritto indubbiamente di natura privata patrimoniale.

Ripresa, con atto di citazione 8 ott. 1929 a istanza edel Comm. Costa, la causa, furono da lui prodotti i documenti di cui nella comparsa in data 3 maggio 1930.-

E il convenuto, a sua volta, produsse, oltre la citata Decisione del Consiglio di Stato, un parere 1 Ottobre 1928 del Sindacato regionale lombardo ragioniari professionisti col quale si propone doversi liquidare al Rossi per indennità e spese la somma di lire 1.072.339.31. nonché, e per copia, la parcella del Rossi per le sue competenze presentata all'Intendenza di Finanza in data 15 luglio 1928. E furono pure prodotti per copia un memoriale del Rossi, quale liquidatore

del Consorzio al Ministro delle Finanze in data 15  
dic.1925 e, pure per copia, una lettera 24 febr.  
1926 del Ministro Volpi, diretta allo stesso liquida-  
tore.

3.

In base a tali documenti il Rossi non solo nega di  
dovere al Consorzio la restituzione delle somme ri-  
chiestegli, ma oppone ad esso il suo credito di lire  
1.072.339.31, deduzione fatta delle lire 811.863,65  
già prelevate, derivante dal suo diritto di conseguire  
dal Consorzio, del quale egli era il mandatario,  
in qualità di liquidatore, il soddisfacimento delle  
sue competenze professionali ed il rimborso delle  
spese sostenute nella misura rispondente all'entità  
della prestazione.

L'attuazione del quale diritto, è stata impedita dal-  
la diversa e contraria volontà dell'organo ammini-  
strativa con evidente danno del Rossi, che si concre-  
ta precisamente nella somma chiesta dal liquidatore  
del Consorzio, e che deve, invece, ritenersi debita-  
mente e giustamente trattenuta.

È, pertanto, in via riconvenzionale, o, se vuoi, a  
titolo di danni e con effetti compensativi, che il  
Rossi alla domanda attrice, oppone il suo credito  
di L. 1.072.339, 31. fatta deduzione delle lire  
811.863.65. -

**.DIRITTO.**

4.

Il Decreto prefettizio, in base al quale il Consorzio Enti chiede la condanna del Rossi a restituirgli la complessiva somma di L. 511.813.65 per essersela attribuita e per averla prelevata per indennità e spese in più delle lire trecentomila assegnategli dal decreto stesso, non è titolo valido a giustificare la domanda .

Tale decreto non è inoppugnabile ed è impugnato dal Rossi come illegittimo, e viola -comunque- il diritto ineccepibile del Rossi a conseguire il soddisfacimento delle sue competenze professionali e il rimborso delle spese sostenute per la liquidazione del Consorzio nella misura rispondente alla entità delle prestazioni fatte ed all'effettivo onere sostenute : diritto che, -nonostante il Decreto del prefetto -gli è stato pienamente riconosciuto dalla stessa Decisione del Consiglio di Stato 9 nov.1928 .

Ed è appunto per il riconoscimento di tale diritto, e per la sua proponibilità innanzi all'Autorità giudiziaria, che il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso prodotto dal Rossi, per annullamento del decreto .

Giova ricordare, qui, il preciso pensiero dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, colle parole stesse della Decisione

ne : " Nel caso in esame difetta la giurisdizione di  
"questo Collegio per pronunciarsi sul ricorso esse del  
"rag. Ettore Rossi. Egli si duole che si disconosca  
"un suo diritto indubbiamente di natura privata pa-  
"trimoniale.....~~Il~~ diritto l'attuazione del quale  
"sarebbe stata impedita dalla diversa e contraria vo-  
"lontà dell'organo amministrativo, cui sarebbe spett-  
"ata invece l'obbligo di comportarsi in modo da con-  
"sentirgli di perseguirlo in confronto dell'Ente sog-  
"getto passivo della relativa obbligazione."  
"Trattasi evidentemente di materia , per l'art. 2 sul  
"contenzioso, deferita all'esclusiva competenza del-  
"la giurisdizione ordinaria, cui non è precluso, en-  
"tro i limiti dell'art. 4 della Legge medesima di giu-  
"dicare della legittimità dell'atto amministrativo,  
"con le eventuali conseguenze in ordine al manteni-  
"mento dell'atto stesso, ivi previste. " .

Il Tribunale è, dunque, ineccepibilmente compe-  
tente a giudicare sia della legittimità del decreto  
e sia del diritto vantato dal Rossi e nella misura  
quantitativa del diritto stesso. Può, anzi, affermar-  
si, senz'altro, che non può cadere quistione sul di-  
ritto che gli è ben riconosciuto dal Decreto che il  
Consorzio invoca a sostegno della sua domanda. Ed è  
nella domanda stessa il riconoscimento del diritto

consistente esso nel rimborso di quanto in più del  
dovuto il Rossi avrebbe prelevato. L'unica quistio-  
ne cade, quindi, sul quantum debeatur dal Consorzio  
al Rossi.

6.

Potrebbe, quindi, ritenersi di scarso rilievo la quistione della legittimità del decreto, dal momento che esso, è già stato ridotto a una mera opinione, a un semplice apprezzamento di chi lo ha emanato.

Il Consiglio di Stato, del resto, non ha nè ammesso nè escluso che il decreto Prefettizio sia stato legittimamente emanato, ma ha semplicemente declinata la propria competenza a giudicarlo, perchè "non alle conclusioni della domanda giudiziale occorre avere riguardo per determinare in concreto la competenza della giurisdizione amministrativa e di quella ordinaria, ma alla causa della domanda, cioè, alla ragione giuridica della pretesa che è quanto dire all'oggetto sostanziale della contesa"; ed ha aggiunto che "non è precluso (all'Autorità giudiziaria) entro i limiti dell'art. 4 della Legge (sul contenzioso amministrativo) di giudicare della legittimità dell'atto amministrativo ~~sint~~ con le eventuali conseguenze in ordine al mantenimento dell'atto stesso."

Lo che vuol dire che, se il Tribunale riconoscerà che il diritto del Rossi è stato dal Decreto prefettizio

violato, dovranno essere riparati i danni e il decreto subirà, in seguito, la sorte che il capovero del citato art. 4 prevede.

7.

E noi, per quanto riguarda la legittimità dell'atto, ci riferiamo - volendola, qui, interamente richiamata - alle considerazioni di fatto e di diritto, che i patroni del Rossi, onorevoli Vittorio Scialoja ed Ivano Bonomi, hanno autorevolmente esposte nel ricorso e nelle memorie a stampa e che il Consiglio di Stato ha esattamente riassunte nella propria decisione.

Il Decreto 7 aprile 1927 del Prefetto di Parma deve, perciò, essere dichiarato illegittimo, e la domanda del Consorzio che, ad esso si appoggia, deve essere respinta.

Ma a prescindere dalla illegittimità del Decreto, il Rossi ha proposto una domanda riconvenzionale per la condanna del Consorzio a pagargli la somma di L. 260525.66, che gli è dovuta come differenza fra le L. 811.863.65, già percepite, e le L. 1.072.339.31, che gli sono dovute al medesimo titolo, per il quale gli furono dal Prefetto illegittimamente e inadeguatamente assegnate le L. 300.000.-

Le condizioni poste dall'art. 10 n.3 Cod.p.c. ricorrono esattamente nel caso. E, ad ogni modo, la

8.  
somma richiesta dal Rossi gli è ben dovuta a risarcimento del danno arrecato dal Decreto al suo diritto "l'attuazione del quale -come leggesi nella Decisione del Consiglio di S. - sarebbe stata impedita dalla diversa e contraria volontà dell'organo amministrativo, cui sarebbe spettato, invece, l'obbligo di comportarsi in modo da consentirgli di perseguirle in confronto dell'Ente, soggetto passivo della relativa obbligazione. " -

È in merito alla propria domanda, il Rossi sostiene e dimostra (e ciò valga, eziandio, come ulteriore dimostrazione della illegittimità del decreto) che la somma da lui richiesta gli è stata già riconosciuta, come dovuta dal Ministero delle Finanze.

La prova emerge dai documenti prodotti e, segnatamente, dal memoriale 15 dicembre 1925 e dalla Ministeriale Volpi 2 febbraio 1926. In quella, rispondendo ad analoga richiesta del Ministero delle Finanze, il Rossi specificava in L. 1.085.000,-- le spese di liquidazione e dei piccoli creditori; in questa, il Ministro Volpi ne approvava colle testuali parole: "Questo Ministero ha preso in attento esame il memoriale 10 ottobre-15 dicembre u.s. come pure il rendiconto al 30 sett. 1925 ed, aderendo alla proposta avanzata, consente . . . . . 2°) che vengano tacitati

"prontamente tutti i piccoli creditori alle migliori  
"condizioni possibili e SIANO PAGATE LE SPESE RELATI-  
"VE ALLA LIQUIDAZIONE CONSORTILE seguendo i criteri  
"della massima economia."

Che si vorrebbe di più ?

Il rag. Rossi prelevando, dopo questa lettera, e in  
più volte successive, le lire 811.813.65 non fece  
che usare e in non completa misura, del suo diritto.  
La domanda, perciò, del Rossi dovrà essere, senz'al-  
tro, accolta dal Tribunale Ill.mo.

Occorrendo, e quando si dubitasse che nella somma ap-  
provata dal Ministero, questo potesse ritenervi  
incluse le spese ordinarie di amministrazione, certa-  
mente rilevanti, a dissipare il dubbio, si proponga  
no le prove dei capitoli 1° e 2° dedotti in subordine.  
Ma, se così non fosse, non verrebbe meno al Rossi il  
diritto di conseguire la liquidazione di quanto gli  
è dovuto per titoli e cause dedotti nella parcella  
presentata, ad ogni miglior fine, al nuovo liquidatore  
del Consorzio, Cav. Emilio Costa.

La parcella, chiara, precisa, in ogni suo elemento,  
fu sottoposta al verere del Sindacato regionale lom-  
bardo ragioniere professionisti al quale il Rossi  
pienamente deferisce, pienamente accettando la ridu-  
zione della somma esposta in parcella a L. 1.072.339,31.

Circa tale parere è ovvio rilevare che esso, almeno, costituisca una autorevole e competente valutazione dell'opera prestata dal Rossi al servizio della liquidazione Consortile, <sup>e</sup> ~~che~~ fornisce un criterio di grande rilievo per il giudizio del Magistrato . 10.

E se ciò non bastasse e non apparisse limpidamente dalla parcella, la importanza delle prestazioni tecniche e amministrative del Rossi , a integrarne le notizie, varranno certamente le prove per interrogatorio e per testimoni che si propongono nelle nostre conclusioni subordinate.

Da esse risulterà in quali condizioni il Rossi trovò l'azienda, che doveva liquidare, e a quali miglioramenti seppe portarla, in quale e quanto e diverso lavoro egli si è prodigato, con abbandono per tre ~~anni~~ anni della sua personali e professionali occupazioni nella propria città, l'abilità e la saggezza e la rettitudine del suo comportamento, i risultati insperati ,imprevisti e ,alla prima imprevedibili, della liquidazione.

Ci si verrà opporre (e ciò traspare dalla motivazione del decreto prefettizio) che, in fondo, il Rossi non era che un Commissario del Prefetto, compensabile nella consueta misura di un impiegato stipendiato che si distrae dalle sue funzioni normali per adibirlo

ad altre, e che, perciò, era già alquanto il compenso assegnatogli,

11.

Ma l'argomento pretenzioso e tendenzioso verrebbe presto stroncato da due semplici osservazioni: la prima, che, come si può luminosamente provare, il Rossi non si occupò della liquidazione, more solito, e cioè, curandosi alla meno peggio di vendere e smobilizzare purchessia, come, senza offesa di alcuno, sarebbe accaduto nella ipotesi immaginata di un impiegato per quanto onesto e solerte; la seconda, che a mente dell'art. 3 dello Statuto del consorzio, il liquidatore deve procedere alla liquidazione con le norme di cui agli art. 197 e segg. del Cod. commercio, in quanto applicabili, cioè applicabili in quanto lo consente la natura dell'ente, non in quanto le operazioni da compiersi debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle di un liquidatore di società commerciali.

Vogliamo anche aggiungere che il Sindacato dei ragionieri non poté non tener conto dell'Ente cui la liquidazione si riferiva. Non lo sapeva.

Aggiungasi -come potrà, occorrendo, essere provato- che la liquidazione del Consorzio Assorbi per un triennio e fuori della propria residenza, tutta la attività professionale del Rossi.

Aggiungasi ancora <sup>che</sup>, come i testi diranno, in ispecie sul capitolo 7° della prova in subordine, egli seppe trarre dalle vendite, adoperando metodi di singolare abilità, prezzi insperati e tanto che nella sola alienazione dei titoli della società di macinazione, il Rossi seppe realizzare più di un milione oltre quanto, nelle forme comuni e burocratiche, senza il suo pronto intervento, si sarebbe ricavata. Citiamo il caso per esemplificazione tra i molti che i testi potranno provare.

Devesi, infine, tener conto delle spese vive e personali, che ammontano ad oltre L.200.000, e ciò basterebbe per dissipare, oltre quanto si è detto, la impressione di una enorme pretesa.

Quanto alla conformità dei nostri documenti agli originali esistenti fra gli atti del Consorzio, essendo stata esplicitamente ammessa dal Comm. Costa, torna inutile l'interrogatorio di cui nella nostra subordinata.

Per tali considerazioni di fatto e diritto, nell'interesse del rag. Rttore Rossi

SI CONCLUDE

Piacca al Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione rejeta con sentenza provvisoriamente esecutiva, respingere le domande tutte di cui nelle citazioni

29 aprile e 23 giugno 1927 .

13.

Accogliere, invece, la domanda riconvenzionale del sig. rag. Sttore Rossi, e condannare il Consorzio fra gli Enti di produzione, approvvigionamento e consumo della Provincia di Parma, in persona del liquidatore sig. Comm.dott. Emilio Costa, a pagare al concludente, per i titoli e cause di cui nella presente comparsa la somma di L. DUECENTOSSANTAMILA e CINQUECENTOVERTICINQUE e cent. 66, oltre gli interessi a norma di legge ed oltre le spese ed onorari di avvocato.

Previa, occorrendo, l'ammissione del seguente interrogatorio, da prestarsi dal liquidatore del Consorzio :

\* Dica se i documenti prodotti dal rag. Rossi e così :

1.)Memoriale diretto al Ministero delle Finanze in data 15 dic.1925 ;

2.)Lettera del Ministro delle Finanze Volpi in data 28 febbraio 1926 ,diretta al liquidatore del Consorzio sig.Rossi ;

3.)Nota delle competenze in data 15 luglio 1926 trasmessa al sig. Intendente di Finanza nell'interesse del sig. Rossi :

sono pienamente conformi agli originali esistenti fra gli atti del Consorzio.\*

IN VIA SUBORDINATA :

Ammettere la prova per interrogatorio e per testimoni sui fatti seguenti : 14.

- 1.) Vero che la somma globale di L.1.085.000,-- di cui nel memoriale 15 dicembre 1925, indicate a pagina 5 col titolo "spese di liquidazione e piccoli creditori" che ebbe la approvazione del Ministro, come da lettera Volpi 2 febbraio 1926 ,comprendeva i piccoli creditori, le spese personali del Rossi e le sue competenze ;

- 2.) Vero che detta somma non comprendeva le spese ordinarie di amministrazione, le quali gravavano direttamente sul bilancio della liquidazione, trasmesse periodicamente al Ministero;

- 3.) Vero che la opera del Rossi non si limitava alle semplici funzioni di liquidatore (realizzazione di attività, pagamento di passività) ma egli doveva altresì gestire , varie aziende industriali, agricole e commerciali dipendenti (Società di Macinazione, forno di Fidenza, Benimenti di Scipione e di Pontanellato, pilaria di riso, Mulino di S. Seconde e simili) ;

- 4.) Vero che la situazione del Consorzio all'inizio della liquidazione era tale da far prevedere un risultato così disastroso da non consentire, secondo le più rosee probabilità un riparto tra i creditori

superiore al 40 o al 50 % ;

15.

- 5.) Vero che, invece, la situazione della liquidazione al 31 dicembre 1923 era tale da consentire alle State il realizzo integrale al 100 % del proprio credito, che rappresentava la quasi totalità del passivo del Consorzio, oltre il realizzo di una rilevante somma per interessi;

- 6.) Vero che sono pure stati pagati al 100 % tutti gli altri creditori e che fu restituito integralmente il capitale sociale ;

- 7.) Vero che il Rossi per condurre la liquidazione ai migliori risultati ha assunto personali responsabilità nella realizzazione delle attività adottando criteri e metodi tali da portare i prezzi di talune vendite, come, ad es., quella dei titoli della società di Maciacione, a cifre molto superiori a quelle realizzabili nelle forme ordinarie, metodi, criteri e vendite che il testimone preciserà per ciascuna delle più importanti operazioni ;

- 8.) Vero che le operazioni di liquidazione assorbirono quasi interamente la attività professionale e industriale del Rossi, esercitate nella provincia di Cremona.

DARE, per l'esperimento di dette prove, le disposizioni del caso e di legge.

DOCUMENTI PRODOTTI :

- 1.) Copia <sup>2</sup>decisione del Consiglio di Stato, 9  
gennaio 1928 ;
- 2.) Memoriale 15 dicembre 1925 -
- 3.) Lettera Volpi 2 Febbraio 1926 ;
- 4.) Parcella Rossi 15 luglio 1926 ;
- 5.) Parere del Sindacato Regionale Lombardo Ragio-  
nieri Professionisti, 1° ottobre 1928.

-----

Parma, 5 giugno 1930.

AVV. IVANOE BONONI

AVV. PROF. AGOSTINO BERBINI

AVV. QUINTINO COPELLI

## MEMORIALE

15 Dicembre 1925

Con memoriale in data 10 ottobre 1925 la liquidazione del Consorzio fra gli Enti, riassunta brevemente l'opera sua, prospettava all'On. Ministero delle Finanze la opportunità di alcuni provvedimenti per sollecitarne la definitiva chiusura per lo meno nei confronti degli enti associati che sono anche i maggiori debitori.

Tali provvedimenti si possono sinteticamente così riassumere:

- a) Restituzione dell'intero capitale effettivamente versato dagli enti associati. Siccome però tali enti sono essenzialmente comuni, tutti debitori dello Stato, attraverso il locale Consorzio Provinciale Granario, per gli effetti del R. D. 18 marzo 1923 n.477, la somma capitale suddetta, anziché essere restituita ai singoli Comuni interessati, verrebbe versata al Consorzio Granario e da questo allà Stato in conto del debito dei Comuni stessi.
- b) Tacitazione immediata di tutti i piccoli creditori e pagamento delle spese di liquidazione.
- c) Trasferimento della liquidazione, avvenute le suddette operazioni, ad un ufficio stralcio presso la locale R<sup>a</sup> Intendenza di

Finanza, che già si occupa della liquidazione del Consorzio Granario.

Essendosi successivamente, l'On. Ministero delle Finanze dimostrato disposto ad esaminare benevolmente le suddette proposte, la liquidazione del Consorzio fra gli Enti ha predisposta una particolareggiata situazione delle attività e delle passività, desunta dalla contabilità consortile e chiusa al 30 settembre u.s. dalla quale risulta un disavanzo complessivo di lire 2.564,39.

Contro tale disavanzo sta però uno stanziamento di lire 2.749.262,92 per compensare le eventuali svalutazioni di crediti e le spese di liquidazione per cui la situazione stessa potrebbe ritenersi attiva per lire 184.994,53.

Dall'esame dell'elenco dei crediti è facile desumere che molti di essi sono da abbandonare e molti sono contestati tutti quelli non ancora riconosciuti o per i quali sono in corso provvedimenti legali, ma che ciò non esclude affatto la possibilità del loro integrale o parziale realizzo.

Si ritiene anzi che qualora la liquidazione dovesse procedere legalmente contro tutti i debitori che non hanno ancora riconosciuto o non intendono di riconoscere il loro debito, tutti i crediti elencati nella situazione di cui sopra, potrebbero essere quasi interamente riscossi ad eccezioni di quelli di Enti o persone insolventi. E questo perchè

Il suddetto conto per quanto approssimativo è stato fatto con criteri assolutamente prudenziali :

Infatti :

1°) la svalutazione prevista per i Comuni in L. 250.000 è composta dai piccoli crediti e da arrotondamenti sui crediti medi essendo i maggiori non contestati. Le contestazioni che i Comuni fanno sono in massima parte cavillose per la necessità di differire il pagamento e si ritiene che esse cesserebbero immediatamente concedendo loro il conguaglio con le somme versate in conto capitale. Altre contestazioni sono determinate da debiti loro fatti per mancate restituzioni di tele (o per restituzioni intempestive o irregolari, poche da mancati arrivi di merce.

Tutte contestazioni che in sede giudiziaria si ritiene che non potrebbero essere sostenute.

2°. La svalutazione prevista per i Consorzi e le Cooperative veniva stabilita nella base delle percentuali assicurate dai singoli liquidatori (tutte le Cooperative sono ormai in liquidazione) e si ritiene fermamente che, anziché aumentare, la cifra indicata in L. 300.000 dovrà invece subire qualche diminuzione.

La svalutazione prevista per i clienti diversi offre una garanzia ancora e notevolmente maggiore per quanto la percentuale indicata, sia soltanto del 10 %. Devesi, infatti, notare che

tra i clienti è segnato anche un credito verso la Società Parmense di Macinazione per L. 2.500.000 credito di sicuro e prossimo realizzo, garantito oltrechè da una invidiabile situazione economica-finanziaria della Azienda, anche da una Banca Veneta.

Fra tutti gli altri si è tenuto conto soltanto di quelli di sicuro realizzo considerando abbandonati tutti i minori. La cifra indicata in L. 350.000 sarà, quindi, in definitiva, sensibilmente ridotta.

4°) Per i crediti degli affittuari e degli inquilini si è indicata come probabilmente realizzabile, la metà della somma complessiva. Si tratta di piccole cifre che non sposteranno in alcun modo la situazione. Si realizzerà però certamente di più del 50 %.

5°) I crediti verso i fornitori sono stati quasi completamente abbandonati avendo ragione di temere sull'esito di una causa contro i due maggiori. Però la cifra indicata in L. 100.000 non potrà in alcun modo essere superata.

Riassumendo quindi, l'onere dello Stato, rilevando la situazione del Consorzio, sarebbe di

svalutazione crediti come sopra	L. 1.015.000
Spese di liquidazione e piccoli cred.	" 1.085.000
	-----

Totale dell'onere dello Stato L. 2.100.000

Ma non è questa la somma che in definitiva lo Stato dovrebbe accollarsi : da essa debbono essere detratti i maggiori realizzi dei quali è stato sopra accennato e che si indicano sommariamente come segue ;

1. Differenza attiva fra il disavanzo e il fondo svalutazioni indicato nella situazione	L. 184.994.53
2. Maggiore realizzo del credito verso il Patronato Orfani circa	L. 100.000.00
3. Interessi 6% sul credito di L. 2.500.000 per un anno verso la Società Parmense Macinazione	L. 150.00.00
4. Interessi su conto correnti bancari	" 16.000.00
5.) Restituzione imposte pagate per conto del locale Consorzio Provinciale Granario"	100.000.--
	-----

Totale dei maggiori realizzi previsti, senza tener conto delle piccole altre attività rappresentate da mobili, macchine da scrivere contatore di cassa, cassaforte	L. 550.994.53
	=====

Risulta in modo evidente che l'effettivo onere che lo Stato nel caso del rilievo della situazione del Consorzio fra gli Enti, sarebbe di complessive L. 1.550.000 circa dalle quali dovrebbero poi essere detratti tutti i crediti che venissero realizzati fra quelli considerati perduti nei calcoli di cui sopra.

Dimostrato così le conseguenze della proposta di cessione della liquidazione allo Stato, esaminiamo brevemente l'altra

proposta di restituzione integrale del capitale versato dai singoli comuni consociati.

Tal restituzione se torna notevolmente di vantaggio ai Comuni non torna certamente a danno dello Stato, il quale, con tale mezzo di assicura l'esazione pressochè immediato di una notevole cifra di crediti che diversamente non potrebbe ottenere se non attraverso una lunghissima rateazione e dopo infinite contestazioni con tutti i Comuni interessati.

Tale provvedimento, poi, giova ripeterlo, sarebbe sommamente equo, in quanto, consentirebbe che tutti indistintamente i Comuni della Provincia di Parma, subissero con una giusta perequazione le conseguenze della gestione degli approvvigionamenti, come equamente, a suo tempo, ne avevano goduti i benefici.

Nè deve preoccupare l'On. Ministero la richiesta degli altri Enti associati di avere un uguale trattamento. Infatti, oltre ai Comuni sono associati al Consorzio come risulta in un grande specchio allegato, i seguenti Enti :

1. Azienda Circondariale Annonaria di Borgo S. Donnino per L. 134.548.23 - Tale cifra va a compensare un corrispondente residuo debito in conto corrente per cui

lo Stato dovrebbe restituire a sè stesso.

3.) Altri piccoli enti cooperativi per complessive lire 14620 che sono stati a suo tempo rilevati dal Consorzio Enti, per cui la restituzione non potrà essere richiesta, tanto più che tali Enti sono ormai definitivamente liquidati.

AVV. PROF. AGOSTINO BERENINI

SENATORE DEL REGNO

-----  
R. Tribunale Civile Penale di Parma

Nella causa : CONSORZIO ENTI c. ROSSI  
-----

---

(Note autorizzate nell'interesse del cav.rag. Rossi)

---

- Questa causa ha una <sup>linea</sup> linea logica, netta, inflessibile. Ed ha una premessa : la Decisione 9 novembre 1928 del Consiglio di Stato.

- Compete al Cav. Rossi azione per far valere il suo diritto privato patrimoniale a ottenere dal Consorzio, del quale fu il liquidatore, il rimborso delle sue spese personali e il compenso delle sue prestazioni ?

Il C. di S. gliela riconosce nel momento stesso in cui declina, di ufficio, la propria incompetenza, e per i motivi della decisione.

Gli era stato chiesto l'annullamento per illegittimità del decreto prefettizio 7 aprile 1927, e il C. di S. ha risposto : non sono competente. E non lo sono perchè " per determinare in concreto la competenza della giurisdizione amministrativa e di quella giudiziario occorre aver riguardo alla causa della domanda, cioè, alla ragione giuridica della pretesa, che è quanto dire all'oggetto sostanziale della

4  
contesa ". E, ciò posto, non lo sono, nella specie, per-  
chè l'oggetto della contesa "è il disconoscimento di 2.  
un suo diritto (del Rossi) indubbiamente di natura  
privata patrimoniale di conseguire dal Consorzio il  
soddisfacimento delle sue competenze professionali e  
il rimborso delle spese sostenute nella misura rispon-  
dente alla entità delle prestazioni fatte ed all'ef-  
fettivo onere sostenuto ". E, più innanzi; "trattasi  
evidentemente di materia, per l'art. 2 della legge  
sul contenzioso, deferito alla esclusiva competenza  
della giurisdizione ordinaria ".

La premessa ha una ferrea conseguenza : il Rossi ha  
diritto di ottenere dalla autorità giudiziaria la li-  
quidazione del suo credito verso il Consorzio. E ne  
ha un altro : questo diritto esclude la potestà del  
Prefetto di determinare di arbitrio o *jure imperii*  
incontrollabilmente, il compenso dovuto al Rossi, per  
la inconciliabilità e la contraddizione che non con-  
sente il contemporaneo esercizio dei due poteri, il  
giudiziario e l'amministrativo. E la inconciliabilità  
rimane ferma, nonostante che non sia "reclusa - come  
dice ancora il C. di S. - alla giurisdizione ordinaria  
di giudicare, entro i limiti dell'art. 4 della legge  
sul contenzioso, della legittimità dell'atto ammi-  
strativo". Chè tale limite, se da un lato "reclude al-

4. l'autorità giudiziaria di revocare o modificare l'atto amministrativo, dall'altro le conferisce piena potestà di conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. La competenza di revocare l'atto spetterà, poi, alle autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali. Per questo il C. di S. completa il periodo, che abbiamo vircolato, colle parole: "con le eventuali conseguenze in ordine al mantenimento dell'atto stesso".

3.  
Piena, dunque, assoluta la competenza del Tribunale a conoscere del diritto dedotto in causa dal Rossi e a determinarne la misura: limite di tale competenza il divieto di revocare l'atto amministrativo, che ha leso quel diritto e ne ha impedito la attuazione, mentre all'organo amministrativo, che lo ha emanato "sarebbe invece spettato l'obbligo di comportarsi in modo da consentire al titolare del diritto di perseguirle in confronto dell'ente, soggetto passivo della relativa obbligazione."

- Posta, così, la premessa della incensurabile decisione del C. di S., la causa si presenta alla cognizione del Tribunale nella sua linea giuridica affatto indipendente dal decreto prefettizio, che non importa alcuna preclusione o limitazione né di indagine né di

giudizio

- E la linea è questa :

1.) ha il Rossi diritto verso il Consorzio a compenso per l'opera da lui prestata quale liquidatore ?

2.) a quanto ammonta tale compenso ?

- Sulla prima non cade discussione. Lo stesso attore, che basa la sua azione in ripetizione di preteso indebito sul decreto prefettizio, ammette implicitamente il diritto. Ne contesta la misura. Ma, prima di contestarlo, pone, come pregiudiziale, che la misura è già stata stabilita dal Prefetto, cui ne competeva il diritto. E per questa via tenta di ricondurre al primo piano la questione della legittimità e della conseguente incontrollabilità del Decreto prefettizio, che, per effetto della Decisione del C. di S. era stato relegato all'ultimo, e soltanto per la considerazione della sorte che lo attende, dopo il giudizio del Tribunale, in conformità del capoverso dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, Alligato E. n. 2248 -

- Anche al Rossi spetterà, come vedremo - e più fondatamente - altra eccezione pregiudiziale in fatto e in diritto : e questa veramente di competenza del Tribunale.

- Seguiamo, intanto, la pregiudiziale del Consorzio,

4  
che in questo consiste : il Rossi anche come liqui-  
datore era un Commissario prefettizio e soggetto,  
quindi, alle norme di legge e usuali che <sup>de</sup> ~~ven~~ferisco-  
no al committente Prefetto la potestà di determinare  
la misura del compenso. E questo veramente fu il con-  
tenuto del ricorso prodotto dal Rossi al C. di S.  
per annullamento del decreto e del relativo dibattito  
concluso colla Decisione 9 nov. '28 che, come si  
è visto, riconosce di esclusiva competenza della  
autorità giudiziaria il diritto del Rossi. Le due  
competenze -hià lo abbiamo detto- sono inconciliabi-  
li e incompatibili e l'una, quella riconosciuta dal  
C. di S. deve ormai prevalere sull'altra, ancora,  
ostinatamente ,propugnata dal Consorzio.

E\*, quindi, accademica la disputa.

Ma per non avere l'aria di sfuggirne, la affronta-  
mo, come se il C. di S. locutus non esset , e ci var-  
remo, all'uopo, delle stesse argomentazioni, colle  
quali, in collaborazione di uno di noi, l'On. Bonomi,  
Vittorio Scialoja , difendeva le ragioni del Rossi  
allora ricorrente per annullamento.

Ciò premettere (ciò che il Tribunale conosce per-  
fettamente e per gli atti e documenti di causa e  
per le leggi già vigenti nella speciale materia),  
che, a disciplinare gli enti (Enti autonomi di con-

4

sumo e Consorzi volontari), sorti durante la guerra per provvedere ai bisogni alimentari della popola-  
zione civile, fu emanato il Decreto 2 nov. 1920 del  
Commissariato Generale per gli approvvigionamenti ed  
i consumi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle  
11 novembre 1920 n. 266) . Tale decreto ,che defini-  
sce gli enti suddetti e ne determina le funzioni, sta-  
tuisce anche, nel suo art. 3, sui rapporti tra il Prefet-  
to e gli Enti autonomi di consumi. E tali rapporti  
in queste consistono :

- 1.) che l'ente autonomo è posto sotto la vigilanza  
del prefetto ; - 2.) che al Prefetto devono essere  
trasmessi soltanto i rendiconti di esercizio ; -
- 3.) che è in facoltà del Prefetto (nei casi dallo  
articolo stesso determinati) di sciogliere il Consi-  
glio di Amministrazione, nominando un Commissario  
straordinario, che assuma la temporanea amministrazio-  
ne dell'ente e provveda nel termine di tre mesi pro-  
rogabile a sei alla nomina, con decreto prefettizio,  
del nuovo Consiglio ; - 4.) che il Prefetto nel caso  
di cessazione di pagamenti e della conseguente messa  
in liquidazione dell'ente, nomina con suo decreto  
il liquidatore ; - 5.) che alla liquidazione si  
procede con le norme di cui agli art. 197 e segg.  
cod.comm. in quanto applicabili.

6.

7.

Dal che limpidamente risulta : 1.) che il commissario straordinario e il liquidatore hanno origini e funzioni nettamente diverse : di commissario prefettizio o longa manus del Prefetto il primo, che esercita in luogo e vece del Prefetto funzioni temporanee di amministratore dell'ente ancora in vita ; di vera e propria liquidazione il secondo, che esercita le sue funzioni non già in luogo e vece del Prefetto nè per tempo predeterminato (il Rossi stette in carica tre anni e il successore c'è ancora), ma con le autonome funzioni di liquidatore di enti commerciali ; 2.) che la eccezione circa la applicabilità ~~in~~ alla liquidazione dell'ente delle norme del cod. di commercio, si riferisce evidentemente ai rapporti tra liquidatore e soci , a quelli, insomma, che non trovino corrispondenza di oggetto e di soggetti.

In nessun caso il Prefetto ha ingerenza nelle operazioni del liquidatore nè per approvarle o disapprovarle nè per porre il visto alle sue deliberazioni. Perfino le transazioni, che sono l'atto più delicata e importante , sono sottoposte, in verun modo, al Prefetto (nemmeno per prenderne atto) ; e di ciò sono infinite le prove. Basti citare quella relativa alla Società di macinazione e al tenimento di

\*  
"dissidio, le parti dovranno rivolgersi all'Autorità  
"giudiziaria, la sola competente a decidere.

9.

"E' contrario ad ogni principio giuridico che il  
"Prefetto, accertato un dissenso circa la misura glo-  
"bale del compenso e del rimborso spese fra l'Ente  
"che egli vigila e celui che gli ha prestato l'ope-  
"ra propria, si faccia a decidere con un suo decreto  
"la vertenza, escludendone l'autorità giudiziaria, la  
"quale eventualmente sarebbe chiamata -come di fatto  
"sta avvenendo - a pronunciarsi non in merito alla  
"misura del compenso ma in base ad un titolo : il de-  
"creto prefettizio che tale quistione ha già arbitra-  
"riamente risolta.

"Nè alcun valore hanno le considerazioni basate sul  
"carattere pubblicistico del Consorzio degli Enti e  
"sul fatto della nomina prefettizia del liquidatore.  
"Sul primo punto, osserviamo che, anche dato per am-  
"messo che il Consorzio abbia carattere di un ente  
"di diritto pubblico e sia quindi diverso dalle ordi-  
"narie società commerciali, questo rilievo potrà es-  
"sere eventualmente apprezzato dal Magistrato investi-  
"to di determinare la misura del compenso spettante  
"al liquidatore, ma non potrà mai avere efficacia  
"per spostare, dalla magistratura ordinaria all'auto-  
"rità che ha la vigilanza sull'Ente, la competenza

"a decidere sulla misura della retribuzione, per le  
"prestazioni del liquidatore. Sarebbe di una estre- 10.  
"ma gravità se in tutti gli Enti di carattere pubbli-  
"co sottoposti alla vigilanza del Prefetto, questi  
"potesse, con un suo decreto, risolvere quistioni  
"patrimoniali e private insorte fra l'Ente e coloro  
"che gli prestano la propria opera.  
"Sul secondo punto, osserviamo, che non può essere  
"consentito ad una autorità, per il solo fatto che  
"essa ha fatta la nomina, il diritto di liquidare con  
"suo decreto la misura del compenso pel lavoro pre-  
"stato dal nominato. La riprova di ciò si ha nella  
"consuetudine di alcune branche dell'Amministrazione  
"statale di fissare nello stesso decreto di nomina  
"il compenso dell'opera dell'incaricato, volen-  
"do con ciò significare che solo in tal caso l'Au-  
"torità nomina e fissa il compenso, e quindi senza dar  
"modo al nominato di considerare la convenienza o me-  
"no di accettare l'incarico. Che se fosse altrimenti,  
"si arriverebbe a questo assurdo : che gli incarichi  
"di prestazioni lunghe, faticose e onerose, affidati  
"da una autorità statale senza prestabilire il compen-  
"so, rappresenterebbero, non già prove di fiducia e ti-  
"tolo di onore, ma alce pericolosissime, nelle quali  
"il potere sconfinato ed insindacabile di chi incari-

"ca potrebbe recare danni notevoli all'incaricato;"-

11.

- Hanno per<sup>tal</sup> modo quei patroni anticipatamente ris-  
poste a tutti i punti della comparsa avversaria ;  
ai quali noi, adottando gli stessi prezibite, chiaris  
sini argomenti , a nostra volta, rispondiamo. E ci  
si consenta, per quanto ultraneo, di rilevare a que-  
sto punto (e in relazione alla citazione, fatta con  
tanta solennità dal nostro contraddittore di una sen-  
tenza della Corte di Bologna) la perfetta coerenza  
delle opinioni professate dal Rossi, liquidatore,  
con quelle del Rossi richiedente il proprio compen-  
so.

E possiamo concludere, colla stessa Decisione del C.  
di S. , che adottò a servizio della pregiudiziale di  
competenza gli stessi criteri giuridici del ricorso  
Rossi, che soltanto al Tribunale spetta di conosce-  
re e di decidere sul compenso dovuto al liquidatore.

---

A qui si presenta la accennata pregiudiziale del  
Rossi: al Tribunale non rimane, ormai, che di cono-  
scere e di decidere sulla esistenza e sul valore giu-  
ridico di una convenzione passata tra le persone,  
che avevano interesse e facoltà di accordarsi sul-  
l'importo del compenso.

Non si tratta di una pregiudiziale sulla competenza

del Tribunale, ma di una precisazione dell'oggetto attuale della controversia.

12.

Le parti contraenti erano il Rossi e il Ministero delle Finanze.

Risulta dai documenti prodotti (e passati, senza frutto, al vaglio della critica avversaria) che, avendo il Rossi fatto al Ministero delle Finanze varie proposte, ben precisate nei memoriali 10 ott. e 15 dic. 1925, il Ministero stesso le accolse nella maggior parte e, espressamente, approvò quella di pagare i piccoli creditori (poche migliaia di lire) e le spese relative alla liquidazione, in complessive L.1.085.000-

- E questo risulta dalla semplice, ma attenta, lettura dei memoriali indicati, dalla lettera De Bellis, Direttore Generale anzi Ragioniere Generale al Ministero delle Finanze 24 ott. '25 e, conclusivamente, dalla ministeriale Volpi 2 febbraio 1926.

Si tratta, sotto il punto di vista giuridico, di un vero e proprio contratto per corrispondenza.

Il nostro contraddittore insorge con vigore (e si capisce) contro questa nostra pretesa per due ordini di considerazioni. In primo luogo perchè, a suo dire, il Ministero non aveva veste per approvare la spesa; in secondo luogo perchè, in sostanza, la lettera Volpi non equivale ad una approvazione e, tanto

meno, ad una autorizzazione al Rossi di incassare la somma. Si aggiunge una terza osservazione: se mai, il Ministero ha approvato senza avere gli elementi convenienti ad un'approvazione consapevole.

13.

- Alla prima eccezione si potrebbe senz'altro rispondere come quel filosofo che, per dimostrare la esistenza del moto ai suoi discepoli, si metteva a camminare. La corrispondenza passata tra il liquidatore e il Ministero prova che nei suoi rapporti correva direttamente con questa autorità centrale. Provi, se mai, il sig. Intendente di Finanza, che, invece la corrispondenza doveva passare e passò e passa tra il Consorzio in liquidazione e il Prefetto, al quale, se fosse in causa, potremmo chiedere se mai egli sia stato a conoscenza ufficiale (e forse anche officiosa) col liquidatore Rossi per le operazioni inerenti alla liquidazione, se abbia avute occasione di vederne, esaminarne, approvarne o respingerne anche una sola! - A lui, per Decreto 2 novembre '20, non dovevano essere trasmessi che i rendiconti di esercizio!

Il Consorzio era, dunque, soltanto alla dipendenza del Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e consumi, prima, e, poi, cessato questo, del Ministero delle Finanze.

Avversamente si cita a questo proposito un R.D. 8 gennaio 1925, n.70 (Gazz.Uff.9 febb. n.32) per inferirne, che, essendo per quel Decreto, le mansioni del Commissariato Generale passate al Ministero della Economia nazionale, non era <sup>no</sup> valida, ai fini invocati dal Rossi, la lettera del Ministero delle Finanze, posteriori, dell'ottobre '25 e del febbraio '26. Ma si è dimenticato di ricordare il R. Decreto-legge 7 luglio 1921 n. 894 (Gazz.Uff. 14 luglio n. 165) per non essere costretti a fare un utile raffronto fra il contenuto dei due decreti. Quest'ultimo, che, viceversa, è il primo, contiene due importanti disposizioni ; le seguenti : " art. 1° - Il Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e consumi è soppresso ; e (art. 2) le attribuzioni ad esso conferite sono devolute al ministero delle Finanze ; -art. 3° - : " con decreto del ministro del Tesoro i capitali di stanziamento riguardanti i servizi di approvvigionamento e consumi attualmente iscritti sullo stato di previsione delle spese del Ministero del Tesoro, saranno trasferiti, con gli impegni assunti dal 1 luglio 1921 nello stato di previsione delle spese del ministero delle finanze. I capitoli stessi costituiranno una rubrica speciale e le relative scritture saranno tenute dalla ragioneria per i servi-

14.

zi degli approvvigionamenti e consumi istituiti col Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n.19 ".-

- Quali modificazioni e quante norme ha apportato il decreto 8 gennaio '25 ? - Questa sola : che tutti i poteri trasferiti col precedente decreto al ministero delle finanze sono, circa la costituzione e il funzionamento degli enti autonomi e dei consorzi volontari di consumo, trasferiti alla competenza del ministero per la Economia nazionale (art. 1)-

Non si tratta, dunque, della abrogazione tacita e implicita del decreto 7 luglio 1921, ma soltanto il trasferimento al ministero della Economia nazionale di una parte delle attribuzioni del cessato Commissariato, e di una parte ordinativa, e istituzionale e funzionale, degli enti, la quale parte interessa il caso nostro. Epperò la corrispondenza degli anni '25 e '26 è salva dalla censura di invalidità per difetto di capacità di chi la tenne.

E, del resto, ci parrebbe di recare offesa o, quanto meno, di mancare di reverenza verso gli organi massimi del Ministero delle Finanze, se dovessimo porre in dubbio la loro potestà di scrivere e di obbligarsi, come fecero.

Liquidato, così, quest'ultimo punto delle deduzioni avversarie, possiamo, con uguale sicurezza, ad occu-

parci del secondo : "mai e poi nel il ministero delle Finanze pensò di liquidare un congruo di lire 800.000 al liquidatore".

16.

Ma; dunque, una indagine sulle intenzioni, quella che si propone, a questo punto, il patrono illustre del Consorzio : una specie di lettura del pensiero. Ma il pensiero va letto attraverso i documenti, che lo rivelano, non alla stregua di considerazioni generali, che non toccano e non riguardano la specie. Tutti conosciamo la oculatezza, perfino - si dice - sofisticata e pedantesca dell'uomo singolare che da anni presiede alla ragioneria generale dello Stato ; egli è il can di guardia, intelligentissimo e vigile, del pubblico danaro. Ma è appunto perciò che diventa quasi risibile accusarlo di avventatezza e di prodigalità .

Non ha voluto vedere ? non ha visto ? non aveva gli elementi per valutare ? - Sbaglie di presunzione ed errore di fatto.

Se il Tribunale illustrissimo avrà - e non possiamo dubitarne - la ammirabile pazienza di leggere, punto per punto, virgola per virgola, i quattro documenti, sui quali è caduta la critica avversaria (memoriale 10 ottobre del Rossi, lettera 24 ottobre del ragioniere generale dello Stato ; memoriale 15 dicembre

del Rossi e lettera di S.S. il ministro Velpi 2 febbraio '26) gli sarà facile comprendere la infondatezza della accusa gratuitamente rivolta agli organi ministeriali.

17.

Il primo memoriale Rossi (che, insieme al secondo, esamineremo più innanzi sotto altri punti di vista) dopo di avere esposto lo stato della liquidazione (in relazione alla proposta, che il Rossi faceva con essa al Ministero) pone nella parte passiva la voce : "spese di liquidazione, imposte, e piccole passività". Il Rag.Gen. De Bellis risponde colla lettera 24 ottobre, con spirito, di massima, favorevole alla proposta del Rossi e, in particolare, scrive : " In ordine al punto terzo della proposta si prega di compilare il preventivo delle somme da pagarsi sia per tacitare i piccoli creditori, sia per saldare le spese di liquidazione."

E il Rossi replica col memoriale 15 dicembre su tutti e anche su questo punto. E scrive : " Essendosi successivamente (si allude alla lettera 24 ottobre) l'on. Ministero delle Finanze dimostrato disposto ad esaminare benevolmente la suddetta proposta, la liquidazione del Consorzio fra gli Enti ha presentato una particolareggiata situazione delle attività e delle passività, desunta dalla contabi-

bità consortile e chiusa al 30 settembre u.s. dalla  
quale risulta un disavanzo complessivo di lire 18.

2.564.39. \* E a formare questo disavanzo concorrevano, tra altre, la voce : " spese di liquidazione e piccoli creditori ".

Che cosa segue ? - Segue la lettera ministeriale (opera, si sa, dello stesso ragioniere generale) firmata dal Ministro per imprimere ad essa il carattere di autenticità e di vincolo impegnativo, la quale, premesso questo rilevantissimo periodo : " Questo ministero ha preso in attento esame i memoriali 10 ottobre e 15 dicembre u.s. come pure il rendiconto al 30 settembre 1925 ed aderendo alla proposta avanzata consente .... n.2 : che vengano tacitati prontamente tutti i piccoli creditori e siano pagate le spese relative alla liquidazione consortile secondo i criteri della massima economia. "

Il Ministero non aveva visto ? non aveva saputo ? Aveva visto e saputo : le informazioni richieste gli erano state date nel rendiconto, e le doveva avere perfettamente conosciute se, dopo di aver voluto cautamente conoscere, dispose consentendo. C'è una raccomandazione di marca perfettamente debellisiana, ma essa nè vulnera nè diminuisce la portata del consenso.

Il nostro sottile avversario non vede in questa, per  
lui tormentosa, documentazione che due cose soltan-  
to: la diversità della cifra esposta, per la mede-  
sima voce, nei due memoriali e la assoluta inverosi-  
miglianza che il ministero abbia potuto leggere in  
quelle cifre, e soprattutto nell'ultimo, e approvar-  
lo, un compenso al liquidatore nella enorme cifra  
di lire 800.000.

19.

Al primo rilievo, che è letteralmente vero, è agevole  
e sicura e altrettanto vera la risposta: i due me-  
moriali sono stati redatti in epoche diverse (anche  
due soli mesi rappresentano qualche cosa di pondera-  
bile in una così complessiva liquidazione) e, il  
primo, quando ancora - ciò che avvenne in seguito al  
richiamo del Ragioniere generale - non era stato  
redatto con precisione il rendiconto, che fu, poi, man-  
dato, che non è lecito pensare a una *impronta*  
e capricciosa inflazione delle cifre; e che, infine,

la materia: compenso, è di sua natura eminentemente valutabile. Ma un argomento li supera tutti: può credersi che all'oculatissimo ed espertiissimo ragioniere generale fosse sfuggito il rilievo che ha fatto il patrono del Consorzio? La supposizione sarebbe per chi conosce il De Bellis (e certamente lo conosce il Sig. Intendente di Finanza) e veramente e

iperbolicamente incredibile.

20.

È le specificazioni del rendiconto devono aver tutto chiarite, se la proposta fu accettata anche se mutata nella cifra.

Il secondo rilievo, si ometta, se possibile, anche più facilmente.

Il nostro contraddittore mostra di ritenere che in quella voce : spese di liquidazione, si sia voluto indicare e si sia potuto intendere soltanto spese materiali, effettive, come fitto di locali, compensi adimpiegati, inservienti, spese di giustizia e simili, ma non il compenso al liquidatore e in una cifra così elevata. ecc.

Ma le ipotesi non contano quando il fatto è diverso : e che sia diverso e che, quindi, <sup>in</sup> quella somma di spese debba inequivocabilmente essere compreso il compenso al liquidatore (compenso, che non esce dalla categoria delle spese) è provato da due considerazioni molto ovvie . La prima, che le spese di ordinaria amministrazione gravavano già (come, occorrendo, si proverà ) direttamente sul bilancio trasmesso periodicamente al ministero ; la seconda, che la somma esposta sarebbe apparsa veramente iperbolica, ove non contemplasse che le spese fuori bilancio e restasse ancora scoperta quella, che non avrebbe mai potuto

presumersi piccola, del compenso. Considerazione, questa, tanto più rilevante in quanto, tra le proposte accettate, era quella della chiusura della situazione (n.3 lettera Volpi) e del passaggio alla Intendenza di Finanza delle operazioni di stralcio (n.4 idem).

21.

Il conto doveva essere, dunque, definitivo.

E', poi, superfluo notare che la diversità delle cifre nella stessa voce avrebbe dovuto impressionare il ragioniere generale in qualsiasi ipotesi. Ma per quanto avaro, come suoi dirai di lui a cagion di lode, del pubblico danaro, il De Bellis aveva così tangibili elementi di valutazione da fargli trovare equa la misura, che, ad arte, si denuncia esageratissima dal patrono avversario.

Certamente, il Prefetto, al quale - a prescindere dalla legittimità del suo Decreto - sfuggirono quegli elementi, perchè mai richiesti, mai visti e che non gli competeva di richiedere e di vedere, avrà potuto giudicare equo il compenso da lui deliberato con quel sovrano arbitrio, del quale <sup>si</sup> reputava investito; ma non fu questo, sicuramente, il modo di vedere del Ministero.

Stringendoci ora alle conclusioni su questo punto è anzitutto a ritenersi che tra il Ministero e il Rossi sia, a proposito dell' compenso, caduto l'in

idem placitum consensus, che il Tribunale vorrà riconoscere, giudicando devuto al Rossi la somma domanda ta, per la parte eccedente la somma da lui già ri- scessa, debitamente autorizzata dalla lettera Volpi.

22.

Avremmo, anche, potuto sostenere che <sup>fra</sup> ~~xx~~ il ius im- perii del prefetto e il ius imperii del ministro corre una naturale differenza e che ubi maior minor cessat; ma ce ne siamo astenuti, perchè basta ai nostri fini, la fatta dimostrazione dell'accordo, al quale parteciparono le due parti interessate, e ci era gradito di evitare qualsiasi disputa sulla capacità del datore di lavoro di imporre a chi lo eseguisce la legge del proprio arbitrio nel determinare la mercede. Il ministro ha dato l'esempio della via più diritta.

Non hanno, però, nessuna importanza i modi diversi coi quali le leggi e l'uso <sup>tracciano</sup> ~~testano~~ il criterio dei com- pensii in materia più o meno consimili. Nel caso nostro, ove si eccettui il brevissimo periodo di commissario straordinario, le funzioni esercitate dal Rossi sono assolutamente non parificabili a quelle di un qualsiasi commissario prefettizio.

----

Subordinatamente, e nella ipotesi in cui, insieme a quella infondatissima del Consorzio (onde, ricono-

sendosi la piena legittimità del Decreto prefettizio e la irreducibilità del compenso ivi stabilito, il Rossi dovrebbe essere condannato a riversare la somma già percetta) fosse respinto anche la nostra del riconoscimento contrattuale o quasi contrattuale del credito professato dal Rossi, dobbiamo esaminare nel merito la questione del quantum debeat. L'azione del Rossi è proceduralmente ineccepibile. Richiesto dal Consorzio di riversare lire cinquecentomila, egli ha risposto di nulla dovere, ma di essere, anzi, creditore della differenza fra le lire ottocentomila percepite e l'ammontare complessivo del suo credito. Non potrebbe pensarsi a una più puntuale applicazione dell'art. 100 n. 2 e 3 del cod. pr. civ. E non una parola di più. Che la sua domanda sia giustificata lo dimostrano i documenti della causa e, in difetto e a complemento, lo dimostreranno le prove proposte. Il G. di S. ha già posto in termini precisi, di fatto e di diritto, la pretesa del Rossi. Il diritto, che egli afferma di avere (e che non gli è, di massima, contestato), è "di conseguire dal Consorzio, dal quale ai sensi del codice di commercio e non in contrasto colla legge speciale (decreto commissoriale 2 nov. 1920) egli sarebbe il mandatario in

qualità di liquidatore, il soddisfacimento delle sue  
competenze professionali e il rimborso delle spese  
sostenute nella misura riguardante la entità delle  
prestazioni fatte e all'effettivo onere sostenuto".

Sono, così, esattamente precisati i criteri di valu-  
tazione quantitativa di tale diritto, e che sono co-  
stituiti da questi elementi : natura e durata della  
prestazione ; assorbimento della sua attività libe-  
ra professionale; spese personali all'infuori di  
quella di ufficio propriamente dette ; situazione  
dell'azienda in liquidazione ; risultati conseguiti  
e produttività dei mezzi adoperati per conseguirli.  
E sono tanti questi elementi di valutazione, che  
avversariamente si è cercato di svalutarli a priori  
affermando gratuitamente contro verità, che il Ros-  
si ha accudito tranquillamente alla sua professione  
e che i risultati della liquidazione furono disastro-  
si.

A tale proposito ricordiamo che S. E. Rocco, allora  
Sottosegretario alle finanze, ebbe, con viva compia-  
cenza, ad annunziare al Senato, come un ottimo risul-  
tato, che lo Stato prevedeva di poter realizzare i  
proprie crediti verso le aziende annuarie nella  
misura del 50 %. E se sarà dimostrato che lo Stato  
in confronto del Consorzio degli enti di Parma non

perdette nulla e che ciò fu dovuto all'opera del  
Rossi, è evidente che di tanto risultato, cui concor-  
sere le prestazioni complesse e assidue del Rossi,  
dovrà tenerci conto preciso per misurare il compen-  
so. E ciò non potè non essere presente nel pensie-  
ro del Ministro quando accettò la proposta del Ros-  
si e autorizzò il relativo pagamento della indenni-  
tà.

Una prima prova di questi risultati si ha nei *memoria-  
riali* del Rossi, i quali non devono essere considera-  
ti come una affermazione di parte, ma come una con-  
statazione di fatto; perocchè il Ministro, che  
in base a quelle allegazioni, approvò il conto delle  
spese e quant'altro si legge nei documenti ministe-  
riali, lo ha evidentemente fatto proprio.

Dovremo qui riportare quei memoriali? - No, certa-  
mente: chè il Tribunale dedicherà ad essi tutta la  
sua attenzione.

Basti, intanto, ricordare queste parole colle quali  
si inizia il memoriale del 10 Ottobre: "La situa-  
zione iniziale della liquidazione, quale si desume  
dal bilancio di apertura chiuso con un disavanzo  
di L. 4.777.255,23 non lasciava adito ad alcuna buo-  
na previsione. Di fronte ad una passività certa di  
circa 29 milioni stavano delle attività di molto

dabbia consistenza e rappresentate per la maggior parte da avvisi verso Comuni, Cooperative e private ditte per la maggior parte insolventi".

26.

- E quest'altre : " E dopo difficoltà di ogni genere, alla chiusura del suo secondo esercizio, la liquidazione ha potuto constatare con mio compiacimento di avere quasi completamente estinto il proprio debito verso lo Stato non rimanendo da versare che circa 3 milioni di lire dei 20 che figuravano all'inizio della liquidazione. "

Ed ancora, dopo la esposizione della situazione economica : " Dalla situazione stessa risulta un disavanzo di L. 1.575.000 circa che potrebbe essere in parte sanato con il perseguimento diligente e continuo di tutte le piccole attività che si sono trascurate per maggior sicurezza di calcolo. "

E non soltanto questi risultati somari si ricavano dai memoriali che, come si è detto, fanno prova, ma anche se ne trae il convincimento dell'opera immane spiegata dal Rossi e dallo zelo e della saggezza adoperati per conseguirli.

Le sue proposte - ripetiamo - così illustrate e documentate, furono tutte accettate dal Ministro, compresa quella, conclusiva, del trapasso alla Intendenza di finanza delle operazioni di stralcio.

Che altro si vorrebbe per valutare in veramente  
equa misura il compenso dovuto al Rossi ?

27.

Le specifiche prestazioni risultano dalla parcella  
in atti, che il Rossi, dinnanzi alla imprevedibile e  
imprevista contegno della autorità prefettizia, si è  
affrettato a compilare. Essa è schematica, ma elo-  
quente. È fu sottoposta al parere della massima auto-  
rità tecnica in materia, il Sindacato regionale lom-  
bardo ragionieri professionisti, residente in Milano;  
e noi non ne riporteremo qui le conclusioni. Han-  
no esse un valore ?

Lo hanno come una qualsiasi perizia stragiudiziale,  
sottoposta al libero e sovrano apprezzamento del giu-  
dice. Ma nessuno può dissimular<sup>ne</sup> la importanza; nè  
sminuirla, come fa l'avversario nostro, che parla  
di meno simpatica tradizione dei vecchi (il Sindaca-  
to è, proprio, giovanissimo e modernissimo) ordini  
professionali, di porre il cameratismo e l'interesse  
di categoria al disopra della visione dell'interesse  
generale".

Rileviamo, soltanto, che quel parere è obbiettivis-  
simo e si basa sulla tariffa adottata per tutti i  
casi similanti.

Si è osservato che se pur quella richiesta sia il  
compenso adeguato in una liquidazione di società com-

merciale, esso deve essere temperato dalla considerazione dell'ente pubblicistico e, originariamente, assistenziale. Ma già della cosa si è indirettamente parlato - a proposito della qualità di Commissario del Rossi - e ciò porta alla conclusione che egli, non potendo essere trattato alla stregua di comuni Commissario Prefettizio o governativo, sfugge alle norme della speciale moderazione. E non si verrà certo a pretendere che il Rossi, la cui opera fu tanto proficua allo Stato, sia immolato, nei suoi diritti, a un ideale di generosità e di sacrificio, non certo applicabile al caso.

----

Tutto quanto si è detto fin qui, a proposito della misura del compenso, non può che essere ripetuto circa la conclusione della prove proposte, che, certamente, non hanno bisogno di documentazione.

-----

Anche noi, come di se dice il nostro insigne contradditore, non abbiamo adoperato parole grosse, e siamo stati nei limiti di temperanza richiesti dalla serietà e dalla gravità della causa.

Ed è spiacevole che altrettanto, contraddicendosi, non abbia fatto il Consorzio che, soprattutto, nella breve postilla alla comparsa, rompa ogni riguardo verso

il Rossi, che accusa di valersi, colla sperata vittoria di questa causa, compensare del debito, che ha verso il Consorzio per altro titolo non ignoto al Tribunale. Ma il cenno non ha nemmeno il pregio di essere ingeneroso : è semplicemente...un'altra cosa !

29.

Il Rossi che, travolto senza sua colpa, nelle vicende finanziarie non liete di un Istituto di credito ove, per la fiducia, che, doveva averne per il primo, deposito, sia pure imprudentemente, somme del Consorzio, trovosi in causa, non già perchè si rifiuti di pagare, ma perchè fondatamente - e lo dirà prossimamente la Corte di appello - ritiene che il suo debito non sia ancora esigibile.

Perchè non dirlo ?

Ma questa nostra causa deve essere decisa sulle basi del suo fatto e del suo diritto.

Parma, 13 Giugno 1930.

AVV. CAVALIERE IVANOE BONOMI

AVV. PROF. AGOSTINO BERENINI

AVV. QUINTINO COPELLI,